



Corte Militare di Appello

RELAZIONE

sull'amministrazione della giustizia militare nell'anno 2017

Il Presidente Vicario

Gioacchino Tornatore



Roma, 1° marzo 2018

Corte Militare di Appello

RELAZIONE

sull'amministrazione della giustizia militare nell'anno 2017

Il Presidente Vicario

Gioacchino Tornatore



L'immagine di copertina raffigura Palazzo Cesi.

Roma, 1° marzo 2018

INDICE

1. Premessa.	1
2. Dati statistici.	4
3. Informatizzazione degli uffici giudiziari militari.	9
4. Rimodulazione dell'assetto organizzativo della Corte a seguito della soppressione della posizione del Dirigente della Cancelleria.	11
5. Panoramica delle più rilevanti questioni che hanno caratterizzato l'attività giudiziaria militare nell'anno 2017.	13
5. 1. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello tra evoluzione giurisprudenziale e interventi legislativi.	13
5. 2. La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: processo penale militare e giurisprudenza di legittimità.	18
5. 3. Applicazioni in tema di messa alla prova in ambito penale militare.	23
5. 4. Principio del <i>ne bis in idem</i> e sanzioni disciplinari alla luce dei criteri indicati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'applicazione degli stessi da parte della Corte di Cassazione.	29
5. 5. Questione di legittimità costituzionale del reato di ingiuria militare di cui all'art 226 c.p.m.p.	39
5. 6. Rilevabilità di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, della competenza per connessione del giudice ordinario rispetto al giudice militare, quale difetto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.p.	44

6. Innovazioni legislative rilevanti per la giurisdizione militare.	49
6. 1. Modifiche al codice di procedura penale introdotte dalla c.d. “Riforma Orlando”.	49
6. 1. 1. L’impugnazione del decreto di archiviazione per nullità dinnanzi al Tribunale monocratico.	49
6. 1. 2. Concordato in appello.	57
6. 1. 3. La causa estintiva del reato costituita dall’integrale riparazione del danno.	60
6. 2. Disposizioni permanenti in materia penale per le missioni militari all’estero.	62
7. Casi rilevanti nell’attività giudiziaria militare.	67
7. 1. La giurisprudenza della Corte di Cassazione.	67
7. 1. 1. Delitto di falso strumentale al reato di truffa militare: tra reato comune e reato militare.	67
7. 1. 2. La collusione del militare della Guardia di Finanza con estranei al fine di frodare la finanza.	71
7. 1. 3. Disobbedienza all’ordine di sottoscrivere per presa visione o ricezione di copia di atti che devono essere notificati al militare.	75
7. 1. 4. La natura del profitto nella configurazione del dolo specifico del furto militare.	77
7. 1. 5. In tema di danno dell’Amministrazione militare nei reati di truffa.	80
7. 1. 6. In tema di ritenzione di oggetti di munizionamento militare.	81
7. 1. 7. In tema di violata consegna.	82
7. 1. 8. In tema di ubriachezza in servizio.	83

8. La giurisprudenza militare di merito.	84
9. Il Tribunale militare di sorveglianza.	98
10. Considerazioni finali.	102
Tavole statistiche.	113
Grafici	117

“Ogni giudice, nella sua lunga carriera, incontra migliaia di cittadini: come imputati, come parti offese, come testimoni, come attori o convenuti. Naturalmente non ricorderà quasi nessuna di queste persone. Ma ciascuna di queste migliaia, di questi milioni di persone, indipendentemente dal fatto che abbia avuto torto o ragione, ricorderà e giudicherà il suo giudice, ne valuterà l’equilibrio o l’arroganza, il rispetto oppure il disprezzo per la persona, la capacità di ascoltare le sue ragioni oppure l’ottusità burocratica, l’imparzialità o il pregiudizio. Ricorderà, soprattutto, se quel giudice gli ha fatto paura o gli ha suscitato fiducia. Solo in questo secondo caso ne avvertirà e ne difenderà l’indipendenza come una sua garanzia, cioè come una garanzia dei suoi diritti di cittadino. Altrimenti – possiamo esserne certi – egli avvertirà quell’indipendenza come il privilegio di una casta, di un potere odioso e terribile”.

(Luigi Ferrajoli, *Principia juris*).

1. Premessa.

Saluto tutte le Autorità civili, militari e religiose, i rappresentanti degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, militare e tributaria, i colleghi di tali magistrature, tutte le signore e i signori oggi qui presenti quali gentili ospiti, rivolgendo a tutti Voi un sentito ringraziamento per l'attenzione che, con la Vostra preziosa presenza, dimostrate verso l'attività svolta dalla magistratura militare.

Un deferente saluto rivolgo al Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, dott. Giovanni MAMMONE, che da pochi mesi ha assunto la carica di vertice della magistratura ordinaria e, con essa, anche quella di Presidente dell'Organo di autogoverno della nostra magistratura militare. Lo ringrazio per la Sua presenza e gli rivolgo un sentito Augurio di un proficuo lavoro.

Permettetemi di rivolgere, poi, un sentito ringraziamento a tutti i colleghi della magistratura militare attualmente in servizio e a quelli non più in attività, alcuni dei quali oggi qui presenti, per la loro preziosa quotidiana attività e anche per i suggestivi spunti di riflessione e i contributi offerti alla presente Relazione, nonché ai rappresentanti del Foro per la pregevole opera svolta e per la sempre leale collaborazione mostrata nell'interagire con la nostra magistratura, attraverso un prezioso e costante contributo al servizio di giustizia al quale siamo comunemente chiamati.

Un grato pensiero rivolgo, inoltre, al personale amministrativo e tecnico che collabora con i magistrati militari e che, con grande impegno e non minore personale sacrificio, si adopera affinché il servizio reso alla collettività dei cittadini sia al massimo livello di efficacia e di efficienza attualmente consentito dalle risorse disponibili.

Non vi nascondo, infine, una particolare personale emozione nel presiedere tale Assemblea generale della Corte Militare di Appello. Una serie di

circostanze, l'ultima delle quali in ordine di tempo costituita dalla recente nomina del Presidente titolare della Corte, dott. Maurizio BLOCK, al quale rivolgo un particolare e affettuoso saluto, alla carica di vertice della magistratura militare, quale Procuratore generale militare presso la Suprema Corte di Cassazione, ha fatto sì che mi ritrovi a svolgere la Relazione introduttiva del corrente anno giudiziario della giustizia militare, nella stessa sala in cui, con altrettanto intensa ma sostanzialmente ben diversa emozione, ebbi modo di assistere, diciott'anni addietro, alla prima in assoluto di queste cerimonie inaugurali.

Mi sento oggi particolarmente confortato dall'aver al mio fianco, oltre agli altri illustri e validissimi colleghi della Corte, i Presidenti delle due Sezioni che attualmente compongono questo Ufficio giudiziario e che furono *illo tempore* miei magistrati affidatari nel periodo di tirocinio svolto presso gli uffici giudicanti. A loro rivolgo un sentito ringraziamento per avermi iniziato a questa delicata attività, insegnandomi, in particolare, a non distaccarmi mai da alcuni principi e valori guida e ad essere sempre vigile di fronte ai reali pericoli che insidiano l'attività del magistrato e che trovo perfettamente rappresentati nel pensiero espresso dal noto giurista, nonché Padre Costituente, Piero Calamandrei, che cito letteralmente: *«Ciò che può costituire un pericolo per i magistrati non è la corruzione.... E neanche son da considerarsi minacce molto gravi per la indipendenza dei magistrati le inframmettenze politiche: sono frequenti, ma non irresistibili (...). Il vero pericolo non viene dal difuori: è un lento esaurimento interno delle coscienze, che le rende acquiescenti e rassegnate: una crescente pigrizia morale, che sempre più preferisce alla soluzione giusta quella accomodante, perché non turba il quieto vivere e perché la intransigenza costa troppa fatica. Nella mia lunga carriera non mi sono mai incontrato a faccia a faccia con giudici corruttibili, ma ho conosciuto non di*

rado giudici indolenti, disattenti, svogliati: pronti a fermarsi alla superficie, pur di sfuggire al duro lavoro di scavo, che deve affrontare chi vuole scoprire la verità. La pigrizia porta a adagiarsi nell'abitudine, che vuol dire intorpidimento della curiosità critica e sclerosi della umana sensibilità: al posto della pungente pietà che obbliga lo spirito a vegliare in permanenza, subentra cogli anni la comoda indifferenza del burocrate, che gli consente di vivere dolcemente in dormiveglia»¹.

L'odierna cerimonia, giunta alla sua diciottesima edizione, si svolge evidentemente in ossequio a una precisa disposizione di legge e costituisce anche un momento di rispetto della tradizione e di testimonianza dell'impegno della magistratura militare nell'assolvere il compito alla stessa demandato.

Tenterò, comunque, di scongiurare il timore che questo appuntamento inaugurale possa risolversi in un mero rendiconto dell'attività svolta nell'anno trascorso ed esaurirsi, quindi, nell'esercizio di una stanca ritualità, in ciò recependo le indicazioni fornite dagli Organi di autogoverno delle magistrature ordinaria e militare a seguito delle innovazioni introdotte dalla nota legge n. 150 del 2005 di riforma dell'Ord. Giud., tutte orientate a lasciare al Presidente della Corte una ragionata libertà di individuare temi e nodi sul modo in cui viene amministrata la giustizia, per raccogliere indicazioni e suggerimenti utili dal dibattito pubblico.

In quest'ottica ritengo, piuttosto, che tale cerimonia costituisca una importante occasione di confronto e riflessione con tutti gli altri protagonisti e fruitori della giustizia militare, nonché di veicolazione all'intera collettività, anche attraverso gli organi di stampa oggi qui presenti, che saluto e ringrazio per la loro insostituibile opera di informazione, delle tematiche di cui tale magistratura quotidianamente si occupa e delle problematiche che si agitano

¹ (P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, cap. XIV).

dentro e fuori dalle aule della giustizia militare; animati nello spirito dal desiderio di fornire un sia pur modesto contributo di razionalità da immettere nel dibattito politico e istituzionale e che deriva dall'esperienza quotidiana nell'esercizio delle varie funzioni giudiziarie da parte dei magistrati militari.

Questo, quindi, almeno nelle nostre intenzioni, il significato più reale e concreto di questa cerimonia formale, in un'ottica esclusivamente propositiva e costruttiva, finalizzata a stimolare gli interventi ritenuti maggiormente utili al fine di migliorare il servizio di giustizia reso da questa magistratura alla collettività, riservando rispettosamente alla "politica" il delicato compito di individuare quali siano le soluzioni da attuarsi in concreto.

2. Dati statistici.

Come è dato ricavare – in modo più completo e analitico – dalle tabelle riguardanti i dati statistici allegate alla presente Relazione, la durata media dei procedimenti definiti, nel corso dell'anno 2017, dalla Corte Militare di Appello, si attesta in 182 giorni (circa sei mesi), dato certamente indicativo di una particolare tempestività nella celebrazione dei procedimenti di secondo grado e che risulta pienamente aderente al principio costituzionale di ragionevole durata del processo. Appare doveroso sottolineare come tale risultato sia evidentemente favorito dal numero attuale dei procedimenti penali oggetto di trattazione da parte della Corte.

In particolare, nel corso dell'anno 2017 sono sopravvenuti 122 procedimenti, con una lieve flessione, quindi, rispetto al corrispondente dato dello scorso anno (132); risultano, altresì, esauriti 109 procedimenti, con una pendenza, a fine anno, di 60 procedimenti.

Presso i tre Tribunali militari territoriali, di Roma, Verona e Napoli, risultano sopravvenuti 181 procedimenti (nello specifico, 69 a Roma, 57 a

Verona e 55 a Napoli) e ne sono stati definiti 221, con una pendenza totale, al termine dell'anno, di 163 procedimenti.

I giudici per le indagini preliminari delle citate sedi giudiziarie hanno registrato la sopravvenienza di 1381 procedimenti (in non trascurabile aumento rispetto allo scorso anno, in cui gli stessi erano stati 1181); ne hanno esauriti 1293, con una pendenza finale di 244 procedimenti.

Il Tribunale militare di sorveglianza ha registrato nel 2017 un incremento delle esecuzioni di pena. In particolare, per quanto concerne i procedimenti monocratici e collegiali, si è passati da 46 (2016) a 65 (2017), i provvedimenti monocratici e collegiali hanno visto un incremento da 55 (2016) a 88 (2017), per i detenuti, la media mensile è aumentata da 1,1 (2016) a 2,3 (2017), i permessi premio concessi ai detenuti sono passati da 1 (2016) a 13 (2017). Il numero dei detenuti, in seguito a condanna da parte di organi giudiziari militari, è stato, nel 2017, di 3 unità.

La Procura generale militare presso la Corte di Cassazione ha trattato, nel corso dell'anno in esame, 63 ricorsi, di cui 13 conclusi con sentenza di rigetto, 17 con provvedimento di accoglimento, con o senza rinvio, 30 con l'inammissibilità del ricorso, 1 con restituzione degli atti alla Corte Militare di Appello, mentre in relazione a 2 ricorsi si è celebrata l'udienza di trattazione ma non risultano ancora depositate le relative sentenze.

Nel corso dell'anno 2017 sono stati, inoltre, trattati, dinnanzi al Tribunale militare di Roma, competente *ex lege* in modo esclusivo con riferimento a tale tipologia di reati, 8 procedimenti penali per reati commessi in territorio estero, dato che assume una particolare valenza a fronte del corrispondente numerico dell'anno precedente, pari a zero.

In definitiva deve osservarsi, quale tendenza generale, una leggera flessione del carico giudiziario, sia per quel che concerne il grado di appello, sia per quel

che riguarda la fase dibattimentale del giudizio di primo grado; mentre un *trend* inverso è dato registrare per quel che riguarda l'ufficio del gip/gup, ove si evidenzia una sopravvenienza di procedimenti superiore di quasi il 20% rispetto all'anno precedente.

Per quanto concerne l'analisi più specifica del fenomeno criminoso all'interno delle Forze Armate, con riferimento ai *procedimenti definiti* dalla Corte Militare di Appello nel corso dell'anno in esame, si segnala – tra i reati contro l'Amministrazione militare – una lieve flessione dei reati di truffa (che si attestano al 14,4% rispetto al totale dei reati) e un corrispondente aumento per quelli di peculato militare (3% rispetto al totale); mentre tra i reati contro il patrimonio si riscontra una diminuzione dei reati di furto militare (1,5% rispetto al totale). Pressoché costanti i reati di falso in foglio di licenza, di via e simili (2,3% rispetto al totale).

Per quanto attiene ai reati contro la persona che hanno costituito oggetto di giudizio, il dato più significativo è quello riguardante il reato di diffamazione che registra un sensibile incremento, tale da collocarlo al 7,6% rispetto al totale dei reati, mentre i reati di ingiuria tra parigrado raggiungono la percentuale del 3,8%, a fronte di dati decisamente più significativi, come vedremo, nelle ipotesi in cui la condotta offensiva dell'onore e della dignità della persona abbia coinvolto anche una differenza di grado gerarchico, in senso ascendente o discendente.

Complessivamente, per quel che riguarda i reati contro la persona, fatta eccezione per il reato di diffamazione, si registra, una lieve diminuzione rispetto al 2016.

Analoga lieve flessione ha riguardato tutti i procedimenti definiti riguardanti i reati contro il servizio.

In particolare, tra questi la percentuale maggiore ha interessato il reato di abbandono di posto e/o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio (pari al 15,2%), rispetto ai reati di simulazione di infermità (6,1%) e di ubriachezza in servizio (0,8%).

Anche per quanto attiene ai reati che coinvolgono la disciplina militare, va evidenziata una generale diminuzione percentuale. Tra questi, i più frequenti rimangono i delitti di insubordinazione con minaccia o ingiuria (9,8%) e i reati di minaccia o ingiuria a un inferiore (8,3%), nonché di disobbedienza (8,3%); decisamente esigui sono stati i casi di insubordinazione con violenza (1,5%), mentre non si è registrato nessun caso di violenza contro un inferiore, che nell'anno precedente aveva registrato un 2,6%.

Per quanto attiene, invece, alle *sopravvenienze* dell'anno 2017, va segnalata una generale lieve flessione dei reati contro l'Amministrazione militare, fatta eccezione per il reato di peculato militare, che risulta in lieve aumento.

In particolare, si rileva il 2,9% di reati di furto ai danni di militari o dell'Amministrazione militare, il 2,3% di reati di peculato militare, l'1,1% di reati di collusione. I reati di truffa militare in danno dell'Amministrazione, anch'essi in lieve flessione, si attestano al 12,6%.

Diverso il discorso per quel che concerne i reati contro la persona tra soggetti che rivestono gradi diversi, ove si rileva un deciso incremento (quasi un 40% in più rispetto al 2016) per quel che concerne i reati di abuso di autorità con minaccia o ingiuria ad inferiore (10,9% del totale) e di insubordinazione con violenza, che risultano raddoppiati, raggiungendo il 2,9% del totale; mentre si rileva un dato sostanzialmente costante, sia per i reati di insubordinazione con ingiuria, che raggiungono l'11,5%, che per la violenza contro l'inferiore, che si attesta all'1,7%.

Stabile il numero delle sopravvenienze dei reati contro la persona, tra i quali quello più ricorrente rimane il reato di diffamazione (6,9%), peraltro in lieve aumento, seguito dal reato di ingiuria (2,9%) e da quello di percosse, anch'esso in lieve aumento rispetto all'anno precedente, e che si attesta sull'1,7%; mentre in flessione risulta il reato di lesione personale (0,6% rispetto al totale dei reati).

Riguardo ai reati contro il servizio militare, si segnala un lieve incremento per il reato di abbandono di posto e violata consegna, che raggiunge un significativo 12,6% rispetto al totale, mentre costante è il numero delle sopravvenienze dei reati di disobbedienza, che si attesta all'8,6% e di ubriachezza in servizio (1,1%).

Risulta, altresì, in lieve aumento, in misura di poco inferiore al 10% rispetto all'anno precedente, il numero dei reati di simulazione di infermità posti in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso rispetto a quelli di truffa in danno dell'Amministrazione militare, caratterizzati dall'indebita percezione delle competenze stipendiali in relazione a periodi di assenza dal servizio riconducibili a simulazione di malattia, per un totale del 6,9%.

Si mantiene stabile la percentuale che riguarda il reato di distruzione o alienazione di oggetti di armamento militare, che si attesta all'1% circa, così come quella relativa al reato di falso in foglio di viaggio (1,1%), al contrario del reato di acquisto o ritenzione di effetti militari, che va ad incrementarsi di più del doppio, raggiungendo il 4%.

Per quanto riguarda i tempi medi di definizione dei procedimenti, come già detto presso la Corte Militare di Appello la durata media di celebrazione del giudizio fino alla emanazione della sentenza è di 6 mesi e 2 giorni.

Presso i giudici di primo grado, il tempo medio di durata del processo è sempre abbondantemente inferiore ai due anni per quel che riguarda la distanza temporale intercorrente tra l'iscrizione nel registro delle notizie di reato e la

pronuncia della sentenza definitiva del primo grado di giudizio (pari a 676 giorni); e di circa un anno se si calcola il tempo che separa l'esercizio dell'azione penale dalla decisione del giudice.

Infine, tra la pronuncia del giudice di appello e la sentenza della Suprema Corte di Cassazione si registra un tempo medio di 10 mesi e 8 giorni, nell'ambito del quale devono anche considerarsi i tempi tecnici connessi all'espletamento degli adempimenti di rito correlati alla materiale trasmissione del fascicolo dalla Corte Militare di Appello al Giudice della legittimità a seguito della proposizione del ricorso per cassazione.

Si tratta, come è evidente, di dati chiaramente virtuosi, che corrispondono pienamente alle indicazioni della giurisprudenza formatasi in materia di ragionevole durata del processo, tanto ad opera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quanto della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e che hanno trovato, da ultimo, una enunciazione positiva nell'art. 2, comma *2bis* della Legge Pinto, così come novellata dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, ove si prevede che il termine ragionevole per la durata del giudizio di appello, in particolare, è di due anni, a fronte dei tre anni del giudizio di primo grado e di un anno per quello di legittimità in Cassazione.

3. Informatizzazione degli uffici giudiziari militari.

Nell'ambito del programma di progressiva informatizzazione dell'attività giudiziaria militare, intrapreso in via sperimentale circa un decennio fa e che ha riguardato, in origine, soltanto gli uffici giudiziari militari della sede di Napoli, nel corso dell'anno 2017 si è tenuto un primo corso di formazione rivolto, in particolare, al personale di Cancelleria/Segreteria della Corte Militare di Appello e della Procura Generale presso la citata Corte, che ha, comunque, visto anche la significativa partecipazione di alcuni addetti provenienti dai tre Tribunali

militari territoriali e dalle relative Procure della Repubblica, oltre che di magistrati delle varie sedi.

Essendosi completata, infatti, nel corso del biennio 2015-2016, la messa in esercizio del Sistema Informativo della Giustizia Militare presso tutti gli Uffici giudiziari di primo grado, l'obiettivo è adesso quello di addivenire - quanto prima - all'avvio di tale specifico applicativo, il quale è meglio noto con l'acronimo "S.I.G.MIL.", anche nel contesto degli Uffici giudiziari militari requirenti e giudicanti di secondo grado.

Parallelamente, il personale delle Sedi ove il Sistema Informativo è utilizzato già da qualche tempo si è particolarmente impegnato - anche nel corso dell'anno 2017 - nel costante inserimento dei dati riguardanti i procedimenti penali iscritti e/o pendenti e nell'implementazione della relativa "piattaforma documentale", inserendovi i testi e/o il formato digitale dei vari provvedimenti giurisdizionali emessi dai magistrati e degli atti procedimentali in genere, tanto di quelli generati ed elaborati attraverso l'utilizzo del "gestore di documenti interno", quanto di quelli importati dall'esterno.

Tali operazioni, invero, sono state alquanto impegnative, poiché il Sistema in questione è caratterizzato da una certa complessità, dovuta alla consapevole scelta tendenziale di realizzare un vero e proprio "Processo Penale Telematico", inevitabilmente strutturato per fasi molto articolate.

Inoltre, così come ogni Sistema Informativo dello stesso genere, esso richiede una costante opera di manutenzione e di adeguamento, volta a fronteggiare le esigenze evidenziate dall'utilizzo sempre più intenso dell'applicativo e per essere perfettamente sempre in linea con il continuo succedersi di modifiche nell'ambito della normativa processual-penalistica di riferimento.

L'aspettativa e l'auspicio di tutti coloro che operano sul S.I.G.MIL., e ne fanno un concreto utilizzo, è quella di veder corrispondere allo sforzo aggiuntivo che l'informatizzazione necessariamente loro impone, un maggior vantaggio in termini di diminuzione/semplificazione del c.d. "lavoro tradizionale", in modo da giungere al più presto, in prospettiva, all'eliminazione dei corrispondenti adempimenti su supporti cartacei.

Da questo punto di vista, dunque, ci si augura che il processo di digitalizzazione dei fascicoli, quello di telematizzazione dei procedimenti penali e quello conseguente di virtualizzazione degli Uffici di Segreteria/Cancelleria proceda il più speditamente possibile, pur nella consapevolezza che bisogna considerare la limitatezza delle risorse finanziarie, tecnologiche, infrastrutturali e umane che sono state, in passato, e che tuttora vengono messe a disposizione per raggiungere l'obiettivo di cui trattasi.

4. Rimodulazione dell'assetto organizzativo della Corte a seguito della soppressione della posizione del Dirigente della Cancelleria.

Con riferimento all'assetto organizzativo della Corte Militare di Appello, il 2017 ha visto il concretizzarsi degli effetti del d.m. 16 dicembre 2015, che ha ridotto a due le posizioni dirigenziali assegnate all'intera Area della Giustizia Militare, nonostante il d.l. 6 luglio 2012 n. 95, presupposto del summenzionato d.m., all'art. 2, comma 7, escludesse espressamente il personale amministrativo operante negli Uffici Giudiziari dalla riduzione delle dotazioni organiche.

In particolare, dal 1° giugno 2017, il Dirigente della Cancelleria della Corte Militare di Appello, ha lasciato l'incarico, avendone assunto un altro a seguito di specifica procedura di interpello.

Conseguentemente, si è dovuto prontamente provvedere, nell'ambito delle specifiche prerogative istituzionali di questa Corte, a emanare nuovi atti organizzativi interni, in armonia con il combinato disposto dell'art. 1, comma 1, dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tesi a ridefinire – con le risorse umane disponibili – l'assetto ordinativo e funzionale dell'Ufficio.

Ciò ha determinato la necessità di trasferire alcune delle competenze e prerogative proprie di tale posizione dirigenziale alla figura dell'Ufficiale Superiore in servizio presso la Corte, in aggiunta agli altri compiti di sua spettanza.

Tali provvedimenti organizzativi si sono resi necessari per sopperire all'avvenuta eliminazione del sistema della “doppia dirigenza” degli Uffici Giudiziari configurato dal d.lgs. n. 240/2006, che prevede che il dirigente amministrativo, munito dei necessari requisiti di studio e professionali, abbia la funzione di gestire amministrativamente l'Ente.

Nella fattispecie, la figura chiave del Dirigente di Cancelleria aveva, tra l'altro, sia il compito di gestire i capitoli di spesa in contabilità speciale, sia quello di rivestire – *ex lege* – l'incarico dirigenziale di Funzionario Delegato per le spese di giustizia, a cui risalgono le responsabilità dei pagamenti in contabilità ordinaria di cui all'art. 185 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (*Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia*).

In conclusione, si deve constatare che l'assegnazione delle uniche due posizioni dirigenziali civili sopravvissute, esclusivamente a due Uffici Giudiziari, entrambi requirenti, ha in concreto determinato uno squilibrio insostenibile a danno degli Organi giudicanti, rimasti privi di una posizione dirigenziale civile con elevata competenza nel settore amministrativo.

Sarebbe, pertanto, auspicabile una rivisitazione normativa dell'intera questione, per mettere rimedio alle gravose ricadute dell'attuale assetto sull'apparato organizzativo della Corte Militare di Appello.

5. Panoramica delle più rilevanti questioni che hanno caratterizzato l'attività giudiziaria militare nell'anno 2017.

5. 1. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello tra evoluzione giurisprudenziale e interventi legislativi.

In linea con il percorso interpretativo già tracciato dalla giurisprudenza comunitaria e interna in tema di rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello, il legislatore, nell'ambito delle modifiche apportate al codice di procedura penale con la legge 23 giugno 2017 n. 103, ha previsto l'inserimento nell'art. 603 c.p.p. della disposizione di cui al comma 3-*bis*, la quale stabilisce che: «*Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale*».

Si è, in tal modo, introdotto un caso di rinnovazione obbligatoria in appello, che si aggiunge all'integrazione probatoria – anche questa dovuta – contemplata al comma 2 del medesimo articolo, con riguardo alle prove “*sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado*”, restando, invece, affidata, al di fuori di tali ipotesi, all'apprezzamento del giudice la decisione in ordine alla necessità della riassunzione di prove già acquisite o dell'assunzione di nuove prove.

Tale approdo normativo è giunto all'esito di una evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi negli ultimi anni, soprattutto in seguito alle affermazioni di principio contenute nella decisione emessa dalla Corte di

Strasburgo il 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia, sulla base delle quali era da ritenersi ravvisabile la violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nell'ipotesi di condanna emessa dal giudice di appello, in riforma della decisione assolutoria di primo grado, fondata su una rivalutazione meramente cartolare delle testimonianze e non all'esito di una diretta audizione dei testi.

Alla luce dell'orientamento interpretativo sopra richiamato della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in tema di c.d. *overturning*, si erano susseguite nella giurisprudenza di legittimità diverse opzioni esegetiche, che avevano, poi, determinato l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, nella sentenza n. 27620 del 28 aprile 2016, in c. Dasgupta, sono pervenute, tra l'altro, all'enunciazione del principio di diritto, secondo cui *«la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, la quale costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne, implica che, nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, il giudice di appello non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado»*.

Successivamente, con la decisione n. 18620 del 19 gennaio 2017, in c. Patalano, le Sezioni Unite, chiamate nuovamente a pronunciarsi sull'argomento, avevano esteso l'ambito di applicazione del principio di obbligatorietà della rinnovazione istruttoria anche all'ipotesi di appello a seguito di giudizio abbreviato non condizionato, precisando che a tale conclusione conduceva, altresì, la elaborazione giurisprudenziale sul canone dell'"*oltre ogni ragionevole dubbio*", inserito, quale inderogabile regola di giudizio, nel comma 1 dell'art. 533 c.p.p. dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, e direttamente collegato al principio costituzionale della presunzione di innocenza. Si era, in particolare, evidenziato, nella pronuncia di cui si tratta, che l'avvenuta costituzionalizzazione del principio del giusto processo induceva a configurare il giudizio di appello, nel caso di ribaltamento di una sentenza assolutoria, pur se a seguito del giudizio abbreviato, come un "nuovo" giudizio, in cui il dubbio sull'innocenza dell'imputato può essere superato soltanto «*attraverso il metodo epistemologicamente più appagante, quello orale ed immediato, che caratterizza la formazione della prova nel modello accusatorio*».

Preso atto dei principi enunciati dalle Sezioni Unite, la Corte Militare di Appello, prima ancora dell'entrata in vigore della nuova disposizione di cui al comma 3-*bis* dell'art. 603 c.p.p., aveva modificato il proprio orientamento – elaborato sulla scorta di precedenti pronunce di legittimità (tra le altre, Cass., Sez. III, sentenza n. 32798 del 5 giugno 2013, in *C.e.d. Cass.*, rv. 256906 e Cass., Sez. III, sentenza n. 45453 del 18 settembre 2014, *ivi*, rv. 260867) –, secondo cui era da escludersi, nel caso di riforma *in peius* di una decisione assolutoria, la necessità di una rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, qualora non fosse sorto alcun dubbio in ordine all'attendibilità delle prove testimoniali assunte nel primo grado di giudizio e, nel contempo, le dichiarazioni rese dai testi fossero puntuali ed esaustive, tali da non rendere

necessari chiarimenti o integrazioni, ritenendosi, in tale ipotesi, sufficiente, pertanto, argomentare le ragioni di una statuizione di condanna attraverso una “motivazione rafforzata”.

Si è, di conseguenza, proceduto, per quanto concerne i procedimenti trattati nell’anno 2017, a disporre, nell’ipotesi di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, la riassunzione delle testimonianze acquisite nel primo grado di giudizio, interpretando la nuova disposizione di legge (e, in particolare, il riferimento effettuato nel comma 3-bis a «*motivi attinenti alla prova dichiarativa*») nel senso indicato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite n. 27620 del 28 aprile 2016, in c. Dasgupta, e, dunque, ritenendo ineludibile la rinnovazione esclusivamente con riguardo alle testimonianze giudicate decisive, tali dovendo ritenersi «*quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa "proscioglimento-condanna"*», nonché «*quelle prove dichiarative che, ritenute di scarso o nullo valore probatorio dal primo giudice, siano, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti, da sole o insieme ad altri elementi di prova, ai fini dell'esito di condanna*».

Sempre in tema di *overturning*, merita, infine, un cenno la questione sottoposta di recente alle Sezioni Unite della Suprema Corte in seguito all’orientamento espresso dalla Seconda Sezione (sentenza n. 41571 del 20 giugno 2017, in *C.e.d. Cass.*, rv. 270750), ad avviso della quale l’obbligo per il giudice di appello, sancito dall’art. 6 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, di escutere nuovamente i dichiaranti, qualora valutati diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado, costituisce espressione di

un generale principio di immediatezza e trova pertanto applicazione, non solo nel caso di riforma della decisione assolutoria, ma anche quando si intenda ribaltare la pronuncia di condanna emessa in primo grado.

Sul punto, peraltro, si erano già espressamente pronunciate, sia pure *incidenter tantum*, le stesse Sezioni Unite, che, nella sentenza in c. Dasgupta sopra richiamata, avevano affermato che, non venendo in considerazione il principio del ragionevole dubbio, non era condivisibile *«l'orientamento secondo cui anche in caso di riforma della sentenza di condanna in senso assolutorio il giudice di appello, al di là di un dovere di "motivazione rafforzata", deve previamente procedere a una rinnovazione della prova dichiarativa (in questo senso, ma isolatamente, Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071)»*. La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, tuttavia, pur facendo riferimento a quanto sottolineato nella citata pronuncia dalle Sezioni Unite, aveva esplicitato il proprio diverso avviso, evidenziando che era da giudicarsi *«iniquo l'overturning che sia basato su compendi probatori "deprivati" rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e tale iniquità non ha ragione di escludersi in rapporto ai differenti esiti decisori»*.

Profilandosi, pertanto, un contrasto giurisprudenziale significativo, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: *«Se il giudice di appello, investito della impugnazione dell'imputato avverso la sentenza di condanna con cui si deduce la erronea valutazione della prova dichiarativa, possa pervenire alla riforma della decisione impugnata, nel senso della assoluzione, senza procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado»*.

In proposito, la Suprema Corte, pronunciandosi a Sezioni Unite all'udienza del 21 dicembre 2017, ha escluso che, nel caso di riforma in senso assolutorio di

una pronuncia di condanna, sia necessario procedere alla riassunzione delle testimonianze giudicate decisive in primo grado e ha precisato, tuttavia, che, in tale ipotesi, *«il giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado»*.

5. 2. La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: processo penale militare e giurisprudenza di legittimità.

Per quanto concerne l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* c.p., introdotto con decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 e ritenuto pacificamente applicabile ai reati militari – in ragione del chiaro riferimento normativo a condotte sanzionate con pene detentive, tra le quali l'art. 23 c.p.m.p. annovera espressamente la reclusione militare –, tra le questioni di rilievo affrontate dalla Corte di legittimità si deve segnalare, in primo luogo, quella posta dai difensori degli imputati nell'ambito di un procedimento per violata consegna aggravata, che si era concluso, in sede di udienza preliminare, con sentenza di non luogo a procedere proprio per effetto del riconoscimento della causa di non punibilità di cui si tratta.

In particolare, nell'ambito dei motivi di ricorso per cassazione, era stata dedotta la violazione degli artt. 425 c.p.p., 24 e 111 Cost., nonché dell'art. 6 CEDU, in considerazione del fatto che, a parere della difesa, il Giudice dell'udienza preliminare aveva operato una valutazione nel senso della responsabilità dei militari coinvolti in ordine al reato loro contestato – valutazione necessaria per poter procedere all'applicazione dell'art. 131-*bis* c.p.

– senza l’instaurazione del contraddittorio, pienamente garantito soltanto nella fase dibattimentale, pervenendo in tal modo a una pronuncia di proscioglimento che aveva l’efficacia di un giudicato di condanna in senso sostanziale, con possibili conseguenze pregiudizievoli anche sotto il profilo amministrativo.

Nel medesimo atto di impugnazione, i ricorrenti avevano, inoltre, prospettato una questione di legittimità costituzionale, reputando non conforme al quadro costituzionale e convenzionale la disciplina dettata per la causa di non punibilità in esame, nella parte in cui si prevedeva che la particolare tenuità del fatto potesse essere dichiarata anche in fase di udienza preliminare, sul presupposto dell’accertamento di merito della colpevolezza dell’imputato, con conseguente iscrizione della pronuncia nel casellario giudiziale, adempimento non contemplato, invece, per nessun altro provvedimento di archiviazione, di proscioglimento o di assoluzione, ad eccezione dei casi di declaratoria di difetto di imputabilità e di applicazione di una misura di sicurezza.

Sui motivi sopra richiamati si è pronunciata la Suprema Corte (Sez. I, sentenza n. 47338 del 16/3/2017), la quale ha affermato che, come espressamente stabilito dall’art. 425 c.p.p., il giudice, all’esito dell’udienza preliminare, è legittimato a pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando *«si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa»*, salvo che non sussistano i requisiti per l’adozione di soluzioni più favorevoli all’imputato, e dunque, ove ne ricorrano i presupposti, può applicare anche la causa di non punibilità di cui all’art. 131-*bis* c.p.

Non è stato, d’altra parte, ravvisato nessun pregiudizio conseguente a tale esito processuale sotto il profilo degli effetti della sentenza nei procedimenti civili e amministrativi, considerato che, secondo quanto previsto dall’art. 651-*bis* c.p.p., *«la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto “in seguito a dibattimento” ha efficacia di*

giudicato nei termini precisati dalla norma, al pari della sentenza emessa a norma dell'art. 442 cod. proc. pen., salvo che la parte civile non abbia accettato il rito abbreviato», dal che si evince «a contrariis, che la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen. per non punibilità dovuta alla particolare tenuità del fatto non determina vincoli extrapenali, in quanto non riveste efficacia di giudicato per alcun aspetto nei giudizi civili e amministrativi».

Quanto alla ulteriore doglianza concernente la violazione del diritto di difesa, si è osservato che, nell'ipotesi in esame, l'esigenza del contraddittorio è pienamente salvaguardata dall'ordinamento. La sentenza di non luogo a procedere viene, infatti, emessa all'esito dell'udienza preliminare, che si svolge in camera di consiglio ai sensi degli artt. 418 e ss. c.p.p., ma «*con il dispiegamento completo del contraddittorio tra le parti*», né, del resto, nella prospettiva dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., è necessario – contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti – che il giudice solleciti le parti a esprimere il loro previo consenso a tal fine, come, invece, stabilito dall'art. 469 c.p.p. per la diversa ipotesi di proscioglimento in fase predibattimentale.

Nel reputare, poi, non rilevante, ai fini del giudizio, il dubbio di costituzionalità sollevato in merito alla iscrizione nel casellario giudiziale – prescritta dall'art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (come modificato dall'art. 4 decreto legislativo n. 28/2015) per tutti i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno dichiarato la non punibilità per particolare tenuità del fatto e, conseguentemente, anche per la pronuncia di non luogo a procedere – si è posto in rilievo che non si profila alcun *vulnus* per i diritti fondamentali correlato a tale adempimento, che costituisce, peraltro, «*uno strumento essenziale per la stessa razionalità ed utilità dell'istituto, in quanto la mancanza*

di annotazione di queste pronunzie determinerebbe, in modo incongruo, la potenzialmente indiscriminata reiterabilità della concessione di tale causa di non punibilità nei confronti della stessa persona».

Sempre con riguardo alla questione da ultimo esaminata, è stato sottoposto al vaglio di legittimità, nell'ambito di un diverso procedimento per violata consegna, un decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito di opposizione dell'indagato alla richiesta del pubblico ministero di archiviare la *notitia criminis* per la particolare tenuità del fatto, profilandosi una questione di legittimità costituzionale in ragione della mancata previsione della ricorribilità per cassazione di tale provvedimento, sul presupposto del carattere pregiudizievole correlato alla iscrizione dello stesso nel casellario giudiziale.

In tal caso, il giudice di legittimità (Sez. I, sentenza n. 53618 del 27/9/2017), dopo avere richiamato la disposizione dettata dall'art. 3, comma 1, lett. *f*), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, sopra citata, che dispone che l'iscrizione al casellario sia effettuata soltanto per i provvedimenti giudiziari definitivi di applicazione della causa di non punibilità, ha ritenuto che, non essendo il decreto di archiviazione soggetto a tale adempimento, in quanto non connotato da definitività, non possono ad esso ricollegarsi effetti lesivi a carico dell'indagato, il quale, pertanto, non ha alcun interesse a impugnarlo per cassazione; conseguentemente, è stata giudicata manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa ed è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso un provvedimento, che, d'altra parte, era ricorribile in sede di legittimità soltanto per far valere le nullità previste dall'art. 127, comma 5, c.p.p., a norma dell'art. 409, comma 6, c.p.p. (poi soppresso dall'art. 1, comma 32, L. 23.06.2017, n. 103 con decorrenza dal

03.08.2017, che ha inserito la medesima previsione nel comma 2 dell'art. 410-*bis*).

Sotto altro profilo, merita di essere segnalato il formarsi di un nuovo orientamento giurisprudenziale in contrasto con quello affermatosi a decorrere dalle prime applicazioni del nuovo istituto, con riguardo alla configurabilità della causa ostativa alla punibilità prevista dall'art. 131-*bis*, comma 3, c.p. (nel caso di «*più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate*») in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione.

La Corte di legittimità ha confermato, in diverse pronunce, l'iniziale opzione esegetica secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non possa essere riconosciuta nel caso di più episodi commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abituale", in ragione della reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa al riconoscimento del beneficio, essendo il segno di una devianza non occasionale (tra le altre, Sez. V, n. 48352 del 15/5/2017, in *C.e.d. Cass.*, rv. 271271; Sez. II, n. 28341 del 5/4/2017, *ivi*, rv. 271001; Sez. V, n. 4852 del 14/11/2016, *ivi*, rv. 269092; Sez. III, n. 29897 del 28/5/2015, *ivi*, rv. 264034).

Tuttavia, in alcune recenti sentenze, si è ritenuto che non vi possa essere una identificazione *tout court* tra abitualità e reato continuato, non essendo quest'ultimo necessariamente caratterizzato da comportamenti espressivi del carattere seriale dell'attività criminosa e dell'abitudine del soggetto a violare la legge, e che, di conseguenza, non sia possibile escludere *a priori* episodi uniti dal vincolo della continuazione dall'ambito di operatività dell'art. 131-*bis* c.p. Si è, pertanto, affermata la necessità di una valutazione caso per caso,

precisando «...che il giudice, in presenza di un reato continuato, per decidere sulla meritevolezza o meno del beneficio da parte dell'imputato, è chiamato a soppesare - in relazione alla modalità della condotta ed all'esiguità del danno o del pericolo - l'incidenza della continuazione in tutti i suoi aspetti, tra cui la gravità del reato, la capacità a delinquere, i precedenti penali e giudiziari, la durata temporale della violazione, il numero delle disposizioni di legge violate, gli effetti della condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato, gli interessi lesi ovvero perseguiti dal reo e le motivazioni a delinquere» (Cass., Sez. II, n. 19932 del 29/3/2017, in *C.e.d. Cass.*, rv. 270320; di analogo tenore, Cass., Sez. V, n. 35590 del 31/5/2017, *ivi*, rv. 270998).

Si deve rilevare, infine, che in più pronunce emesse nell'ambito di processi penali militari, la Corte di Cassazione si è soffermata sulla necessità di un giudizio complesso ai fini del riconoscimento della tenuità del fatto, che postula l'analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza, ribadendo quanto già in precedenza affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 13681 del 25 febbraio 2016, Tushaj, in *C.e.d. Cass.*, rv. 266590), che avevano richiamato l'attenzione sull'esigenza di «*soppesare e bilanciare prudentemente*» tutti i predetti indicatori, nell'ambito della doverosa valutazione congiunta degli stessi, tanto più «*in presenza di elementi di giudizio di segno opposto*».

5. 3. Applicazioni in tema di messa alla prova in ambito penale militare.

Per quanto riguarda l'istituto della sospensione del procedimento per messa alla prova – introdotto dalla legge n. 67 del 28 aprile 2014 (entrata in vigore il 17 maggio 2014) e disciplinato, sotto il profilo sostanziale, dagli artt. 168 *bis*, 168 *ter*, 168 *quater* e 657 del codice penale e, sotto il profilo processuale, dagli

artt. 464 *bis* e seguenti del codice di procedura penale e dagli artt. 141 *bis* e 141 *ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – si conferma la costante applicazione di tale modalità alternativa di definizione del processo anche nell’ambito della giurisdizione militare, applicazione sin da subito ritenuta possibile stante il riferimento normativo alla pena detentiva *tout court* e non già specificatamente alla reclusione.

Come noto, con tale legge l’istituto della messa alla prova, già conosciuto in ambito minorile, è stato esteso – sia pure con specifiche peculiarità – ai reati commessi dai maggiorenni e ciò sia al fine di deflazionare il carico dei processi penali, sia per evitare l’ingresso in carcere di soggetti macchiatisi di reati che – per essere sanzionati con pena detentiva edittale non superiore ai quattro anni – non destano un significativo allarme sociale: caratteristica questa che connota molte delle fattispecie delittuose sottoposte al giudizio del giudice militare e commesse, in genere, da soggetti che risultano più opportunamente recuperabili alla società attraverso un percorso che preveda, anziché la restrizione in carcere, prestazioni riparatorie e risarcitorie nei confronti delle persone offese e della collettività.

La previsione dell’affidamento dell’imputato al servizio sociale per svolgere un articolato percorso trattamentale e la previsione della prestazione di un lavoro di pubblica utilità hanno evidenziato l’opportunità di uno stretto rapporto di collegamento tra i Tribunali militari e gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (c.d. U.E.P.E.), analogamente a quanto previsto, in fase esecutiva, per la misura alternativa dell’affidamento in prova di cui all’art. 47 O.P. (quest’ultima misura – rispetto alla quale la messa alla prova presenta alcune affinità – ha trovato, però, per quanto attiene la giurisdizione militare, una specifica regolamentazione nella legge n. 167 del 1983, che ha previsto la

possibilità di affidare ad un Ente militare, anziché all'U.E.P.E, l'appartenente alle Forze Armate che non sia stato posto in congedo).

L'esigenza di garantire, anche all'interno della giurisdizione militare, la più ampia informazione degli utenti e la standardizzazione di un procedimento destinato ad avere, quali possibili fruitori, soggetti che operano su un territorio vasto, quale quello sul quale si estende la giurisdizione dei singoli uffici giudiziari militari di primo grado, è rimasta soddisfatta grazie alla possibilità di sottoscrivere, analogamente a quanto verificatosi presso l'Autorità giudiziaria ordinaria, protocolli di intesa tra i Tribunali militari e gli U.E.P.E. interessati.

A tal riguardo, si segnala l'esperienza del Tribunale militare di Verona – autorità giudiziaria militare presso la quale l'istituto in parola ha trovato la più ampia applicazione – che ha proceduto, con ottimi risultati, a stilare tali intese con l'U.E.P.E. di Verona e Vicenza.

Tale positiva esperienza, tuttavia, non ha riguardato tutto il territorio nazionale, tanto che dal Tribunale militare di Roma viene evidenziata una certa difficoltà di gestione del numero, sempre più consistente, di richieste di sospensione del processo con messa alla prova, che assorbe una fetta significativa del carico di lavoro dell'Ufficio del gup di quel Tribunale. Ciò a causa della non ottimale collaborazione mostrata da alcuni U.E.P.E. locali, i quali, a seconda dei casi, non hanno risposto ai solleciti di trasmissione dei programmi di trattamento o delle relazioni conclusive della Cancelleria del gup, così imponendo rinvii dell'udienza lesivi delle esigenze di efficienza dell'amministrazione della Giustizia e della ragionevole durata del processo; dall'altro, hanno provveduto a elaborare i suddetti programmi di trattamento solo a seguito di rinvio, da parte del gup, della prima udienza di trattazione, considerato come una sorta di ammissione implicita del rito, così invertendo l'ordine logico stabilito dal c.p.p., che impone al Giudice di decidere

sull'ammissione della messa alla prova solo sotto forma di valutazione positiva del programma di trattamento previamente concordato dall'imputato con l'U.E.P.E.

Tale variegato panorama che caratterizza le diverse realtà giudiziarie militari, rende ancora estremamente attuale e impellente quanto a suo tempo sollecitato dal Consiglio della Magistratura militare, con delibera di *plenum* del 14 giugno 2016, vale a dire l'emanazione, da parte del Ministro della Difesa – previa attribuzione a tale Autorità del relativo potere regolamentare da parte del legislatore – di un decreto analogo a quello adottato in data 8 maggio 2015 dal Ministro della Giustizia, atto a consentire l'adozione di specifiche convenzioni tra i Presidenti dei Tribunali militari a ciò delegati e gli Enti militari disponibili a recepire al loro interno imputati militari il cui procedimento innanzi all'A.G.M. sia stato sospeso per messa alla prova: intervento tanto più necessario, tenuto conto della centralità della prestazione del lavoro di pubblica utilità all'interno dell'istituto in parola, prestazione che ad oggi risulta possibile rendere solo presso quegli Enti, civili, con i quali siano state stipulate convenzioni dai Presidenti dei Tribunali ordinari e secondo modalità fissate da tali convenzioni; prestazione che, come dimostrato dall'applicazione della legge n. 167/1983, ove resa presso strutture militari e secondo modalità concordate con le autorità militari, consentirebbe di dare più puntuale e specifica soddisfazione alle esigenze risarcitorie proprie del consorzio militare e di garantire le particolari finalità rieducative connesse allo *status* di militare.

Merita una segnalazione, infine, una vicenda di particolare rilevanza processuale, riguardo alla quale si è delineata una difformità di valutazioni tra il giudice dell'udienza preliminare e il giudice dibattimentale. La questione concerne i rapporti tra l'istituto della messa alla prova e il procedimento di applicazione pena (c.d. patteggiamento), con particolare riguardo alla

ammissibilità o meno di quest'ultimo procedimento nella ipotesi di decadenza dalla messa alla prova.

Secondo una prima prospettiva interpretativa, fatta propria dal giudice della udienza preliminare, l'istituto previsto dalla legge n. 67 del 28 aprile 2014 si colloca, all'interno del codice di procedura penale, nell'alveo dei riti speciali, trattandosi di un procedimento alternativo rispetto al rito ordinario, instaurato per scelta dell'imputato; sul piano sostanziale, invece, esso è inquadrato nell'ambito delle cause di estinzione del reato, effetto che si consegue con l'esito positivo della prova, quale contropartita offerta dall'ordinamento rispetto alla mancata celebrazione del processo. Il nuovo istituto, pertanto, pur avendo effetti sostanziali, è connotato da un'intrinseca dimensione processuale e costituisce un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio ordinario, nel corso del quale il giudice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Su tali premesse e in mancanza di una specifica disposizione di raccordo del rito alternativo della applicazione della pena su richiesta con la sospensione del procedimento con messa alla prova, vale a dire in assenza di un'espressa previsione di convertibilità dell'un rito nell'altro, il gup ha ritenuto preclusa la possibilità di coltivare o ripercorrere altre strade di definizione alternativa del giudizio, una volta che l'imputato abbia optato per il modello procedimentale della sospensione del procedimento con messa alla prova.

Si è al riguardo aggiunto che tale preclusione appare confermata dal Legislatore che, con riguardo ai riti alternativi, si è limitato a disciplinare la sola convertibilità del rito abbreviato condizionato, in caso di rigetto della richiesta, in quello di applicazione pena.

Il Tribunale, pur condividendo alcune delle argomentazioni dal giudice per

l'udienza preliminare, ha ritenuto tuttavia, di dover dare la prevalenza al più generale principio di favore per i riti alternativi, operante nel nostro sistema processuale penale, e su tale premessa ha ritenuto ammissibile il rito alternativo del patteggiamento in caso esito di negativo della prova.

Si è, in particolare, ritenuto che fosse ammissibile il patteggiamento, nonostante la mancanza di una espressa disposizione disciplinante la conversione della messa alla prova in applicazione della pena, per la risolutiva ragione che, nel caso di specie, non si configurerebbe, a ben vedere, una conversione del rito, bensì si delinea una ipotesi di estinzione del procedimento di messa alla prova. Il codice di rito, al riguardo, stabilisce all'art. 464-*septies* che, con la dichiarazione di esito negativo della prova, il processo *riprende il suo corso*. Con ciò si deve intendere che il procedimento penale riprende dal punto in cui il sub-procedimento è iniziato, che è senz'altro un punto anteriore al termine ultimo fissato dal legislatore per la richiesta di applicazione di pena, cioè la presentazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 421, comma 3, e 422, comma 3, dello stesso codice. La conversione di un rito in altro rito presupporrebbe, invece, che un sub-procedimento, ancora pendente, si trasformi in un altro sub-procedimento. In questo caso, all'esaurirsi di un sub-procedimento segue, invece, l'aprirsi di un nuovo e distinto sub-procedimento.

Si è, altresì, rilevato che la giurisprudenza secondo la quale vi è il divieto di conversione di un rito alternativo in altro rito alternativo origina dall'arresto delle SS.UU., sentenza n. 12752 del 1994, che si riferisce, però, a un caso di vera e propria conversione, cioè all'ammissione all'applicazione di pena disposta *nel corso* di un giudizio abbreviato. Le sentenze che hanno fatto applicazione di questo principio giurisprudenziale non hanno, invece, escluso che, una volta esauritosi con esito negativo il sub-procedimento relativo a una richiesta di accesso ad un rito alternativo, possa essere proposto un diverso rito

alternativo. Si è, al riguardo, citata la sentenza della sez. III, n. 4184 del 19.10.2016, relativa ad un caso in cui l'imputato, dopo il diniego di applicazione pena dovuto al mancato consenso del P.M., aveva effettuato la scelta del rito abbreviato. In tale sentenza, la Suprema Corte, pur avendo evidenziato che fosse precluso (stante il divieto di conversione dei riti) all'imputato richiedere in sede d'appello l'applicazione di pena già richiesta in primo grado, non ha però in alcun modo statuito che non fosse possibile accedere al giudizio abbreviato dopo l'esito negativo dell'istanza di patteggiamento.

Infine, si è evidenziato come vi siano sentenze del giudice di legittimità che ammettono esplicitamente la possibilità di addivenire a un rito alternativo dopo l'esaurimento delle attività processuali relative alla richiesta di accesso ad altro rito. Le sentenze rispettivamente della sez. II n. 10462 del 8.1.2016 e sez. IV n. 45838 del 12.9.2017 ammettono esplicitamente che possa addivenirsi al rito abbreviato dopo il diniego del P.M. di prestare il consenso a una richiesta di applicazione di pena da parte dell'imputato.

5. 4. Principio del *ne bis in idem* e sanzioni disciplinari alla luce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'applicazione degli stessi da parte della Corte di Cassazione.

In occasione della precedente inaugurazione dell'anno giudiziario militare era già stata evidenziata la tematica dell'applicabilità del principio del *ne bis in idem*, previsto dall'articolo 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nelle ipotesi di pendenza di un procedimento penale nei confronti di un militare che risulti essere stato precedentemente sottoposto, per lo stesso fatto, a giudizio disciplinare, definito con l'irrogazione della sanzione della consegna, consistente nella privazione della libera uscita fino a un massimo di sette giorni consecutivi (art. 1358, comma 4, del codice

dell'ordinamento militare) o della consegna di rigore, che comporta il vincolo di rimanere, per un periodo massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare o nel proprio alloggio (art. 1358, comma 5, dello stesso codice).

In particolare, si era dato conto dei principi enunciati sul tema dalla Corte di Strasburgo (a partire dalla sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens ed altri c. Italia) in base ai quali, ai fini del riconoscimento del divieto di *bis in idem* contemplato dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, è necessario che si sia in presenza di un medesimo fatto storico e di sanzioni *sostanzialmente* entrambe penali, indipendentemente dalla diversa natura formalmente attribuita a una di esse, non escludendosi, in linea di principio, la legittimità dello svolgimento parallelo di due procedimenti, purché sussista tra loro una “*connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta*” e sempre che le risposte sanzionatorie siano il “*prodotto di un sistema integrato che permette di affrontare i diversi aspetti dell'illecito in maniera prevedibile proporzionata, nel quadro di una strategia unitaria*” (Corte EDU, Grande Camera, sentenza 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia).

Nell'ambito del diritto nazionale, è intervenuta sul tema la Corte Costituzionale (con sentenza 31 maggio 2016, n. 200) che, proprio con riferimento alla definizione del concetto di *fatto storico* ai fini di cui si tratta, ha precisato che devono considerarsi non soltanto la condotta posta in essere dall'imputato, ma anche l'evento e il nesso di causalità e che pertanto, “*sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in una dimensione empirica...*”.

La stessa Corte di Strasburgo era pervenuta alla conclusione, sulla base dei suddetti principi, che la sanzione della consegna abbia natura non soltanto

formalmente ma anche sostanzialmente disciplinare, in considerazione del fatto che l'applicazione di tale misura disciplinare presuppone, in primo luogo, la violazione di disposizioni poste a presidio degli specifici interessi di una formazione sociale ristretta, quale la compagine militare, e non ai fini della tutela *erga omnes* di valori primari dell'intera collettività.

La tematica in questione è divenuta di ancor maggiore rilevanza pratica a seguito del venir meno della c.d. “pregiudiziale penale” *ex art.* 1393 del codice dell'ordinamento militare, ad opera dell'art. 15 della legge n. 124 del 7 agosto 2015 e, da ultimo, della novella di cui all'art. 4, comma 1, lettera t) del d.lgs. n. 91 del 26 aprile 2016, che, nel confermare la concreta e ordinaria possibilità di avviare, proseguire e concludere il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto fatti per i quali in tutto o in parte procede l'Autorità Giudiziaria, definisce quali siano le infrazioni disciplinari più gravi per le quali l'Autorità competente debba necessariamente, salvo casi particolari, attivare il procedimento disciplinare, indicando tra tali infrazioni di maggior gravità quelle sanzionabili con la consegna di rigore *ex art.* 1362 del codice dell'ordinamento militare o con sanzioni di stato, *ex art.* 1357 dello stesso codice; e prevedendo, quali casi particolari di deroga, quelli “*di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare*”, ovvero quelli per cui “*all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare*”.

Appare auspicabile che, di fronte a situazioni di particolare complessità e/o rilevanza, il Comandante di Corpo faccia ampio ricorso a tale facoltà di sospensione del procedimento disciplinare. Non può sottacersi, infatti, che la necessaria “normata speditezza” del procedimento disciplinare mal si concilia con l'inevitabile minore conoscenza dei fatti e delle prove, meglio analizzabili

nell'ambito di un giudizio in cui soccorrono sia più ampi strumenti d'indagine, sia più complete garanzie difensive.

Un giudizio disciplinare che fosse successivamente “smentito” dall'esito del giudizio penale potrebbe esporre, infatti, il Comandante di Corpo a possibili rischi di contenziosi amministrativi e/o civili per il ristoro dei danni subiti dal militare sanzionato, in conseguenza delle serie ripercussioni sulla progressione di grado dello stesso.

Al riguardo, pare interessante osservare che neppure la “ricostruzione di carriera” *ex art. 1394 del d.lgs. n. 66/2010*, a cui si procede secondo le disposizioni dettate dall'art. 921 dello stesso decreto, (anche) in caso di “*annullamento del procedimento disciplinare non seguito da rinnovazione*”, garantirebbe al militare, in assenza di un ricorso amministrativo, la tutela della propria progressione di carriera. Si noti, infatti, che nella fattispecie, al di là dell'apparente “rassicurante ampiezza letterale” della norma, essa si limita a garantire il solo “*rimborso delle spese di viaggio e soggiorno documentate sostenute a causa del procedimento medesimo*”. In altri termini, se anche vi fosse, a seguito di una sentenza irrevocabile di assoluzione del militare, un nuovo procedimento disciplinare *ex art. 1393, comma 2 del d.lgs. n. 66/2010*, che si concludesse con l'annullamento, da parte del Comandante di Corpo, della sanzione precedentemente inflitta in pendenza del giudizio penale, la summenzionata “ricostruzione di carriera”, prevalentemente orientata a sanare la naturale progressione economica del militare attraverso la rivalorizzazione dei periodi di sospensione dal servizio, non avrebbe alcun effetto ristoratore sui danni subiti dal militare per una mancata “progressione di grado”.

Nel corso dell'anno 2017 sono state depositate le motivazioni di una importante pronuncia sul tema del *ne bis in idem* tra sanzione disciplinare e sanzione penale, da parte della Corte Suprema di Cassazione. Trattasi, in particolare, della sentenza n. 9184/2016, pronunciata in data 15 dicembre 2016 dalla II Sezione penale della Suprema Corte e depositata il 24 febbraio 2017.

Con tale sentenza è stata esclusa la violazione del divieto di *bis in idem* di cui all'art. 649 c.p.p. – così come interpretato alla luce dell'art. 4 Prot. n. 7 CEDU e della rilevante giurisprudenza della Corte di Strasburgo, di cui si veda in particolare la sentenza della Grande Camera, 15 novembre 2016, *A e B c. Norvegia* – in un caso in cui un detenuto, a seguito della rottura del vetro di una finestra della casa circondariale in cui era ristretto, aveva subito, in applicazione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), l'infrazione della sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune, per la durata di cinque giorni; e, contemporaneamente, era stato sottoposto a giudizio penale, per i medesimi fatti, con l'imputazione di danneggiamento.

Tale pronuncia ha consentito di ribadire a quali condizioni il sistema domestico del c.d. “doppio binario” sanzionatorio possa risultare conforme alle indicazioni scaturenti dalla CEDU e dalla Corte di Strasburgo.

Nel corso del giudizio penale, il competente giudice di merito aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere in ordine al contestato reato, dal momento che l'imputato aveva già subito, per gli stessi fatti, una sanzione disciplinare che, alla luce degli ormai noti tre *criteri Engel*² (necessari, per la

² Si tratta dei criteri elaborati dalla Corte E.D.U. nella sentenza emessa, in data 8 giugno 1976, nel caso *Engel c. Paesi Bassi*. Il primo di tali criteri riguardante la qualificazione giuridica operata dalla legislazione nazionale; il secondo, concernente la natura della misura che non deve essere connotata da esclusive forme di compensazione pecuniaria, ma deve esprimere una rilevante

costante giurisprudenza della Corte EDU, al fine di stabilire la *matière pénale*) doveva ritenersi sostanzialmente penale: di conseguenza, la celebrazione di un procedimento penale per un fatto già sanzionato in sede disciplinare doveva ritenersi preclusa, in quanto contraria al divieto di *bis in idem* ex art. 649 c.p.p., coerentemente con quanto affermato dalla Corte europea in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 CEDU.

A seguito del ricorso proposto dal Procuratore Generale, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del giudice di merito, rinviando alla Corte d'Appello competente per un nuovo giudizio penale.

In premessa, i giudici di legittimità, dopo aver osservato che l'obbligo di interpretazione adeguatrice da parte del giudice domestico non riguarda ogni pronuncia della Corte EDU, ma esclusivamente i casi in cui la decisione dei giudici europei costituisca "diritto consolidato" ovvero assuma la forma di una "sentenza pilota", hanno riconosciuto che, in tema di *ne bis in idem*, il diritto convenzionale è ormai pervenuto a un coerente e (per ora) definitivo approdo con la sentenza della Grande Camera, 15 novembre 2016, *A e B c. Norvegia*, sicché in questo caso ci troviamo senz'altro di fronte ad una interpretazione "consolidata" dell'art. 4 Prot. n. 7 CEDU, idonea a vincolare il giudice interno.

In particolare, nella richiamata decisione della Grande Camera *A e B c. Norvegia*, si è, per un verso, affermato che, ai fini dell'individuazione della "materia penale" rilevante ai sensi dell'art. 4 Prot. n. 7 CEDU, devono essere utilizzati gli stessi criteri definiti dalla giurisprudenza di Strasburgo per gli artt. 6 e 7 CEDU, i c.d. *criteri Engel*; per altro aspetto è stata esclusa la incompatibilità assoluta del sistema del c.d. "doppio binario" sanzionatorio – peraltro adottato da un gran numero di Stati aderenti alla Convenzione – con

afflittività connaturata al tipo di pena e al suo necessario effetto deterrente; il terzo, infine, attinente alla serietà e alla gravità delle conseguenze passibili dall'accusato.

l'art. 4 Prot. n. 7 CEDU, richiedendosi, però, per il rispetto del principio del *ne bis in idem* convenzionale, che tra i diversi procedimenti, avviati davanti a diverse autorità per il medesimo fatto, sussista una “*sufficiently close connection in substance and in time*”. A tal fine, la *Grande Chambre* ha indicato alcuni fattori in base ai quali è possibile, per il giudice interno, stabilire se tra i diversi procedimenti vi sia, in effetti, uno stretto collegamento, valutando:

- se i diversi procedimenti perseguono scopi differenti e hanno ad oggetto differenti aspetti della medesima condotta illecita;
- se la pluralità di procedimenti risulta prevedibile dal soggetto al momento del compimento dell'azione;
- se le diverse autorità procedenti interagiscono adeguatamente, in modo tale da evitare, per quanto possibile, ogni duplicazione nella raccolta e nella valutazione della prova;
- se le sanzioni già irrogate nel primo dei procedimenti vengono tenute in debita considerazione dall' autorità ancora procedente, così da garantire una complessiva proporzionalità della “sanzione integrata”.

Riguardo alla connessione temporale, la Corte europea – dopo aver escluso la necessità di un vero e proprio parallelismo tra i diversi procedimenti – ha precisato che “*la contiguità temporale deve essere sufficientemente stringente, in modo da proteggere l'individuo dal rischio di essere esposto, per un tempo indefinito e incerto, a procedimenti iniziati e protratti oltre ogni tempo (...), anche quando il sistema penale nazionale preveda la possibilità di un sistema integrato, composto da separati procedimenti amministrativi e penali*”.

Sulla base di tali criteri la Corte di Cassazione, con riferimento alla riconducibilità della sanzione disciplinare in esame, di cui all'art. 39 Ord. Pen., alla “materia penale” alla luce dei *criteri Engel* elaborati dalla Corte di

Strasburgo, ha dato risposta positiva in ragione della “significativa gravità” dell’esclusione del detenuto dalle attività in comune, esclusione che, in effetti, “rende la detenzione particolarmente afflittiva”, tanto da richiedere, per la sua applicazione, addirittura una autorizzazione medica.

In secondo luogo, il Giudice di legittimità ha ritenuto sussistente la “*sufficiently close connection in substance*”, richiesta da *A e B c. Norvegia*, in considerazione, innanzitutto, delle diverse finalità della sanzione penale e di quella disciplinare, giacché la prima avrebbe una funzione generalpreventiva (dissuasione dalla commissione di identiche condotte da parte di altri soggetti) e specialpreventiva (specifica rieducazione del condannato), mentre la seconda svolgerebbe la più ristretta funzione di garantire e ripristinare l’ordine interno violato, in tal caso dell’istituto penitenziario; inoltre, la pluralità di procedimenti – ha proseguito la Corte – risulta senza dubbio prevedibile dal soggetto agente, essendo questi a conoscenza delle norme relative ai diritti e doveri dei detenuti all’interno dell’istituto e, dall’altro, obbligatoriamente consapevole della rilevanza penale della contestata condotta, in virtù del principio in base al quale *ignorantia legis non excusat*; inoltre, i due procedimenti, disciplinare e quello penale, presenterebbero adeguate interazioni, dal momento che l’Organo di disciplina dell’istituto penitenziario può sospendere il giudizio dinnanzi a sé, quando un’informativa di reato sia trasmessa alla autorità giudiziaria in ordine al medesimo fatto. Infine, i giudici di legittimità hanno ritenuto sussistente anche una “*sufficiently close connection in time*”, dal momento che i due procedimenti, pur non paralleli, sono “temporalmente contigui”, essendosi il giudizio disciplinare concluso contestualmente all’avvio di quello penale.

La Suprema Corte ha però rivolto, in conclusione, una raccomandazione ai giudici del rinvio, richiedendo loro, perché si possa effettivamente ravvisare nel concorso della sanzione disciplinare e di quella penale un “compendio

sanzionatorio integrato”, che, in caso di positivo accertamento della penale responsabilità dell'imputato, venga tenuta in debita considerazione, nella commisurazione della pena, la sanzione disciplinare già inflitta ed eseguita.

I principi affermati dalla Suprema Corte nella citata sentenza offrono importanti spunti di riflessione in ordine alla compatibilità del doppio binario sanzionatorio, penale e disciplinare, con riferimento ai procedimenti penali instaurati nei confronti di militari, in ordine a determinati fatti in relazione ai quali – come oggi è consentito dalla normativa in vigore – si sia celebrato e nel frattempo definito il procedimento disciplinare, con una sanzione particolarmente afflittiva, tale da poter essere ricondotta alla c.d. “materia penale” rilevante ai sensi dell’art. 4 Prot. n. 7 CEDU.

Si ritiene che le indicazioni della Corte possano trovare, infatti, piena applicazione anche nei rapporti tra sanzione disciplinare e sanzione penale in ambito militare, con particolare riferimento alle sanzioni di corpo della consegna semplice e della consegna di rigore, dato che l’applicazione fatta dalla Suprema Corte dei *criteri Engel* con riferimento alla riconducibilità della sanzione disciplinare di cui all’art. 39 Ord. Pen. alla “materia penale”, in ragione della “*significativa gravità*” dell’esclusione del detenuto dalle attività in comune, che “*rende la detenzione particolarmente afflittiva*”, sembra poter essere pianamente trasposta anche alle sanzioni disciplinari sopra citate, previste dal codice dell’Ordinamento militare. In merito appare senz’altro meritevole di approfondimento – anche da parte della dottrina – lo studio circa la reale afflittività della sanzioni disciplinari della consegna con le modalità di cui all’art. 1361, comma 4, del Codice dell’ordinamento militare e della consegna di rigore di cui al successivo art. 1362, comma 3. Sarebbe, inoltre, utile una attualizzazione della normativa in questione, che tenga conto del fatto che, ai sensi dell’art. 741 del d.P.R. n. 90 del 2010, quasi tutto il personale militare

risulta ormai escluso dalla fruizione della libera uscita. Particolare rilievo, inoltre, assume l'interpretazione della Suprema Corte del criterio cronologico della *connection in time*, per cui è necessario, al fine di non incorrere nella preclusione del *ne bis in idem*, che i due procedimenti, disciplinare e penale, anche se non contestuali, siano quantomeno “temporalmente contigui”. Ne deriva l'enorme rilevanza, anche sotto tale profilo, della instaurazione e della definizione del procedimento penale entro tempi tali da consentire di ritenere soddisfatto tale criterio della contiguità temporale.

E' evidente che un giudizio penale che si protragga per diversi anni e si concluda a distanza di un notevole lasso di tempo rispetto a quando è intervenuta la sanzione disciplinare, renderebbe piuttosto arduo, se non impossibile, far ritenere che ci si trovi di fronte a una “sanzione penale integrata”, piuttosto che a una vera e propria duplice sanzione dell'*idem factum*, come tale preclusa in base ai principi della Corte EDU, come fatti propri e applicati dalla Corte di Cassazione.

In ogni caso, un almeno parziale rimedio potrebbe essere rappresentato dalla opportuna considerazione, da parte del giudice penale, nell'esercizio del prudente apprezzamento che deve condurre alla determinazione della entità della pena, della sanzione disciplinare già inflitta al militare ed espiata dallo stesso, in accoglimento dell'invito rivolto ai giudici del merito dalla Suprema Corte nella sentenza citata. Solo in tal modo, infatti, appare possibile scongiurare il rischio prospettato dal giudice Pinto de Albuquerque nella lunga e articolata *dissenting opinion* alla sentenza della Grande Camera, A e B c. Norvegia, di una “*politica punitiva del moderno Leviatano (basata su procedimenti multipli, strategicamente connessi e posti in essere con lo scopo di raggiungere il massimo effetto repressivo possibile. (...) Una politica che potrebbe risolversi in una storia infinita di due o più procedimenti condotti*

progressivamente o successivamente contro lo stesso individuo sulla base degli stessi fatti...secondo un approccio assai distante dalle note radici storiche del ne bis in idem e dalla sua consolidazione come principio del diritto internazionale consuetudinario”.

5. 5. Questione di legittimità costituzionale del reato di ingiuria militare di cui all’art 226 c.p.m.p.

Come molti di voi ricorderanno, questa Corte Militare di Appello, con diverse ordinanze pronunciate nel corso dell’anno 2016, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 226 c.p.m.p. che sanziona l’ingiuria tra militari, per contrasto con gli artt. 3 e 52 della Costituzione, nella parte in cui sottopone a sanzione penale condotte del tutto estranee al servizio o alla disciplina militare o, comunque, non afferenti a interessi delle Forze Armate dello Stato, che, ove poste in essere da soggetti non appartenenti alle Forze Armate, non sono più previste dalla legge come reato, per effetto del disposto dell’art. 1, lett. c), del d.lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, che ha abrogato l’art. 594 c.p. disciplinante l’omologo reato di ingiuria comune.

Nel settembre del 2017 la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 215 successivamente depositata il 12 ottobre 2017, ha dichiarato non fondata tale questione di legittimità costituzionale.

Nelle ordinanze di rimessione si rilevava, in particolare, che l’art. 226 (norma che prevede un reato di ingiuria identico, quanto alla descrizione della fattispecie tipica, rispetto al reato che era previsto dall’art. 594 c.p.) punisce, sia ingiurie attinenti a interessi riconducibili al servizio o alla disciplina militare, sia ingiurie che non abbiano tale connotazione. Quando sussiste, peraltro, una differenza di grado fra offensore ed offeso, l’applicazione dell’art. 199 c.p.m.p.

consente di ricondurre all'art. 226 solo le condotte commesse per cause estranee al servizio od alla disciplina militare (o comunque non realizzate nelle condizioni previste dallo stesso art. 199), in quanto altrimenti sarebbero applicabili i reati contro la disciplina militare, di insubordinazione con ingiuria ed ingiuria ad inferiore (art. 189 e 196 c.p.m.p.).

Di conseguenza, mentre per le condotte per le quali sia ravvisabile una correlazione con gli interessi militari può ritenersi giustificata la scelta del legislatore di mantenere una tutela penale, ciò non potrebbe valere per le condotte ingiuriose che siano del tutto prive di qualsiasi connotazione di militarità, che non derivi dalla mera qualità del soggetto attivo e del soggetto passivo del reato. In tale caso risulterebbe evidente, secondo il giudice rimettente, una disparità di trattamento rispetto ai cittadini, non militari, cui siano attribuite le stesse condotte, con violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e del principio di democraticità cui deve ispirarsi l'ordinamento delle Forze Armate, di cui all'art. 52 Cost.

La Corte Costituzionale, dopo aver rilevato, in premessa che l'art. 226 c.p.m.p. è applicabile anche ai fatti offensivi del bene della disciplina militare e che le ordinanze di rimessione non chiedono, pertanto, la caducazione dell'intera previsione incriminatrice, ma invocano una pronuncia che ne dichiari l'incostituzionalità nella parte in cui la stessa sottopone a sanzione penale condotte del tutto estranee al servizio e alla disciplina militare, ha osservato che la *“manipolazione così suggerita risulterebbe di non poco momento”*, in quanto obbligherebbe a circoscrivere l'area di applicazione dell'art. 226 c.p.m.p. con formule analoghe a quelle contenute nell'art. 199 c.p.m.p.

Quanto alla contestata lesione dell'art. 3 Cost., il Giudice delle Leggi ha osservato che non può essere considerata irragionevole la scelta legislativa di mantenere nell'area del penalmente rilevante l'ingiuria tra militari, quand'anche

i fatti ingiuriosi si rivelino privi di un nesso con la disciplina e il servizio militare, in quanto *“ogni eventuale disparità di trattamento tra militari e civili va ovviamente valutata alla luce della peculiare posizione del cittadino che entra (attualmente per propria scelta) nell’ordinamento militare, caratterizzato da specifiche regole ed esigenze”* e *“non risulta affatto irragionevole imporre al militare una più rigorosa osservanza di regole di comportamento, anche relative al comune senso civico, quali quella di non recare offesa all’onore o al decoro di altri soggetti inseriti nel medesimo ordinamento”*.

In definitiva, secondo la Corte Costituzionale, continuare a punire l’ingiuria fra militari corrisponde, oltre che all’esigenza di tutela delle persone in quanto tali, anche all’obiettivo di tutelare il rapporto di disciplina inteso come insieme di regole di comportamento, la cui osservanza è strumentale alla coesione delle Forze Armate e, dunque, a esigenze di funzionalità delle stesse.

La civile convivenza tra militari, soprattutto (ma non solo) nei luoghi militari, costituisce un presupposto essenziale per la coesione delle Forze Armate e la Corte si ritiene costretta a rilevare *“sia il permanere di episodi di ‘nonnismo’, pur dopo l’eliminazione della leva obbligatoria, sia l’insorgenza di ingiurie di natura sessista, a seguito dell’accesso delle donne al servizio militare”*.

In ultimo, la Corte ha rilevato che l’eventuale accoglimento delle questioni di legittimità sollevate, determinando l’assorbimento delle vicende ingiuriose nella sfera civilistica e “privata” dei contendenti, avrebbe, tra i suoi non trascurabili effetti, anche quello di impedire al Comandante di Corpo di avanzare richiesta che si proceda penalmente nei confronti del militare resosi responsabile del fatto. La decisione della Corte Costituzionale è stata oggetto di commenti dottrinali che, per un verso, hanno evidenziato come la sentenza della Corte attribuisca rilievo alla “specialità” del mondo militare e a quelle che

potrebbero essere definite le sue “regole di vita”, ritenute atte a giustificare anche alcune vistose distinzioni di trattamento, dal punto di vista sanzionatorio, tra militari e “civili”. In particolare, è stato osservato che la conservazione della “specialità” si giustifica laddove essa si riveli strumentale rispetto a determinati interessi meritevoli di tutela, ma, nel caso di specie, la disparità di trattamento può comunque dar vita a un certo sconcerto, derivante dalla constatazione che condotte del tutto corrispondenti a quelle ormai depenalizzate in ambito “civile” determinano, invece, la possibilità di incriminazione innanzi all’Autorità giudiziaria militare.

In senso adesivo è stato osservato che la Corte in precedenti decisioni aveva affermato, al fine di confermare la legittimità costituzionale di norme penali incriminatrici applicabili al militare, in rapporto di specialità rispetto a corrispondenti norme penali comuni, che nei reati militari è sempre insita una offesa al servizio o alla disciplina. In questo caso è andata oltre, in quanto non si trattava soltanto di giustificare l’esistenza di una fattispecie speciale, ma di giustificare la perdurante sussistenza di un illecito penale divenuto “esclusivamente militare” in conseguenza dell’abrogazione della originaria corrispondente fattispecie comune.

La Corte ha, in definitiva, ritenuto, di riaffermare una “specialità” della normativa penale militare e ha ribadito la necessità di una tutela penale per la adeguata protezione del bene dell’onore nell’ambito militare: nemmeno la dedotta violazione del principio di uguaglianza rende pertanto costituzionalmente illegittime le sanzioni penali che, per i fatti di ingiuria, sono attualmente limitate ai soli rapporti tra militari.

La pronuncia della Corte è stata, quindi, ritenuta condivisibile in quanto, se uno dei diritti fondamentali dell’individuo è quello alla protezione, in condizioni di parità rispetto a tutti gli altri, della propria dignità umana e sociale, lo

strumento giuridico deputato principalmente alla tutela di tale bene è costituito proprio dalla fattispecie penale dell'ingiuria, pur se attualmente la suddetta fattispecie penale è prevista soltanto dalla legge penale militare.

In ultimo è stato acutamente rilevato che dietro la constatata maggiore attenzione ai doveri di comportamento non si celerebbe (solo) uno speciale bisogno di tutela della vittima, bensì la reale ragione che giustifica la disparità, ovvero esigenze di natura strettamente pubblicistica, connesse alla tutela della disciplina militare da parte del Comandante di Corpo, che, tramite il potere insindacabile di proporre richiesta di procedimento, può mantenere il necessario controllo dei subordinati, con la necessaria flessibilità valutativa.

L'esigenza "speciale" che viene salvaguardata, a seguito dell'intervento della Corte, avrebbe, quindi, una natura politico-organizzativa, estranea al profilo sostanziale della tutela dei beni giuridici individuali: la fuoriuscita dell'ingiuria militare dal codice penale militare, con il rassegnare la valutazione sulla sanzione (pur civile) al (solo) militare offeso, avrebbe comportato un fattore di potenziale scompensazione sulla coesione dei reparti. Nell'ottica di un sistema penale militare tendente a realizzare – come prospettato dalla Corte – una tutela dei beni individuali da fenomeni allarmanti, quali il nonnismo e il sessismo nelle caserme, occorrerebbe individuare incriminazioni *ad hoc*, calibrate sulle peculiarità della convivenza militare.

Il controllo del rispetto del parametro costituzionale di eguaglianza di trattamento si è presentato qui con connotati molto diversi dal consueto, perché distorto e relativizzato dalla valutazione circa la possibile irragionevolezza delle scelte normative di portata generale. Se si ritiene che irragionevolmente il legislatore abbia disposto una depenalizzazione a tappeto dell'ingiuria, senza selezionare contesti sensibili a cui è esposta la dignità della persona da continuare a presidiare con la sanzione penale, potrebbe non apparire più così

irragionevole che un settore speciale venga sottratto a una simile falciatura, e non si potrebbe sostenere il contrario neppure se si facesse notare che un tempo il “linguaggio da caserma” costituiva un fattore quasi scriminante, mentre ora diviene una peculiarità incriminatrice. In conclusione, non si può, comunque, che salutare con evidente favore il principio posto dalla Corte Costituzionale a fondamento della sentenza adottata, quale evidente testimonianza della peculiarità dell’ordinamento militare, caratterizzato da specifiche regole ed esigenze, per usare le stesse parole della Corte, delle quali, aggiungiamo noi, appare, quindi, doveroso che continui ad essere interprete il giudice militare, in ragione della specifica conoscenza e esperienza maturata in tale ambito, anche in considerazione della sua particolare composizione mista.

5. 6. Rilevabilità di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, della competenza per connessione del giudice ordinario rispetto al giudice militare, quale difetto di giurisdizione, ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.p.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3975/2014, in un caso di connessione sussistente tra il più grave reato comune di violazione di domicilio e quello militare di abbandono di posto, comportante l'attribuzione della competenza per connessione per entrambi i procedimenti al giudice ordinario, a norma dell'art. 13, comma 2, c.p.p. (in base al quale la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare), aveva precisato che *“nel caso in esame non ricorre un' ipotesi di difetto di giurisdizione rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento a norma dell'art. 20 c.p.p., posto che il reato di abbandono di posto giudicato dal Tribunale militare è oggettivamente un reato previsto dal c.p.m.p.. L'eccezione proposta rientra invece nell'ambito delle questioni attinenti alla competenza per connessione specificamente prevista dall'art. 13*

c.p.p., comma 2, alla quale è applicabile la disciplina generale sulla rilevabilità della incompetenza prevista dall'art. 21 c.p.p., comma 3, secondo cui l'incompetenza per connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal precedente comma 2, vale a dire prima della conclusione dell'udienza preliminare. Nel caso in esame è pacifico che l'eccezione di incompetenza per connessione del giudice militare non è stata formulata nel corso dell'udienza preliminare ma soltanto nel giudizio di primo grado, con conseguente preclusione per intervenuta decadenza”.

Recentemente, però, la stessa Corte, con la sent. n. 56699/2017, ha diversamente risolto la questione, senza peraltro dare conto del citato precedente, ed ha affermato che, nella “*ipotesi di reati militari connessi ai reati comuni di cui ad un procedimento instauratosi, in parallelo, dinanzi al giudice ordinario, ove il reato comune sia più grave di quello militare, si determina, ex art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., l'attrazione dei reati militari nella giurisdizione ordinaria, e, pertanto, l'autorità giudiziaria militare nell'eseguire la verifica della propria giurisdizione, che logicamente precede ad ogni altro tipo di indagine rimesso alla cognizione del giudice, avrebbe dovuto rilevare la carenza della propria "potestas judicandi" in favore di quella del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. pen. pen.*”.

Nello stesso senso – e in termini ancora più espliciti – la Suprema Corte si è pronunciata con la sentenza del 24 agosto 2017, n. 47926, affermando che “*la dedotta inammissibilità dell'eccezione perché non prospettata all'udienza preliminare, ma soltanto col ricorso per cassazione, confligge con la natura di questione rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo e di conseguenza altrettanto liberamente deducibile dalle parti senza doversi attenere al rispetto di determinate e rigide scadenze processuali. L'art. 20 cod. proc. pen., infatti, impone al giudice la verifica della giurisdizione quale*

adempimento necessario e logicamente anticipato rispetto ad ogni altra indagine su questioni ad esso devolute, verifica da condursi in base ai fatti oggetto dell'imputazione e da rinnovarsi in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio, con la conseguente declaratoria di difetto di giurisdizione qualora i presupposti fattuali e normativi subiscano mutamenti rispetto all'accusa originaria col progredire del corso del processo (Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, Sommer e altri, rv. 239185). Né alcuna norma del codice di rito impone alle parti l'onere di sollevare la relativa questione entro un determinato momento processuale a pena di inammissibilità di una deduzione successiva”.

Nell'attesa che il rilevato conflitto riguardante l'interpretazione dell'art. 13, comma 2, c.p.p., venga auspicabilmente portato all'esame delle Sezioni Unite, appare opportuno richiamare le riflessioni già espresse, qualche anno fa, in questa stessa sede, in ordine alla ipotesi di rilevazione, da parte del giudice militare, di un procedimento connesso, per reati comuni, dinanzi al giudice ordinario (essendo, peraltro, ovvio che tale questione abbia assunto un particolare rilievo dopo che le Sezioni Unite hanno riconosciuto che le regole sulla competenza derivante dalla connessione non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della giurisdizione – sent. n. 27343/2013).

In una simile ipotesi non sussiste, a ben vedere, un effettivo difetto di giurisdizione. Il giudice militare ha, infatti, giurisdizione per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate (art. 103, comma 3, Cost. e art. 263 c.p.m.p.) e quando sussiste la connessione con un reato comune egli, in realtà, riconosce il difetto della propria competenza solo in virtù della *vis attractiva* del procedimento che si svolge dinanzi al giudice ordinario (contrariamente a quanto accade quando vi sia un difetto “originario” di giurisdizione, come nelle

ipotesi in cui il fatto per cui si procede non configuri un reato militare, ovvero l'imputato non sia appartenente alle Forze Armate).

In tal senso sembra deporre chiaramente anche il tenore letterale dello stesso art. 13 c.p.p., sia nella rubrica (connessione di procedimenti di "competenza" di giudici ordinari e speciali), sia nel testo del secondo comma, in base al quale non la giurisdizione, ma *"la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario"*.

Pertanto, se i rapporti fra procedimenti connessi, su cui hanno cognizione il giudice ordinario e militare, vengono correttamente ricondotti a una questione di competenza, deve trovare applicazione l'art. 21, comma 3, c.p.p., secondo cui l'incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione della udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1. Ciò significa che, a prescindere dalle ipotesi del giudizio direttissimo o immediato, non essendo previsti altri casi in cui manchi, nel processo penale militare, l'udienza preliminare, dopo la conclusione di questa non potrà più essere invocata la trasmissione degli atti, per connessione, al giudice ordinario.

La suddetta tesi ha il pregio, inoltre, di assicurare il rispetto del principio di ragionevole durata del processo, e di un criterio di economia processuale, essendo del tutto incongruo che il difetto di competenza per ragioni di connessione possa essere invocato nel corso del dibattimento di primo grado, o addirittura nel giudizio di appello e fino in cassazione, con il conseguente annullamento della sentenza di primo o di secondo grado e la vanificazione delle attività processuali compiute fino a quel momento.

Tale soluzione può giustificarsi – e appare, anzi, in tal caso doverosa – nell'ipotesi in cui il giudice militare abbia iniziato il procedimento penale nel

difetto dei requisiti previsti dall'art. 103 Cost. (e, quindi, al di fuori dei limiti della propria giurisdizione), ma non quando tali limiti siano stati correttamente rispettati e la ragione del difetto di competenza del giudice militare derivi soltanto dalla connessione, in un caso, cioè, in cui il reciproco rapporto fra giudice ordinario e giudice militare non è difforme da quello che si verifica quando i procedimenti connessi appartengono alla diversa competenza, per materia o per territorio, di più giudici ordinari.

Merita sottolineare che la limitazione secondo cui la connessione opera solo quando il reato comune è più grave di quello militare, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - 25 ottobre 2005, Maldera – è stata introdotta dal legislatore al fine di *“privilegiare il giudice militare specializzato, anche per la particolare composizione collegiale che lo caratterizza”*.

Inoltre, la stessa Corte Costituzionale (ord. 23 dic. 1998, n. 441) ha affermato che *“con riferimento ai rapporti fra procedimenti per reato comuni e militari non può dirsi imposto dal principio di ragionevolezza un assetto normativo che, in vista dell'interesse dell'imputato a un (del tutto eventuale) simultaneus processus, travalichi in ogni caso i limiti entro cui ordinariamente si esercitano le due distinte giurisdizioni”*. La Corte Costituzionale, in tale decisione, sembra quindi confermare la tesi secondo cui il difetto di competenza del giudice militare determinato dalla connessione non appare equiparabile a un effettivo difetto di giurisdizione, e ciò anche con riguardo ai limiti temporali di proponibilità della relativa eccezione.

6. Innovazioni legislative rilevanti per la giurisdizione militare.

6. 1. Modifiche al codice di procedura penale introdotte dalla c.d. “Riforma Orlando”.

La legge n. 103 del 23 giugno 2017, comunemente nota come "Riforma Orlando" in materia di giustizia penale, ha introdotto nell'ordinamento penale italiano una serie di norme volte a garantire una più ampia partecipazione della vittima del reato ai procedimenti penali originati da una denuncia della stessa. È stato, in tal senso, modificato l'art. 335 del codice di procedura penale, al fine di consentire alla persona offesa dal reato di chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale originato da una sua denuncia o querela, decorso il termine di sei mesi dalla presentazione della stessa, purché ciò ovviamente non pregiudichi la segretezza delle indagini. Parimenti si è intervenuto sull'art. 408 del codice di rito, al fine di estendere da 10 a 20 giorni il termine concesso alla stessa persona offesa per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero e chiedere la prosecuzione delle indagini.

Tale termine è stato esteso a 30 giorni nei casi di furto in abitazione o con strappo.

6. 1. 1. L’impugnazione del decreto di archiviazione per nullità dinnanzi al Tribunale monocratico.

Tra le modifiche più significative si registra l'introduzione di una sanzione di nullità del provvedimento di archiviazione, mediante l'inserimento di un nuovo articolo 410 *bis* nel codice di procedura penale, conseguente alla mancata emissione dell'avviso di archiviazione nei confronti della persona offesa, all'ipotesi in cui l'archiviazione venga disposta prima della scadenza del termine

entro il quale la persona offesa ha facoltà di prendere visione degli atti o prima della scadenza del termine concesso alla stessa per la presentazione dell'opposizione. Una volta proposta opposizione, altre due ipotesi di nullità del decreto di archiviazione sono previste nel caso in cui il giudice non si pronunci sulla ammissibilità dell'opposizione presentata dalla persona offesa o dichiarare la stessa inammissibile al di fuori dello specifico caso disciplinato dall'articolo 410, comma 1, del codice di rito.

In tutte tali ipotesi l'interessato, entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica al fine di far valere la nullità dell'atto.

Tale ultima previsione ha riproposto il problema, per la verità non nuovo, dell'immediata e automatica applicabilità nel processo penale militare di tale istituto del reclamo e della competenza a pronunciarsi in ordine allo stesso del Tribunale militare in composizione monocratica, in immediata integrale applicazione dell'articolo 410-*bis* c.p.p., in virtù del richiamo operato, in via generale, dall'art. 261 del codice penale militare di pace; o se, in alternativa, impregiudicata l'applicabilità dell'istituto del reclamo anche al processo penale militare, la competenza a pronunciarsi in ordine allo stesso sia da riservarsi al Tribunale militare in composizione collegiale e mista, cioè con la presenza di due magistrati togati e di un giudice militare, imposta dall'art. 2 della legge n. 180 del 1981, successivamente trasfuso nell'art. 54 del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare.

A tale questione ha fornito una prima risposta il Consiglio della Magistratura Militare con una recente deliberazione, n. 6273 adottata al *plenum* del 12 dicembre 2017, a seguito di un quesito sollevato proprio dal Presidente di questa Corte.

Con tale deliberazione, l'Organo di autogoverno della nostra magistratura ha ritenuto di dover dare una indicazione di segno negativo in ordine alla possibilità di attivare un organo *ad hoc*, in composizione monocratica, affinché si pronunci in merito al reclamo proposto dalla persona offesa avverso il decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari.

In particolare, il Consiglio, dopo aver preliminarmente rilevato che si è in presenza di una forma di gravame, attribuita alla competenza del Tribunale, che non presenta alcun parallelo con le figure del gip e gup, quali giudici monocratici già conosciuti e operanti nel processo penale militare, osserva che la possibilità di istituire un Tribunale militare monocratico in seno al giudizio penale militare ha da tempo costituito oggetto di interventi giurisprudenziali, tanto ad opera della Corte Suprema di Cassazione, quanto da parte della Corte Costituzionale, in particolare a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo n. 51 del 1988 e della legge n. 479 del 1999, con i quali è stato introdotto il Tribunale in composizione monocratica nel processo penale ordinario, senza alcun riferimento alla giurisdizione militare. In quel caso, la soluzione della Suprema Corte fu di segno negativo e ad avviso del Consiglio della Magistratura Militare anche riguardo al tema attuale possono essere riproposte le stesse considerazioni all'epoca utilizzate dal giudice di legittimità, in base alle quali, in assenza di riferimenti normativi atti a legittimare tale estensione, occorre mantenere l'elemento differenziale e specializzante rappresentato dalla presenza nel collegio giudicante di un giudice militare. Diversamente, a proposito delle figure del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare, la mancata operatività di tali organi avrebbe *"impedito in radice al processo penale militare di modellarsi sullo schema di quello ordinario, sia pur alla luce delle sue specificità e nel rispetto del principio di complementarietà fissato dall'articolo 261 c.p.m.p."*. Ecco che

allora il Consiglio della Magistratura Militare ritenne opportuno intervenire con una deliberazione d'urgenza, datata 22 luglio 1989, con la quale i Presidenti dei tribunali militari vennero invitati a provvedere immediatamente, ai sensi dell'art. 7 *bis* dell'ordinamento giudiziario, alla nomina e al conferimento delle funzioni ai giudici per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare.

Con riferimento, invece, alla possibilità di introdurre nel processo penale militare la figura del Tribunale militare in composizione monocratica, l'Organo di autogoverno della magistratura militare, assunse una posizione decisamente più cauta, lasciando aperta la strada a entrambe le possibili opzioni. Fu poi la Suprema Corte di Cassazione che con le due sentenze del 19 giugno 2000 si pronunciò negativamente in ordine alla possibilità della istituzione del Tribunale monocratico nell'ambito del processo penale militare, sul presupposto della esistenza di una norma processuale specifica, individuata nell'art. 271 c.p.m.p., che prevede la presenza di un ufficiale-giudice in seno al collegio giudicante, come tale divergente e contrastante rispetto alla normativa comune.

Anche la Corte Costituzionale si pronunciò in senso negativo, con l'ordinanza n. 98 del 2001, affermando che *"nei procedimenti davanti al tribunale militare la cui composizione speciale e mista, con la partecipazione di un membro laico, è disciplinata dall'art. 21 della legge 7 maggio 1981, n. 180, non trova applicazione la normativa del codice di rito comune sul tribunale ordinario in composizione monocratica"*. Tale posizione fu poi ribadita nella successiva ordinanza di manifesta infondatezza, n. 147 del 2001 e, infine, con l'ordinanza n. 204 dello stesso anno, con la quale la Corte Costituzionale dichiarò manifestamente infondata la questione relativa all'eccezionale ingiustificata differenziazione ravvisabile tra il rito ordinario e quello militare, in conseguenza della introduzione nel procedimento penale ordinario del Tribunale in composizione monocratica.

Ad avviso del Consiglio della Magistratura Militare le motivazioni addotte a sostegno di tale posizione, in particolare nell'ultima di tali ordinanze emesse dalla Corte Costituzionale, sono direttamente riferibili anche alla nuova disciplina del reclamo della persona offesa avverso il decreto di archiviazione in ragione del fatto che le Alte Corti hanno evidenziato che la previsione di una composizione esclusivamente collegiale e mista per i tribunali militari, pur non rappresentando una soluzione costituzionalmente obbligata, non può essere considerata una scelta legislativa irragionevole, risolvendosi *"in un rafforzamento delle garanzie dell'imputato nel procedimento militare"*.

In conclusione, l'Organo di autogoverno della magistratura militare ha ritenuto che l'applicazione di un Tribunale militare monocratico nel giudizio penale militare, non solo implicherebbe la creazione di una struttura giurisdizionale ignota alla giustizia militare e si porrebbe, inoltre, in aperto contrasto con gli inequivoci pronunciamenti al riguardo della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, mentre l'opposta soluzione della attribuzione di tale competenza al Tribunale militare nella sua ordinaria forma collegiale e mista, pone l'imputato militare in una posizione di privilegio, stante la possibilità di una maggior ponderazione della decisione da parte di un organo collegiale rispetto a un giudice monocratico.

La deliberazione in questione non sembra però aver fugato tutti i dubbi legittimamente insorti in ordine a tale istituto, basati su una serie di motivazioni che possono essere assunte a fondamento di una conclusione di segno diametralmente opposto.

Al riguardo, si osserva che appare corretto prendere le mosse proprio dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che ha avuto modo di pronunciarsi ripetutamente, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 51 del 1998, recante "norme in materia di istituzione del giudice unico di

primo grado", proprio al fine di stabilire i presupposti e i limiti della estensibilità al rito penale militare delle norme introdotte da quel decreto nel processo ordinario. In particolare, la Corte ha evidenziato che *"un equilibrato e dinamico raccordo tra le due regole della specialità e della complementarità postula (...), quando sia in discussione l'applicabilità al rito militare di meccanismi procedurali propri del diritto comune, che sia configurabile una vera e propria lacuna del codice penale militare di pace cui possano supplire - nel silenzio del legislatore - gli specifici istituti del codice di procedura penale, refluenti automaticamente sul primo nel regolare la materia in forza dell'articolo 261 c.p.m.p., (...). Quando invece sia configurabile un insanabile conflitto tra la norma speciale preesistente e la norma generale sopravvenuta, entrambe contemporaneamente vigenti, esso non può essere risolto, in presenza della clausola di salvezza di cui all'inciso iniziale dell'articolo 261 cit., dando comunque e automaticamente prevalenza all'applicabilità della disposizione generale secondo un improprio richiamo del principio di complementarità. Soltanto nell'ipotesi di palese e radicale incompatibilità della disposizione speciale derogatoria con le linee guida del modello accusatorio e con l'opzione garantista in tema di libertà personale cui risulta ispirato il nuovo sistema processuale in riferimento ai valori fondamentali espressi dalla Carta costituzionale, si impone la necessaria risoluzione della divergenza a favore della espansione della norma generale anche nel rito militare"*.

Facendo applicazione di tali principi la Suprema Corte è pervenuta, in quel caso, alla soluzione negativa riguardo alla automatica trasposizione nel rito militare della disciplina ordinamentale e processuale dettata dal decreto legislativo n. 51 del 98 e dalla legge n. 479/1999, riguardante il Tribunale in composizione monocratica, in considerazione della specialità della disposizione ordinamentale dell'articolo 2 della legge n. 180 del 1981, che prevede la

composizione collegiale mista del Tribunale militare, caratterizzata dall'intervento, nella fase del giudizio, di un militare non togato e delle ragioni storiche e pratiche sottese a tale qualificata presenza in ragione della tutela di esigenze proprie dell'ordinamento e del processo penale militare.

Sulla base di questi stessi dettami, appare possibile pervenire alla conclusione che, in ordine al reclamo della persona offesa avverso il decreto di archiviazione, si pronunci un Tribunale militare in composizione monocratica. In questo caso, infatti, ci si troverebbe di fronte a una vera e propria lacuna del codice penale militare di pace, alla quale può offrire supplenza, nel silenzio del legislatore, lo specifico istituto del codice di procedura penale introdotto dalla Riforma Orlando, in virtù del principio di complementarità di cui all'art. 261 c.p.m.p. Invero, la sopravvenuta norma di cui all'art. 410-*bis* del codice di rito, non entra attualmente in conflitto con nessuna altra norma speciale prevista dal codice penale militare di pace, in quanto il nuovo *sub-procedimento* del reclamo della persona offesa avverso il decreto di archiviazione, rappresenta una novità assoluta, tanto per il processo ordinario quanto per quello militare.

Dovendosi, quindi, escludere ogni ipotesi di conflitto tra la norma generale sopravvenuta e una norma speciale preesistente riguardante il processo penale militare, ben potrebbe ritenersi che la lacuna venutasi a determinare nel rito penale militare possa essere automaticamente colmata in virtù del rinvio operato dall'art. 261 del codice penale militare di pace al codice di procedura penale, in applicazione del principio di complementarità tra i due codici.

Si aggiunga che, anche laddove si volesse ritenere regola inderogabile quella riguardante l'articolazione mista del Tribunale militare, in virtù delle specifiche ragioni addotte dalla Suprema Corte di Cassazione nei pronunciamenti sopra citati, deve operarsi, comunque, una distinzione riguardante il limite di fase entro il quale la composizione collegiale e mista

deve considerarsi irrinunciabile. Sempre nelle pronunce su richiamate, infatti, il giudice di legittimità ha fatto riferimento alla necessaria presenza nell'Organo giudicante militare, di un giudice militare non togato, in quanto il suo *"apporto qualificato nel ruolo di esperto della vita dell'ambiente militare nel quale il fatto illecito è stato commesso è stato ritenuto dal legislatore opportuno e non altrimenti surrogabile nel giudizio per integrare le conoscenze prevalentemente tecnico-giuridiche dei giudici professionali"* (Cass. Sez. I, sentenza n. 4488 del 2000). La Corte Costituzionale, dal canto suo, ha affermato la necessità di tenere *"fermi... i poteri di cognizione e di decisione, quale giudice militare monocratico, del giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nei procedimenti speciali di tipo negoziale e a definizione anticipata, quali l'applicazione concordata della pena e il giudizio abbreviato"* (Corte Costituzionale, n. 460 del 1994, richiamata da Cass., Sez. I, 19 gennaio 1996 e Cass., Sez. I, 3 luglio 1995). Da tali arresti giurisprudenziali può chiaramente evincersi che, a giudizio della Suprema Corte, il vincolo della composizione collegiale mista dell'organo giudicante nel rito penale militare esisterebbe solo con riferimento alla fase dibattimentale, e non anche in quella preliminare al giudizio, nella quale ultima invece opera la diversa regola della composizione monocratica dell'organo giudicante, che può spingersi, nei casi di esercizio della facoltà difensiva di richiesta del rito abbreviato, anche a riguardare il pieno giudizio di merito in ordine alla ipotesi accusatoria. In definitiva, si potrebbe ritenere che la previsione in esame, in quanto afferente alle indagini preliminari e alla giurisdizione preliminare, abbia introdotto una nuova attribuzione di tale giurisdizione di fase, che si affianca a quelle del gip e del gup; diversamente, la soluzione che incardina nel Tribunale collegiale la nuova competenza finisce con il coinvolgere, per la prima volta, il giudice collegiale in una attribuzione esclusivamente riconducibile alla attività di giurisdizione preliminare.

6. 1. 2. Concordato in appello.

Tra le novità introdotte dalla Riforma Orlando figura anche la possibilità per le parti di addivenire a una definizione concordata del giudizio in sede di gravame dinnanzi al giudice di appello.

A ben vedere non si tratta di un istituto in precedenza sconosciuto al nostro ordinamento processuale penale, quanto, piuttosto, della reintroduzione di analoga previsione, a distanza di quasi dieci anni dall'abrogazione della norma che la prevedeva. Tale istituto, infatti, figurava tra le originarie previsioni della riforma del codice di rito intervenuta nel 1988 ed era originariamente disciplinato negli artt. 599, commi 4 e 5, e 602, comma 2, c.p.p., la cui portata era stata, nel corso del tempo, dapprima limitata, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 435/1990, aveva circoscritto l'operatività dell'istituto ai casi di cui all'art. 599, comma 1, c.p.p., precludendola per questioni attinenti alla responsabilità; quindi, nuovamente ampliata dalla legge n. 14/1999, che aveva sostituito gli artt. 599, commi 4 e 5, e 602 comma 2 c.p.p., e, in particolare, aveva formulato l'inciso «... *anche al di fuori dei casi di cui al comma 1*» nell'art. 599 comma 4 c.p.p.; e, infine, totalmente abrogata con il decreto-legge n. 92/2008, conv. in legge n. 125/2008, sul presupposto formale – come fu sostenuto in sede di conversione del decreto legge che ne prevedeva l'abrogazione – che esso vanificasse le potenzialità deflattive connesse al patteggiamento della pena nel giudizio di primo grado, inducendo l'imputato a non avvalersi di tale ultimo istituto potendosi riservare un accordo in sede di appello dopo aver sperimentato il giudizio di primo grado nella speranza di ottenere una pronuncia favorevole all'esito dello stesso. E' stato, tuttavia, osservato che a favore dell'abrogazione abbia verosimilmente inciso anche la constatazione che l'istituto conduceva spesso, nella pratica forense, ad accordi “al ribasso” in termini sanzionatori.

Si tratta, evidentemente, di un negozio processuale offerto al vaglio del giudice dell'appello che consente alle parti di accordarsi in merito all'accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello, con rinuncia agli eventuali altri motivi e di indicare al giudice stesso la pena concordata, ove i motivi su cui verte l'accordo comportino una sua nuova determinazione. La funzione di tale istituto è chiaramente di natura deflazionistica, volendosi con esso riconoscere alle parti processuali un ruolo attivo e di maggiore responsabilità, rispondente alla logica del modello accusatorio.

La nuova disciplina, contenuta nell'art. 599-*bis* c.p.p., rubricato "concordato anche con rinuncia ai motivi di appello", nei suoi commi 1 e 3 riproduce integralmente la formulazione del 1988. Al comma 2 dell'articolo in questione, si prevede, tuttavia, una serie di reati che rimangono esclusi dal suo ambito di operatività, nonché l'impossibilità di accedere a tale istituto quando si sia stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; previsione che tende ad accostare maggiormente il concordato in appello al patteggiamento del giudizio di primo grado, la cui natura rimane, comunque, nettamente distinta, essendo il patteggiamento un rito alternativo, esperibile fino all'udienza preliminare e, comunque, non oltre l'apertura del dibattimento, con numerosi benefici, tra i quali la riduzione premiale della pena fino a un terzo che, nel caso del concordato, difetta totalmente (in caso contrario il patteggiamento diverrebbe pressoché inutile), essendo dominante la finalità di contenere massimamente l'alea derivante dal giudizio di appello, che viene in tal modo confinata nei limiti di un vaglio del giudice su un'intesa già raggiunta dalle parti.

Tale esclusione di una serie di reati considerati di maggiore allarme sociale dalla sfera di possibile applicazione del concordato in appello ha fatto sorgere, da parte di autorevole dottrina, dubbi sulla legittimità costituzionale del comma

2 dell'art. 599-*bis* c.p.p., evidenziandosi la possibile manifesta irragionevolezza di un trattamento differenziato in relazione ad un istituto di per sé “neutro” da un punto di vista premiale.

Per quanto concerne il vaglio del giudice, il legislatore ha reintrodotto la disposizione di cui all'abrogato art. 602, comma 2, c.p.p., attraverso l'aggiunta del comma 1-*bis* a tale articolo, prevedendo che durante il dibattimento in appello, il giudice, dinanzi ad un accordo delle parti sui motivi, decida immediatamente quando reputa che il concordato debba essere accolto; in caso contrario dispone che il dibattimento prosegua. Si specifica, poi, che la richiesta e la rinuncia ai motivi sono inefficaci se il collegio provvede in modo difforme, analogamente al secondo periodo dell'art. 599-*bis* comma 3 c.p.p. L'impugnazione in cassazione della sentenza emanata ai sensi degli artt. 599-*bis* e 602, comma 2, c.p.p., costituisce ipotesi residuale, dal momento che la riforma ha incluso l'art. 599-*bis* c.p.p. nel neointrodotto art. 610 comma 5-*bis* c.p.p., per cui i giudici di legittimità possono, dunque, dichiarare *de plano*, «senza formalità di procedura», l'eventuale inammissibilità del ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello.

Un aspetto problematico potrebbe derivare dalla mancata previsione, da parte del legislatore, di una disciplina transitoria. Appare evidente che, trattandosi di un istituto di carattere processuale, non possa che farsi applicazione del principio *tempus regit actum*, per cui l'istituto in questione appare senz'altro esperibile nei procedimenti ancora pendenti in fase di appello al momento della introduzione della previsione normativa o per i quali ancora tale fase non era a quel momento iniziata; mentre i giudizi che già erano pervenuti in cassazione non potranno costituire oggetto di concordato. Tuttavia, nell'ipotesi di un annullamento della sentenza di appello, con rinvio da parte della Corte di Cassazione ad altro giudice di appello, potrebbe ritenersi

praticabile anche un concordato tra le parti, quando la rimessione degli atti alla Corte di Appello comporti la reviviscenza dei più ampi poteri di valutazione nel merito.

Proprio all'inizio di quest'anno – ma data la novità dell'istituto appare, comunque, opportuno darne notizia in questa occasione – l'istituto del concordato in appello ha trovato la sua prima applicazione dinnanzi a questa Corte militare. Nel caso di specie, si trattava di una impugnazione proposta dall'imputato avverso una sentenza di condanna emessa dal giudice del primo grado e le parti hanno concordemente richiesto, in sede di appello, la riduzione della entità della pena inflitta dal primo giudice, nonché la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, esclusa dal Tribunale, con contestuale rinuncia agli ulteriori motivi di appello presentati dalla difesa dell'imputato. La Corte, ritenendo condivisibile tale accordo nei suoi contenuti, ha pronunciato sentenza con la quale, in parziale riforma della pronuncia del primo giudice (della quale è stata, infatti, confermata, l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato) e in accoglimento della richiesta congiunta delle parti, ha ridotto la pena inflitta dal Tribunale nella nuova e diversa misura concordata dalle parti e ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

6. 1. 3. La causa estintiva del reato costituita dall'integrale riparazione del danno.

L'estinzione del reato per condotte riparatorie costituisce una nuova causa di estinzione del reato introdotta con la finalità di ridurre i casi di celebrazione del dibattimento, nella prospettiva di una sempre più incisiva deflazione penale. In estrema sintesi, l'estinzione del reato si delinea tutte le volte che l'imputato abbia riparato interamente il danno mediante restituzione o risarcimento ed

eliminato le conseguenze del reato ove possibile.

Sin dal primo momento l'istituto è stato accostato, in quanto riconducibile alla medesima finalità deflattiva, alle modifiche normative relative alla messa alla prova (causa estintiva del reato) e alla tenuità del fatto (causa di esclusione della punibilità).

Contrariamente ai due istituti sopra citati, però, la procedura estintiva prevista dal nuovo articolo 162-*bis* del codice penale sembra non possa trovare applicazione nel contesto dei reati militari.

Essa, infatti, si applica solo ai reati procedibili a querela e solo ove si tratti di querela soggetta a remissione. Ed è noto che tale condizione di procedibilità non è contemplata per i reati militari, rispetto ai quali opera la diversa, e irrevocabile, condizione di procedibilità della richiesta di procedimento da parte del Comandante del Corpo del militare interessato (*ex art. 260 c.p.m.p.*).

É, altresì, noto che la suddetta condizione di procedibilità, rimessa alla discrezionale valutazione del Comandante di Corpo, concerne reati di lieve offensività. Fatta tale doverosa premessa, si ritiene, tuttavia, allo stato attuale e, quindi, in un'ottica *de iure condito*, che la nuova causa di estinzione del reato possa svolgere un significativo ruolo nell'ambito della giurisdizione militare, potendo indirettamente configurarsi, negli appropriati casi, come uno dei criteri sulla base dei quali il Comandante di Corpo debba valutare se il fatto di reato meriti di essere sanzionato solo disciplinarmente. L'avvenuta e spontanea riparazione del danno, in altri termini, potrebbe fungere da criterio integrativo per stabilire se il fatto, valutato nei suoi complessivi profili di offensività, possa essere sanzionato con le prescritte sanzioni disciplinari, sempre ove rientri, con riferimento ai limiti edittali di pena, nei limiti di esercizio di tale facoltà da parte del Comandante di Corpo.

6. 2. Disposizioni permanenti in materia penale per le missioni militari all'estero.

Nella relazione inaugurale dell'anno scorso, si era dato conto della entrata in vigore, a far data dal 31 dicembre 2016, della legge n. 145 del 21 luglio 2016, disciplinante la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali all'estero.

Si tratta di un compendio normativo con il quale il legislatore ha inteso regolamentare, in modo più organico e unitario, il coacervo di norme precedentemente esistenti in tale materia, che si mostrava come frammentato e scarsamente coordinato.

In particolare, dall'anno 2006 in avanti, il legislatore era intervenuto con una serie di leggi speciali in materia, con le quali aveva sostanzialmente stabilito, reiterando di volta in volta tale disposizione, la generale applicabilità del codice penale militare di pace al contingente militare italiano impegnato in missioni all'estero, in deroga, peraltro, alla previsione di carattere generale contenuta nell'articolo 9 del codice penale militare di guerra che prevede l'applicazione, in via generale, di tale legge penale militare di guerra alle missioni internazionali all'estero. Deve ritenersi, quindi, che il legislatore abbia voluto stabilire, una volta per tutte, quale sia il regime penale militare da seguire nello svolgimento delle missioni internazionali, mostrando chiaramente di preferire la legge penale militare di pace rispetto a quella di guerra, in ciò confermando le scelte operate con le singole leggi di volta in volta emanate nel precedente decennio.

Peraltro, con la previsione dell'art. 2 della legge in questione, è venuta meno anche ogni incertezza riguardo a regime da applicarsi negli intervalli temporali che si determinavano tra l'una legge e l'altra, dal momento che adesso il regime ordinario sarà sempre quello del codice penale militare di pace.

La nuova legge n. 145 del 2016 ha evidentemente inteso riunire, in modo stabile e organico, quella aggregazione di norme sopra indicate, allo scopo di facilitarne la loro applicazione.

L'obiettivo, tuttavia, appare solo parzialmente raggiunto, in quanto permangono notevoli dubbi interpretativi, sia con riferimento al concetto di missioni internazionali, sia con riferimento alla valenza da riconoscersi attualmente all'art. 165 del codice penale militare di guerra, sia con riferimento, infine, ai soggetti ai quali si applica la nuova disciplina.

Da un punto di vista oggettivo, infatti, il legislatore ha ritenuto di dover riprendere il concetto di "missioni internazionali", mutuandolo dalla terminologia già contenuta nei precedenti provvedimenti legislativi succedutisi nel corso dei precedenti undici anni.

Tale concetto deve, però, essere posto in relazione con quello utilizzato dal codice penale militare di guerra ove è presente il termine "corpo di spedizione all'estero", potendosi senza dubbio affermare che si tratta di due concetti non perfettamente coincidenti e sovrapponibili e che il corpo di spedizione all'estero possa avere una estensione oggettiva maggiore rispetto alle missioni internazionali, potendosi dare l'ipotesi in cui venga costituito un corpo di spedizione all'estero, al di fuori delle tre ipotesi rientranti nel concetto di missione internazionale, di cui all'art. 1 della citata legge n. 145. Si fa l'esempio di una missione organizzata nell'ambito di una coalizione internazionale o di un accordo internazionale diversa da quelle indicate in tale articolo, oppure di una missione disposta e realizzata soltanto dal nostro Paese in modo autonomo. In tali casi, si dovrebbe concludere per la inapplicabilità della legge n. 145 del 2016, con conseguente applicabilità delle disposizioni del codice penale militare di guerra nel suo complesso, ai sensi degli articoli 17 e 18 del codice penale militare di pace.

Da un punto di vista soggettivo, dalla lettura dell'art. 19 è dato evincere che il codice penale militare di pace si applica al personale che partecipa alle missioni internazionali all'estero, ove il termine "personale" sembra alludere evidentemente a soggetti legati da un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, e quindi tale da ricomprendere oltre al personale militare anche quello civile, cioè estraneo alle Forze Armate, con la sola esclusione dei soggetti civili che non appartengono ad alcuna pubblica amministrazione e che, comunque, potrebbero entrare a far parte, a vario titolo, delle missioni internazionali: si pensi ai cosiddetti cooperanti, appartenenti ad associazioni non governative. In ogni caso, per tale evenienza, resta naturalmente fermo il principio della assoggettabilità di tali diversi soggetti alla giurisdizione ordinaria, anziché quella militare, ai sensi dell'art. 103 della Costituzione.

Irrisolta sembra essere rimasta la questione coinvolgente la portata e valenza attuale da riconoscersi all'art. 165 del codice penale militare di guerra e, in particolare, al comma terzo di tale disposizione. Secondo la dottrina più accreditata, sulla base di tale previsione normativa deve ritenersi che il titolo quarto del codice penale militare di guerra contenga norme direttamente applicabili a ogni operazione militare armata all'estero, tanto da costituire un vero e proprio *corpus* normativo a se stante rispetto alla sua collocazione topografica e che va ad integrare il codice penale militare di pace, andando a formare, con quest'ultimo, il complessivo quadro normativo penale militare regolamentante le operazioni militari all'estero. Accedendo a tale tesi deriverebbero importanti conseguenze in ordine al riparto di giurisdizione, ordinaria o militare, da attivarsi con riferimento, ad esempio, all'ipotesi di violenze sui civili commessi da appartenenti alle Forze Armate italiane nell'ambito di tali operazioni militari all'estero e di quelle, ancor più complesse, in cui protagonisti di tali fatti criminosi non siano militari italiani, bensì militari

appartenenti a Forze Armate straniere o, in estrema ipotesi, i cosiddetti "*insurgens*" ai quali eventualmente riconoscere la qualità di legittimi belligeranti (prospettiva sempre più rilevante alla luce delle organizzazioni terroristiche esistenti nel panorama internazionale, sempre più articolate e complesse, quali l'Isis).

Un'ultima osservazione merita la disciplina delle fattispecie dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato per i fatti commessi nell'ambito delle missioni internazionali, che vanno ad aggiungersi a quelle già previste, in via generale, dell'art. 380 del codice di procedura penale. Anche in questo caso sono state reiterate le norme preesistenti, di cui, in particolare, al decreto legge n. 421 del 1° dicembre 2001 che, tra le varie ipotesi che potevano dar luogo all'arresto obbligatorio, contemplava anche il reato di ammutinamento di cui all'art. 175 c.p.m.p.. Il legislatore del 2016, nel ripetere i reati in presenza dei quali si può dar luogo a tale misura limitativa della libertà personale, non ha, però, espressamente richiamato l'art. 175, omissione che sembrerebbe da addebitarsi più a una dimenticanza che non ad una precisa scelta, considerata la sostanziale equivalenza, in termini di gravità, di tale crimine rispetto agli altri espressamente previsti dalla norma, per cui appare opportuno un successivo intervento del legislatore al fine di integrare l'elencazione in questione con il suddetto reato.

In conclusione – e in linea più generale – appare ancora più auspicabile che possa riprendere corso il cammino, purtroppo interrotto, della emanazione del cosiddetto terzo codice, recante una riforma organica delle missioni all'estero, di cui si attende il varo da più di quindici anni e il cui testo giace dal 2010 in Parlamento, senza che però sia stato mai portato in Aula per discuterne l'approvazione. Non si dimentichi, infatti, che la legislazione introdotta nel 2002, all'indomani dei noti fatti dell'11 settembre 2001, dettata dall'emergenza di

corrispondere, in via estemporanea, alle nuove esigenze operative, adeguando alle stesse le disposizioni del vecchio codice penale militare di guerra, vedeva come *incipit* la dicitura "*sino all'entrata in vigore di una nuova legge organica sulla materia penale militare*", con la quale si lasciava intendere l'imminenza di tale riforma.

La legge n. 145 del 2016 rappresenta un passo avanti in questa direzione, ma non certamente il punto di arrivo, non potendosi rinunciare a un globale – e si spera imminente – intervento sull'intera materia, atto a coprire, definitivamente e in modo adeguato, quella zona grigia tra pace e guerra, rappresentata dagli interventi militari di pace in territori e in situazioni di conflitto armato, o in situazioni di difesa preventiva della pace rispetto al possibile insorgere di tali conflitti, situazioni tutte comportanti il possibile uso delle armi, benché non integranti gli estremi del "tempo" e dello " stato" di guerra costituente il normale presupposto normativo per l'applicazione della legge penale militare di guerra.

In questa sede non può che ribadirsi l'auspicio che tale intervento – del quale si avverte la necessità anche al fine di fugare i dubbi interpretativi e applicativi rimasti come detto irrisolti anche a seguito della entrata in vigore della legge n. 145/2016 – veda la luce nella nuova legislatura ormai alle porte.

7. Casi rilevanti nell'attività giudiziaria militare.

7. 1. La giurisprudenza della Corte di Cassazione.

7. 1. 1. Delitto di falso strumentale al reato di truffa militare: tra reato comune e reato militare.

Nel corso dell'anno 2017 si sono registrate due importanti pronunce della Corte Suprema di Cassazione che hanno riguardato il tema del falso strumentale alla realizzazione del delitto di truffa posta in essere da appartenenti alle Forze Armate in danno dell'Amministrazione militare. Si tratta della sentenza n. 47926 del 24 agosto 2017 e di quella n. 53607 del 27 settembre 2017.

In entrambi i casi era in contestazione, secondo l'ipotesi accusatoria, la realizzazione di artifici e raggiri tendenti a trarre in inganno i competenti organi amministrativi, consistiti nella attestazione da parte dei militari imputati, nei fogli di viaggio relativi a missioni svolte fuori sede dagli stessi, di circostanze temporali riguardanti i momenti di inizio e di termine della missione stessa non rispondenti al vero e, in particolare, della dilatazione temporale della complessiva durata della missione o di frazioni della stessa.

La Suprema Corte ha innanzitutto confermato, anche nei casi in esame, l'orientamento consolidatosi nel tempo presso la giurisprudenza di merito, confortato dallo stesso Giudice di legittimità, secondo il quale l'elencazione dei documenti contenuta nell'art. 220 del codice penale militare di pace, non esaurisce gli atti militari falsificabili ma consente evidentemente di includerne ulteriori, e tra questi i fogli di viaggio e i documenti di missione, proprio perché rientranti nell'oggetto materiale che caratterizza tale norma penale, per cui la dottrina più autorevole e la giurisprudenza pressoché unanime sono oggi concordi nel ritenere che tale fattispecie incriminatrice punisca la falsificazione di tutti quei documenti per mezzo dei quali il militare viene comandato ovvero

autorizzato a effettuare spostamenti da, verso e nei luoghi militari, ivi compresi quei documenti che, seppur emessi per scopi originariamente diversi, comportino necessariamente anche la personale circolazione del militare (si pensi ai fogli di marcia, la cui funzione originaria è quella di controllare il corretto impiego degli automezzi di proprietà dell'Amministrazione militare).

Al di là di tale aspetto, pur di notevole rilevanza pratica, ciò che merita di essere particolarmente evidenziato di tali pronunce, è l'affermazione secondo la quale la fattispecie del falso militare di cui all'art. 220 c.p.m.p., si caratterizzerebbe per la previsione di un falso esclusivamente materiale e non anche ideologico, dovendosi, in tale ultima ipotesi, inquadrare la condotta criminosa sotto una delle fattispecie incriminatrici previste dal codice penale in materia di reati contro la fede pubblica.

La Corte Suprema di Cassazione, nel ribadire nei casi in esame tale orientamento, si è richiamata, innanzitutto, all'insegnamento offerto dalle Sezioni Unite della stessa Corte in occasione della pronuncia n. 15983 dell'11 aprile 2006, allorquando, nel giudicare dei pubblici dipendenti che si erano allontanati dal luogo di lavoro senza far risultare tale allontanamento attraverso la prescritta marcatura del cartellino, era affermato il principio di diritto in base al quale *"non integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata nei cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, in quanto documenti che non hanno natura di atto pubblico, ma di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica, documenti che, peraltro, non contengono manifestazioni dichiarative o di volontà riferibili alla P.A."*.

Partendo da tale presupposto, la Suprema Corte ha ritenuto condivisibile la valutazione operata da questo giudice dell'appello, nel qualificare la condotta

dell'imputato non come falso riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 220 del codice penale militare di pace, bensì come falsità ideologica commessa in certificati o autorizzazioni amministrative di cui all'art. 480 c.p., reato comune che, essendo meno grave della truffa militare aggravata, non determina l'attrazione alla giurisdizione del giudice ordinario anche della fattispecie di reato militare. Nel caso di specie, tanto i giudici del merito quanto il giudice di legittimità hanno ritenuto decisiva in tal senso la funzione di delegato sindacale svolta dal militare imputato, in relazione alla quale egli si era autocomandato in missione essendo anche comandante del reparto di appartenenza. Ne conseguiva che i fogli di viaggio mediante i quali egli aveva successivamente ottenuto il rimborso delle spese per l'attività svolta in occasione delle missioni, non potevano considerarsi rientranti nella nozione di atto pubblico di rilevanza penale, essendo ad essi estraneo il requisito individuato dalle Sezioni Unite del 2006 sopra citate, del rilievo esterno dell'atto e della sua rappresentatività di un interesse eccedente l'area del mero rapporto di impiego tra ente pubblico e dipendente, in quanto espressivo di una volontà riferibile alle funzioni della Pubblica Amministrazione.

Ora, se le pronunce in esame hanno fatto definitiva chiarezza in ordine alla natura di certificazione amministrativa e non di atto pubblico delle attestazioni compiute dai militari nei fogli di viaggio con i quali gli stessi vengono comandati allo svolgimento di missioni fuori sede, con riferimento specifico alle scansioni temporali che caratterizzano tali missioni, e alla natura di falso ideologico di tali attestazioni non veridiche, non altrettanto può dirsi con riferimento alla non riconducibilità di tali condotte criminose al falso militare di cui all'art. 220 del codice penale militare di pace.

Tale tema coinvolge, più in generale, la natura esclusivamente materiale o anche ideologica del falso contemplato da tale previsione incriminatrice.

In altra circostanza, la Suprema Corte (Cass. Sez. I, sent. n. 14524 dell'8 febbraio 2012) era andata in diverso avviso, riconoscendo la sussumibilità nella fattispecie di reato di cui all'art. 220 del codice penale militare di pace anche del falso ideologico commesso dall'appartenente alle Forze Armate, con riferimento a uno dei documenti rientranti nella suddetta previsione normativa.

A sostegno di tale opzione ermeneutica, si osserva, in particolare, che nel testo della disposizione penale militare e nella relativa rubrica non vengono mai utilizzati i termini “materiale” o “ideologico”, a differenza di quanto avviene nel codice penale comune ove è presente una formale distinzione tra il falso materiale di cui all'art. 476 c.p. e il falso ideologico, di cui al successivo art. 479 c.p. A ciò deve aggiungersi che, secondo l'insegnamento di autorevole dottrina, l'espressione "*formare un atto falso*" contenuta nella fattispecie dell'art. 220 c.p.m.p, ove letteralmente intesa, include anche la falsità ideologica, descrivendo l'azione che consiste nel creare un atto capace di far risultare una realtà diversa da quella vera e perciò falsa, con riferimento a qualsiasi elemento e contenuto dell'atto medesimo. Infine, sempre a sostegno di tale tesi, è possibile invocare quanto espressamente affermato nella Relazione al codice penale militare di pace, laddove, nell'illustrare i fatti rientranti nella previsione dell'art. 220 c.p.m.p., si afferma che "*Devono ritenersi esclusi i fatti commessi dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, i quali – anche se l'agente sia un militare – sono compresi nelle ipotesi contemplate dagli articoli 476 e 479 del codice penale*", vale a dire le norme che puniscono, rispettivamente, la falsità materiale e quella ideologica.

D'altra parte, può ribattersi, che quanto affermato nella Relazione al codice costituisca una ulteriore conferma della esclusione dalla fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 220 c.p.m.p. delle condotte integranti falsità ideologica. E ancora che, a prescindere dalla mancata demarcazione tra falso

materiale e falso ideologico ad opera della rubrica che introduce la fattispecie di reato di falso militare (che non potrebbe, comunque, ritenersi vincolante in ossequio al noto brocardo latino in base al quale "*rubrica legis non est lex*"), la descrizione della condotta materiale contenuta in tale previsione incriminatrice risulta perfettamente sovrapponibile a quella dell'art. 476 del codice penale, che prevede e punisce la falsità materiale, distinguendola e separandola da quella ideologica, contemplata dal successivo art. 479 c.p.

La questione rimane, dunque, ancora evidentemente aperta e sarebbe auspicabile un intervento risolutivo sul punto ad opera delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, attesa la particolare rilevanza di tale aspetto, anche sotto il profilo della unicità o duplicità dei procedimenti penali da instaurarsi e celebrarsi con riferimento a quelle ipotesi in cui il falso riguardante documenti rientranti nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 220 c.p.m.p., consista, secondo il noto insegnamento Manziniano, non nella mancata formazione di un documento, in tutto o in parte, ad opera della persona avente titolo ad esserne l'autore (falsità materiale), bensì nella non veridicità di un documento, pur genuino, derivante dal fatto che chi ha titolo a formarlo attesta in esso cose non rispondenti al vero (Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, VI, n. 1961).

7. 1. 2. La collusione del militare della Guardia di Finanza con estranei al fine di frodare la finanza.

Merita una specifica menzione la sentenza n. 3164, pronunciata, in data 27 settembre 2017, dalla 1^a Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, dato che essa consente di enucleare, con estrema chiarezza, i concetti di "*accordo collusivo*", che costituisce l'anima della condotta del reato di collusione del

militare della Guardia di Finanza con l'estraneo, previsto dall'art. 3 della l. n. 1383/1941, e quello del fine di "*frodare la finanza*", che connota l'elemento soggettivo di tale fattispecie criminosa, che viene qualificato quale dolo specifico.

Come noto, il reato in narrativa configura un delitto a consumazione anticipata nel quale la rilevanza penale della condotta, con conseguente applicazione della sanzione penale, è arretrata al momento dell'intervento del mero accordo collusivo: ciò in ragione della rilevanza attribuita al bene giuridico protetto dalla norma, costituito dalla regolare riscossione dei tributi, oltre che dall'interesse alla "fedeltà" del finanziere, più propriamente dagli interessi finanziari dello Stato, la cui tutela, nello specifico settore, è istituzionalmente demandata alla attività del Corpo.

Dunque, perché sussista il reato militare occorre un accordo tra il militare appartenente alla Guardia di Finanza e l'estraneo, accordo il cui oggetto sia costituito dalla "*frode alla finanza*", la quale, secondo accreditata lezione ermeneutica della Corte di Cassazione, può consistere nell'indicazione o nell'apprestamento di qualsiasi espediente o mezzo fraudolento dotato di potenzialità lesiva dell'interesse protetto.

Tra le ipotesi tipizzate dalla norma incriminatrice – di interesse nel processo di cui alla richiamata sentenza della Cassazione – vi è quella che dà rilievo penale alla condotta del militare della Guardia di Finanza il quale "*collude con estranei per frodare la finanza*": nella fattispecie all'esame della Corte, due finanziari erano accusati di concorso in tale reato per avere colluso con civili, da questi ultimi ricevendo una certa somma di denaro, affinché intercedessero presso un funzionario dell'Agenzia delle Entrate per impedire accertamenti a carico dei detti civili in merito a fatturazioni false e collegata evasione dell'I.V.A.

Il gup presso il Tribunale militare di Roma aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di uno dei due coimputati, con la formula “perché il fatto non sussiste”, osservando che la collusione, pur accertata in ogni suo elemento, non aveva, tuttavia, sortito alcun effetto giacché erano regolarmente intervenuti gli accertamenti dell’Ufficio finanziario, tanto che gli imputati erano stati costretti a restituire le somme percepite, di guisa che, in assenza del risultato perseguito con la collusione, non poteva ritenersi provato il reato.

Secondo il “*dictum*” ricavabile dalla citata decisione dei giudici di legittimità, che hanno dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero, nel caso in questione le ragioni di doglianza illustrate dal procuratore ricorrente – che in principalità attenevano alla consumazione della condotta di reato e in particolare alla circostanza che essa manteneva la sua rilevanza penale anche se la collusione non aveva raggiunto lo scopo – non potevano trovare accoglimento dovendosi escludere la ricorrenza della ipotesi accusatoria «*non già perché non conseguita la finalità collusiva, ma perché la volontà con la quale l’imputato accettò la somma versatagli dall’[estraneo] era quella non già di colludere in suo favore, ma semplicemente di acquisire una utilità millantando una conoscenza inesistente e non provata*».

Questa Corte di merito, con la sentenza n. 100 in data 13 dicembre 2017, concernente la posizione del coimputato che aveva scelto il rito abbreviato e che era stato assolto in primo grado con la formula della insussistenza del fatto, ha fatto concreta applicazione del principio enunciato dalla Suprema Corte, ulteriormente chiarendo che, nel caso in esame, ciò che rilevava, «*attesa la peculiarità della fattispecie in narrativa e il prospettato concorso di norme, [era] verificare non già se risult[ava] conseguita la finalità collusiva, bensì a che titolo l’imputato accettò la dazione del denaro dagli estranei alla G.d.F.*».

Inoltre, la Corte Militare di Appello ha proceduto a operare un raffronto tra

il reato militare in esame, quello p. e p. dall'art. 346 c.p. e quelli di corruzione di cui agli artt. 318 e ss. c.p., rilevando, quale conseguenza processuale sul piano del riparto di giurisdizione, come la condotta effettivamente accertata dal primo giudice *«portava a concludere nel senso che non già di collusione ebbe a trattarsi, bensì di millantato credito e che, comunque, del reato militare contestato non risultava provato l'elemento psicologico»*.

Sul punto la Corte Militare di Appello, dopo aver precisato che *«il dolo del reato comune in questione consiste nella coscienza e volontà di carpire la promessa o la dazione del danaro o altra utilità, millantando credito»*, ha osservato: *«Orbene, non può non evidenziarsi per quel che in questa sede interessa – fermo restando la competenza a giudicare di tale fattispecie di reato della A.G.O. – che “millantare un credito” significa vantare una particolare influenza presso un pubblico ufficiale o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio: dunque, l'estremo materiale del reato p. e p. dall'art. 346 c.p. consiste nell'ottenere, per effetto della millanteria, la dazione o la promessa, per sé o per altri, di denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione. Deve trattarsi di un semplice pretesto, cioè di una falsa promessa: difatti, se effettivamente il denaro servisse per corrompere il funzionario, i soggetti dell'accordo risponderebbero del reato di corruzione, se civili o militari, ovvero, se militari appartenenti alla G.d.F., per l'appunto proprio del reato p. e p. dall'art. 3 legge n. 1383/1941 – ovviamente nello specifico caso, come prospettato nell'ipotesi in narrativa, di collusione con estranei per frodare la finanza, mentre diversamente varrebbero anche per il finanziere le previsioni degli artt. 318 e ss. c.p.»*.

7. 1. 3. Disobbedienza all'ordine di sottoscrivere per presa visione o ricezione di copia di atti che devono essere notificati al militare.

Con riferimento a tale tematica deve registrarsi, nel corso dell'anno 2017, una inversione nell'orientamento della Corte di Cassazione, in un caso in cui era contestata l'inottemperanza all'ordine di sottoscrivere, "per presa visione", il verbale di riunione della commissione di disciplina e, successivamente, l'avviso di conclusione del procedimento. Al riguardo, con la sentenza n. 1522/18, in data 9.11.2017, è stata anzitutto richiamata la precedente sentenza n. 8987 del 2008, con la quale la Corte aveva accolto con favore la tesi accusatoria rilevando che *«il d.P.R. n. 545 del 1986, art. 59 (Regolamento di disciplina militare) stabilisce che il procedimento disciplinare deve svolgersi oralmente in tutte le sue fasi, che vanno dalla contestazione degli addebiti, alla comunicazione, all'interessato, del provvedimento adottato; e tuttavia, l'art. 64, comma 2 dello stesso testo normativo prescrive, nel caso che la sanzione inflitta sia quella della consegna (come nel caso di specie), che vi sia comunicazione scritta al soggetto punito, da trascriversi nella documentazione personale. Ne consegue la necessità di una trascrizione nei documenti personali del militare che legittima la prova scritta della presa d'atto da parte dell'interessato»*.

Secondo il giudice di legittimità tale pregresso orientamento non è, però, mutuabile nella vicenda in esame, in quanto questa si è svolta nel vigore di un mutato quadro normativo di riferimento: al momento del fatto (6.11.2014) vigeva, infatti la disciplina dettata dal d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 che, in relazione al procedimento disciplinare, prevedeva, all'art. 1398, comma quarto, che *«la decisione dell'autorità competente è comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche se l'autorità stessa non ritiene di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione»* e al comma quinto, stabilisce che *«al trasgressore è comunicato per iscritto il provvedimento sanzionatorio*

contenente la motivazione, salvo che sia stata inflitta la sanzione del richiamo».

In forza di tali previsioni, la sanzione della consegna di rigore inflitta all'imputato richiedeva, dunque, la comunicazione per iscritto del relativo provvedimento corredato di motivazione e, a differenza di quanto correttamente era stato ritenuto con la sentenza n. 8987/2008 sulla base della disciplina allora vigente, l'ordine di sottoscrizione per presa visione non era, nel caso ora in esame, funzionale e strumentale alle esigenze del servizio o della disciplina, attenendo ad un atto avente mera natura endoprocedimentale.

Al riguardo, in attesa di un ulteriore esame della questione in sede giurisprudenziale, non può sottacersi che l'art. 1362, comma 8, cod. ord. mil. prevede, per la consegna di rigore, che *“il provvedimento relativo alla punizione è subito comunicato verbalmente all'interessato e successivamente notificato mediante comunicazione scritta. Esso è trascritto nella documentazione personale”*. Tale norma corrisponde pienamente, quindi, a quella di cui all'art. 65, comma 8, reg. disc. mil. (così come, in tema di consegna, l'art. 1361, comma 2, cod. ord. mil., corrisponde all'art. 64, comma 2, reg. disc. mil. e prevede parimenti la trascrizione nella documentazione personale del provvedimento con il quale è inflitta la punizione). Non sussiste, d'altro canto, nell'ordinamento militare, per le situazioni di cui si tratta, una norma che equipari il rifiuto di ricevere l'atto alla effettuata notifica (così come è invece stabilito, ad esempio, dagli artt. 8, comma 1, legge n. 890/1982 e 138, comma 2, c.p.c.) e non sembra potersi negare che l'ordine di sottoscrivere, per presa visione e ricevuta di copia, il provvedimento di inflizione di una sanzione disciplinare (della consegna o consegna di rigore), si riferisca a un adempimento attinente al servizio, così come affermato anche di recente per l'ordine di sottoscrizione relativo alla avvenuta presa visione della scheda di valutazione e delle note caratteristiche. (Cass., Sez. 1, Sent. 12 – 19 dicembre 2014, n. 52957/2014).

7. 1. 4. La natura del profitto nella configurazione del dolo specifico del furto militare.

Meritevole di menzione appare, infine, una recentissima sentenza della I Sezione della Suprema Corte di Cassazione, n. 4966/2018, pronunciata all'udienza del 10 gennaio 2017 ma depositata in data 1 febbraio 2018.

Si trattava di un giudizio celebrato, con il rito abbreviato, presso il GUP del Tribunale militare di Verona che dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato, in ordine al reato di furto militare aggravato, ai sensi dell'art. 230 e 47, secondo comma, cod. pen. mil. pace, sulla base del riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato, sottufficiale dell'Esercito, si era impossessato, al fine di trarne profitto, di tre biciclette, due parcheggiate all'interno e una nei pressi di un *hangar* della caserma sede del Reparto di appartenenza, sottraendole ai rispettivi proprietari, anch'essi sottufficiali in servizio al medesimo Reparto. Il primo giudice riteneva, tuttavia, di poter pervenire al proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ricorrendo i presupposti della speciale causa di non punibilità, sia sotto il profilo della lieve intensità del dolo, sia sotto quello della lieve entità del fatto, avendo l'imputato agito secondo un modello comportamentale improntato allo zelo e alla tutela degli interessi dell'Amministrazione (essendo stato provato in giudizio che l'imputato aveva voluto compiere un gesto provocatorio tendente a evidenziare la scarsa sicurezza dell'*hangar*, a suo avviso tenuto sempre aperto, in violazione delle disposizioni interne), essendo, peraltro, militare dagli ottimi precedenti di servizio ed avendo tenuto una condotta processuale trasparente e corretta.

L'imputato proponeva, quindi, ricorso per cassazione, al fine di ottenere una formula totalmente liberatoria e, all'esito del giudizio, la Corte Suprema pronunciava la sentenza in esame, con la quale rilevava un vizio di violazione di

legge in cui era incorso il primo giudice nella individuazione del profitto quale elemento integrativo del dolo specifico che ha ispirato il soggetto ad agire.

In particolare, il giudice di legittimità, dopo aver osservato in premessa che costituisce approdo pacifico che, nel delitto di furto, il dolo specifico, che si identifica nel trarre profitto dall'impossessamento della cosa sottratta, non è necessariamente rivolto alla realizzazione di un vantaggio economico, ben potendo dirigersi soltanto ad una semplice soddisfazione morale o di qualsiasi altra natura, precisa, però, che nella giurisprudenza di legittimità, secondo un orientamento invero minoritario, confortato da autorevole dottrina, un'eccessiva estensione della nozione di profitto, ricomprendente qualsivoglia utilità, condurrebbe alla *«non consentita dilatazione dell'operatività della norma penale, finendo per vanificare la presenza del dolo specifico, svilendola a connotazione priva di effettiva valenza limitativa della responsabilità. E' stato, perciò, posto l'accento sulla necessità, perché risulti integrato il dolo specifico richiesto dalla fattispecie, che l'azione del soggetto agente sia sorretta dalla finalità di percepire dal bene asportato un'utilità "diretta e immediata" anche se non di carattere patrimoniale od economico»*.

La Corte, quindi, nel caso in esame, ha inteso ribadire, pur in consapevole contrasto col difforme orientamento di diverse altre pronunce di legittimità, il principio di diritto, fissato dalla sentenza della I Sezione in c. Nutu, in base al quale *«il dolo specifico del reato di furto è integrato dalla finalità di percepire dal bene asportato un'utilità diretta, non mediata, anche se non di carattere patrimoniale od economico»*.

A tal fine, la Corte ha fatto leva sul chiaro tenore testuale della norma penale – identico per gli artt. 230, primo comma, c.p.m.p. e 624, primo comma, cod. pen. – : *«si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola [...] al fine di trarne profitto per se o per altri»* (e non genericamente: ... al fine di "trarre"

profitto), evidenziando che la particella pronominale «ne», apposta al verbo rivelerebbe proprio "il nesso di derivazione diretta e immediata" del profitto (perseguito dall'agente) dal bene oggetto della condotta delittuosa e in tal senso tipizza l'elemento psicologico del reato, escludendo, così, dal relativo ambito il perseguimento di ogni generico – e differente – profitto che, invece, in modo "indiretto" e "mediato", possa trarsi dalla complessiva situazione conseguente al compimento della azione da parte del reo. Nel caso in esame – ha rilevato la Suprema Corte – il giudice di primo grado «... *ha espressamente annotato come l'utilità non patrimoniale (l'apprezzamento da parte dei superiori dello zelo e dell'impegno profuso nello svolgimento dei suoi compiti, come pure la riaffermazione della sua insistita presa di posizione in ambito lavorativo sulla custodia dei materiali riposti nell'hangar) costituisse un'utilità riflessa della condotta di impossessamento, l'intenzione di ricavare un vantaggio dalla cosa sottratta non apparendo difatti conciliabile con la condotta globalmente apprezzata (l'aver spostato le biciclette da un posto all'altro della caserma per circa un mese senza mai impossessarsene definitivamente e senza curarsi del rischio che potessero essere fortuitamente ritrovate)*».

Conseguentemente, alla luce di tale ricostruzione e dell'opzione interpretativa adottata con riferimento alla nozione di profitto, la Corte ha ritenuto insussistente o, comunque, non accertata nella condotta dell'imputato la finalità di percepire un profitto immediato e diretto dai beni sottratti, difettando, quindi, la prova dell'elemento soggettivo del delitto contestato all'imputato.

7. 1. 5. In tema di danno dell'Amministrazione militare nei reati di truffa.

Nell'ambito dei reati contro l'Amministrazione militare va segnalata la decisione n. 5106 del 9 novembre 2017 (depositata in data 2 febbraio 2018) con la quale la Corte Suprema di Cassazione ha ribadito la sussistenza della giurisdizione militare, in luogo di quella ordinaria, nell'ipotesi di truffa commessa da militari mediante il conseguimento di retribuzioni in relazione a ore di lavoro straordinario non prestate e di indennità per servizi non svolti, giacché le somme in tali casi percepite si correlano a compiti d'istituto dell'Amministrazione di appartenenza, da considerarsi soggetto passivo della truffa anche qualora le provviste utilizzate per le erogazioni provengano da altro comparto pubblico (nella specie Ministero dell'Interno), in quanto dalla stessa acquisite e destinate al soddisfacimento dei propri fini istituzionali, a prescindere dal loro inquadramento contabile.

Sempre con riferimento ai reati di truffa, occorre dar conto del fatto che sono state confermate le decisioni pronunciate, in sede di rinvio, da questa Corte in materia di reati di truffa concernenti le missioni *forfettarie*. Al riguardo, va ricordato che si era posto lo specifico problema della individuazione della effettiva sussistenza, in tali casi, di un danno economicamente apprezzabile per l'Amministrazione militare. La Corte di Cassazione aveva osservato che, allo scopo, occorreva comparare i proventi conseguiti dal militare per effetto delle sue non veritiere dichiarazioni circa la durata della missione e i compensi che gli sarebbero spettati secondo il trattamento ordinario, calcolati avendo riferimento ai reali parametri temporali della missione come accertati nel corso delle indagini. Ciò in quanto, secondo il principio affermato dai giudici di legittimità, il danno per l'Amministrazione militare risulta ravvisabile soltanto ove i compensi percepiti in concreto dal militare, siano superiori a quelli calcolati

secondo il trattamento di missione ordinario. Si tratta, invero, di una materia delicata, oggetto di indagini e decisioni connotate da una intuibile complessità, in ordine alle quali, peraltro, si registra anche un altro indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che ha portato alla conferma di decisioni di merito in grado di appello in casi in cui l'individuazione della sussistenza del danno per l'Amministrazione militare era stata effettuata tutta all'interno del trattamento di missione *forfettaria*, al di fuori di raffronti con un ipotetico trattamento ordinario. Anche la circostanza della concomitante presenza di opposti indirizzi giurisprudenziali evidenzia la delicatezza del tema e induce a considerare auspicabile una stringente conduzione dell'azione amministrativa di contrasto del fenomeno e, ancor più, ad auspicare una revisione dell'attuale disciplina concernente il trattamento di missione *forfettario*, che lascia spazi per condotte elusive e devianti, dai possibili risvolti penali.

7. 1. 6. In tema di ritenzione di oggetti di munizionamento militare.

Si segnala, poi, per la sua particolarità, una decisione (Cass. Sez. I, n. 24822 del 10 gennaio 2017) in tema di ritenzione di oggetti di munizionamento militare (art. 166 c.p.m.p.), nella quale la Corte Suprema ha affermato che, ai fini della configurabilità del reato contestato, non è necessaria la dimostrazione della sottrazione delle munizioni alle Forze Armate e non rileva la verifica della mancata sottrazione ai Reparti di pregressa appartenenza dell'imputato, o comunque della provenienza da altro reato, essendo sufficiente la consapevolezza che il munizionamento non abbia legittimamente cessato di appartenere al servizio militare. Né, hanno soggiunto i giudici di legittimità, è necessario che la ritenzione riguardi munizionamento specificamente da guerra, purché si tratti di indebita detenzione da parte del militare di oggetti di armamento militare, quali le cartucce cal. 9 *parabellum* che continuano ad

essere tali in quanto in uso alle Forze Armate, nonostante le modifiche legislative apportate con il d.lgs. n. 121/2013, dovendosi prescindere dalla loro qualificazione come munizioni da guerra o da arma comune da sparo.

A tal ultimo proposito, peraltro, la Suprema Corte, dopo aver qualificato per molto tempo la pistola calibro 9 per 19 *parabellum* e il relativo munizionamento, come da guerra, sul presupposto della loro spiccata potenzialità offensiva, nonché della destinazione esclusiva alle forze militari e agli altri corpi armati, ha, invece, intrapreso, più di recente, un diverso e opposto indirizzo, che ha già assunto carattere di continuità (vds. da ultima, Cass. Sez. I, n. 20457 del 6 aprile 2016), ritenendo tali armi e munizioni come comuni da sparo, con la rilevante conseguenza che la loro detenzione illecita debba essere ricondotta alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 697 c.p. e non già a quella di cui all'art. 10 della legge n. 497/1974, essendo il perdurante divieto di acquisto e detenzione delle stesse previsto, per i privati, non in ragione della loro spiccata potenzialità offensiva, bensì funzionale a “*consentire – o per converso escludere – l'immediata riferibilità ... all'azione delle forze armate o di polizia ...dei bossoli dei colpi esplosi da armi corte il cui calibro corrisponda (o viceversa non corrisponda) allo specifico modello della pistola di servizio in dotazione esclusiva ai corpi armati dello Stato*”.

7. 1. 7. In tema di violata consegna.

Riguardo al reato di violata consegna, tematica di particolare rilievo per la sua incidenza sull'ordinato svolgimento dei servizi di istituto, i giudici di legittimità hanno respinto un ricorso dell'imputato con il quale era stata eccepita l'inoffensività della condotta, evidenziando che la violata consegna è un reato di pericolo, per la cui integrazione è sufficiente l'inottemperanza all'ordine di servizio e che la tassatività della consegna ne esige l'osservanza incondizionata,

senza che sia necessario il verificarsi di un ulteriore evento come conseguenza della violazione.

In altra decisione, riguardante il caso di un militare comandato di servizio di pattuglia con un ordine di servizio contenente specifiche disposizioni e che lo aveva interrotto abbandonando a un sottoposto l'autovettura assegnatagli, la Corte di Cassazione ha ribadito che, ai fini della configurabilità del reato di violata consegna, tutte le prescrizioni integranti la consegna hanno pari forza cogente e che è del tutto irrilevante, ai fini dell'esclusione del dolo generico richiesto per l'integrazione del detto elemento soggettivo, il convincimento dell'imputato, più o meno fondato, che la sua condotta, non conforme alle prescrizioni, non possa influire sulla regolarità e sull'efficienza del servizio.

7. 1. 8. In tema di ubriachezza in servizio.

Con riferimento al reato di ubriachezza in servizio (che risulta integrato ove un militare impegnato in servizio, ovvero dopo essere stato comandato per il servizio, venga colto in stato di ubriachezza, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo), i giudici di legittimità (Cass. Sez. I, n. 30694 del 5 giugno 2017) hanno affermato che, trattandosi di fattispecie destinata a tutelare il regolare andamento delle attività militari, è indubbio che lo stato di alterazione per ubriachezza sia in grado di influire negativamente sullo svolgimento del servizio, anche se è accertato mentre il militare si trova comandato in posizione di «reperibilità» con un tempo di approntamento incompatibile con l'adempimento dei propri doveri.

8. La giurisprudenza militare di merito.

Per quanto concerne la giurisprudenza formatasi nel corso dell'anno 2017 presso i Tribunali militari territoriali e la Corte Militare di Appello, quest'ultima con competenza su tutto il territorio nazionale, si reputa opportuno segnalare quelle casistiche che presentano elementi di più significativa rilevanza, sotto il profilo sostanziale e/o processuale, o con riferimento alla particolare ricorrenza del fenomeno criminoso sottostante.

In primo luogo deve evidenziarsi un leggero incremento, in particolare presso il Tribunale militare di Roma, dei procedimenti che hanno avuto ad oggetto reati contro l'Amministrazione militare, nello specifico i reati di peculato e truffa militare di cui agli artt. 215 e 234 c.p.m.p.

Per quanto riguarda il reato di peculato militare, sono stati posti all'attenzione dei giudici militari diversi casi di appropriazione di cedole carburante da parte di sottufficiali che rivestivano la qualità di responsabili della gestione di tali beni per l'ente di appartenenza. Tra questi si segnala, in particolare, la vicenda avvenuta presso un Centro di Rifornimento dell'Aeronautica Militare, caratterizzata per la sottrazione di circa 54.000 buoni carburante, per un complessivo danno patrimoniale arrecato all'Amministrazione militare superiore ai 500.000 euro.

Per quanto concerne il reato di truffa militare, *ex art.* 234 c.p.m.p., numerosi sono stati i procedimenti riguardanti le rilevate assenze di militari dal luogo di servizio a fronte di una loro "ufficiale" presenza sul posto di lavoro, quale risultante dai sistemi di rilevazione elettronica ovvero da quelli di rilevazione manuale delle presenze. Tali casi hanno talvolta registrato difficoltà di formazione della prova in ordine alla effettiva condotta dell'imputato con conseguente assoluzione dello stesso.

Altra tipologia di condotta integrante il reato di truffa è stata quella

commessa, in concorso con civili, mediante l'attestazione di lavori all'interno di un sedime militare, da parte di una ditta civile, lavori in realtà mai eseguiti, con un conseguente danno patrimoniale per l'Amministrazione militare quantificato più di diecimila euro.

Nel corso della recente esperienza giurisdizionale si è posto il problema se ed a quali condizioni possa riscontrarsi una rilevanza penale, tendenzialmente focalizzata sul reato di truffa in danno della Amministrazione militare, nel fatto di militari che, in difetto di previa autorizzazione, svolgano una seconda attività retribuita.

In merito si registra un unico precedente della Corte di Cassazione (sentenza n. 20323 del 2014), nel quale, a conferma della argomentazione posta dagli organi giudiziari militari a fondamento della sentenza di condanna, si è individuato il requisito degli artifici e raggiri nella circostanza che l'imputato non avesse in alcun modo comunicato al Comando di appartenenza l'esercizio di una seconda, e retribuita, attività lavorativa. In tal modo, con il silenzio maliziosamente serbato sul secondo rapporto di lavoro, egli aveva impedito alla Amministrazione di appartenenza di risolvere il rapporto di impiego e interrompere, conseguentemente, la corresponsione degli emolumenti. In particolare, per la Suprema Corte il reato di truffa si è sostanziato nel fatto di avere taciuto *“la sua nuova realtà lavorativa, incompatibile con la protrazione del rapporto di lavoro con la P.A.”*.

Si ritiene di segnalare tale tematica per una ragione molto semplice. La specifica normativa, racchiusa negli artt. 894 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare, pur nel tendenziale presupposto della natura esclusiva del rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche (art. 894), consente al dipendente pubblico di esercitare una seconda attività retribuita e ne disciplina il procedimento, richiedendo a tal fine una istanza di autorizzazione, che può

essere inoltrata o direttamente dal dipendente oppure dal soggetto privato che intenda fruire della attività lavorativa del dipendente.

Tale procedura, quindi, integra una consentita deroga al principio di esclusività del rapporto di lavoro del pubblico dipendente e si riferisce ad ogni e qualsiasi attività che il dipendente pubblico svolga al di fuori dell'orario di lavoro e per la quale percepisca un compenso.

In particolare, si tratta di stabilire se la omessa richiesta di autorizzazione, per il fatto di avere impedito alla Amministrazione militare di esprimersi sulla compatibilità di tale secondo lavoro con l'adempimento dei doveri connessi con lo *status* di militare, configuri gli artifici e raggiri richiesti dal reato di truffa, soprattutto con riguardo alla circostanza che, in tal modo, l'Amministrazione militare è stata privata della facoltà di disporre la risoluzione del rapporto di impiego.

Tale questione è indubbiamente delicata, posto che appare eccessivo far discendere dalla omessa richiesta di autorizzazione l'automatico effetto di considerare la percepita ed istituzionale retribuzione alla stregua di un ingiusto profitto e posto, altresì, che non appare agevole ravvisare il danno, dotato di consistenza economica, a carico della Amministrazione di appartenenza.

In merito si segnala la diversa prospettiva in cui si è mosso un diverso indirizzo dei giudici militari di merito (Tribunale militare di Verona, Sezione I, sentenza n. 71 del 2017), radicata sull'assunto che non possano individuarsi gli estremi del profitto ingiusto e del correlativo danno nella percezione delle retribuzione. Si è, al riguardo, fatto riferimento alla pronuncia delle SS.UU. della Suprema Corte, del 16 dicembre 1998, ove si è affermato che *“una volta accertata l'esplicazione delle attività lavorativa, i singoli ratei di retribuzione costituiscono, in forza della sinallagmaticità dell'instaurato rapporto di*

pubblico impiego, il corrispettivo al lavoratore della pubblica amministrazione”.

Su tali premesse si è, altresì, evidenziato come non appare persuasiva la tesi che individua il profitto-danno nel compenso percepito per il non autorizzato esercizio del secondo lavoro, ritenendosi che lo specifico quadro normativo correli a tale eventualità una sanzione di carattere non penale, consistente nella acquisizione di quanto percepito nel “*conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti* (articolo 53, comma 7, del d.lgs. 30-3-2001 n. 165).

In tale prospettiva si è, infine, sottolineato come permangano, comunque, profili di rilevanza penale, posto che il silenzio serbato dal militare irrualmente impegnato in una seconda attività lavorativa, si configura come violazione di un preciso obbligo giuridico di informazione e impedisce alla Amministrazione militare di valutare se tale seconda attività sia compatibile con i doveri connessi allo stato militare e di imporne, ove sia accertata la incompatibilità, la immediata cessazione, con la conseguenza di una automatica risoluzione del rapporto di lavoro pubblico in caso di omessa ottemperanza.

Nella sentenza sopra indicata il Tribunale militare scaligero ha ritenuto che tali evenienze debbano ricondursi allo schema della c.d. truffa contrattuale, nel cui ambito viene a delinarsi una trasformazione del tipico reato di truffa: da reato istantaneo in reato di durata. Con la conseguenza che l'ingiusto profitto e il correlativo danno debbano essere individuati non nella retribuzione percepita ma nel mantenimento del rapporto di impiego pubblico. In altri termini, si delinea una situazione simile a quella che verrebbe ad esistere nella ipotesi in cui taluno abbia mentito sulla esistenza delle condizioni cui è subordinata la assunzione di un pubblico impiego.

Su tali premesse, si ritiene, in questa sede, doveroso segnalare l'opportunità di una rimediazione legislativa su tale tematica, in modo che sia consentito distinguere, in ragione della natura e della durata della seconda attività lavorativa, tra attività per le quali si attiva il procedimento di risoluzione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione pubblica (articolo 898) e quelle per le quali parrebbe più appropriato una ragionevole e meno incisiva sanzione di carattere disciplinare, da circoscrivere ai casi in cui la Amministrazione di appartenenza ritenga che, ove ne fosse stata debitamente informata, avrebbe concesso l'autorizzazione all'esercizio del secondo lavoro.

Tra i reati contro il servizio si è registrata una certa ricorrenza dei casi di violata consegna commessi da militari impiegati in Roma nell'ambito dell'Operazione "Strade Sicure".

Per quanto attiene ai rapporti di genere nell'ambito delle FF.AA., si segnala un delicato procedimento nei confronti di un sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri in ordine al reato di ingiuria e minaccia ad inferiore, per alcune condotte poste in essere nei confronti di un subordinato donna, con implicazioni della sfera sessuale. Tale procedimento, conclusosi al momento con l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato nel giudizio di appello, ha evidenziato le particolari problematiche talvolta connesse alla emersione di tali fatti nell'ambiente militare, caratterizzato da una schiacciante maggioranza del genere maschile, ancora pressoché esclusiva per quel che concerne le posizioni di comando.

Con riferimento ai reati di ingiuria e diffamazione posti in essere tra soggetti appartenenti alle Forze Armate, si è registrato un significativo incremento – perfettamente in linea con il generale *trend* sociale del Paese – della realizzazione della condotta lesiva dell'onore e della dignità, nonché della reputazione altrui, mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione telematica,

c.d. *social network*.

In tale ambito, con particolare riferimento al reato di diffamazione, si è così posta la questione se sussista la circostanza aggravante del “mezzo di pubblicità”, che determina la procedibilità di ufficio del reato militare previsto dall’art. 227 c.p.m.p., nel fatto commesso comunicando con gli utenti di un gruppo “*Whatsapp*”.

Secondo la giurisprudenza costante del Giudice di legittimità (per tutte, Cassazione sent. n 24431 del 2015), il reato di diffamazione aggravato dal mezzo di pubblicità trova il suo fondamento nella potenzialità e idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una indifferenziata pluralità di persone e a provocare una ampia e indiscriminata diffusione della notizia tra un numero indeterminato di persone.

Nel caso di *chat* scambiate attraverso lo strumento *Whatsapp*, per contro, le espressioni di cui al capo di accusa risultano inviate soltanto al gruppo *Whatsapp* costituito tra un numero definito di persone ammesse al gruppo dal c.d. soggetto amministratore (in un caso specifico all’attenzione del giudice militare, si trattava degli addetti al nucleo radiomobile di una determinata Compagnia Carabinieri). Si è, di conseguenza, ritenuto che i partecipanti a tale gruppo costituissero un numero chiuso e configurassero, nella sostanza, la proiezione virtuale di un determinato contesto spaziale in cui fossero presenti una decina di soggetti. L’azione lesiva, pertanto, si era completamente esaurita all’interno del numero chiuso dei partecipanti al gruppo *Whatsapp* e per tale ragione essa non si è configurata come idonea a provocare quella ampia e indiscriminata diffusione della notizia tra un numero indeterminato di persone, che costituisce l’essenza e la ragione d’essere della specifica aggravante del mezzo di pubblicità.

Un fenomeno piuttosto inquietante – connesso alla diffusione di un utilizzo distorto degli strumenti *social* anche negli ambienti militari – è emerso nell’ambito di un processo riguardante sette Caporal Maggiori del 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore” in Livorno, chiamati a rispondere, tra l’altro, dei reati di ingiuria e diffamazione, in ragione della diffusione delle offese a mezzo del sistema informatico *Whatsapp*, nei confronti di militari pari grado, nel caso in esame vittime di reiterati comportamenti di vario genere umilianti la persona (nudo con schiuma da barba ed altre bevande in testa, posizione prona, esibizione di organi genitali, etc...). Tale processo si è concluso con l’affermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati.

Sempre presso il Tribunale militare di Roma è stato, infine, trattato un caso afferente la fattispecie di reato di cui agli artt. 91 e 93 c.p.m.p., rubricata come “rivelazione di notizie di carattere riservato”, con riferimento alla condotta posta in essere da un sottufficiale dell’Aeronautica Militare, il quale avrebbe rivelato a soggetti terzi non legittimati – in data prossima ma successiva al verificarsi dell’evento – la notizia, asseritamente di carattere riservato, racchiusa nel manifesto passeggeri del volo addestrativo effettuato da un velivolo Falcon 50, relativa alla presenza a bordo del velivolo in questione del Ministro della Difesa, fornendo altresì ai suddetti terzi lo *screen-shot* della nota del giorno delle missioni del Gruppo Volo interessato da tale operazione; tali dati e documenti, in seguito alla divulgazione fatta dal militare, divenivano oggetto di una interrogazione parlamentare e di diversi articoli di stampa che davano ampio risalto alla vicenda in questione.

Il Tribunale ha ritenuto di dover pervenire a una sentenza di assoluzione, sul presupposto della constatata assenza del requisito della riservatezza, in quanto “*Le disposizioni regolamentari in tema di riservatezza vigenti per i voli di addestramento attengono, come evincibile dal testo delle note suindicate,*

oltrech  pacificamente emerso dal complessivo esito dibattimentale, esclusivamente ad una fase anteriore e concomitante all'effettuazione del volo stesso, essendo il divieto di divulgazioni di dati e informazioni inerenti lo specifico volo giustificato esclusivamente in ragione della esigenza di sicurezza del volo stesso; la connotazione di riservatezza delle notizie riguardanti il volo effettuato da un aeromobile di Stato cessa venuta meno l'esigenza di sicurezza ovvero successivamente all'esecuzione del trasporto; finanche per i voli di Stato propriamente intesi,   anzi previsto, in ossequio alla contrapposta esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa, che con cadenza mensile – come disposto dall'art. 12 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2011 – “sono pubblicati nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'indicazione della data di effettuazione, del soggetto destinatario e delle motivazioni”.

Per quanto attiene alla fase del giudizio preliminare sempre presso il Tribunale militare capitolino si segnala il procedimento che ha visto coinvolti numerosi appartenenti a un Nucleo Militare di Protezione (cd. Mar ), imbarcati su una Nave mercantile che solcava acque internazionali a rischio pirateria. Tali militari sono stati condannati con rito abbreviato per violata consegna aggravata, per aver consentito ad alcuni civili presenti sulla nave, durante un turno di vigilanza, di posare con loro in alcuni scatti fotografici, per di pi  imbracciando le armi in dotazione agli imputati.

Meritevole di menzione appare, inoltre, la sempre attuale tematica riguardante il rapporto tra i reati di diserzione e simulazione di infermit  al fine di sottrarsi al servizio militare. Nel corso di procedimenti per il reato di simulazione di infermit , in esito ad assenze dal servizio talvolta protrattesi anche per anni, basate esclusivamente su certificati rilasciati da medici di base e ascrivibili a patologie solo attestate e non integrate dalla prescrizione di

verifiche specialistiche, si è avuta conferma dell'orientamento giurisprudenziale, inaugurato e progressivamente confermato dalla Corte di Cassazione, ai sensi del quali non è configurabile il concorrente reato di diserzione nella ipotesi in cui il reparto di appartenenza del militare abbia preso atto della certificazione sanitaria e attestato nel foglio matricolare, mediante specifica annotazione, che il periodo coperto dalla predetta certificazione sanitaria costituisce aspettativa per ragioni di infermità. L'attestazione in questione, infatti, è da ritenersi equipollente a un provvedimento di autorizzazione all'assenza dal reparto, anche se carpita con dolo, con conseguente esclusione, secondo l'orientamento della Suprema Corte, del reato di diserzione (*ex plurimis*, Cass., Sez. I, 6 marzo 2001, n. 15566, Ambrosio, massima n. 218915; Sez. I, 14 luglio 2006, n. 29105, Musa, massima n. 235272; Sez. I, 2 maggio 2006, n. 18450, Di Felice, massima n. 234465).

In realtà, per lungo tempo i giudici penali militari di merito hanno ritenuto che fosse ipotizzabile il concorso formale tra i due reati, rilevandosi come sia indubbio che colui che si “inventa” una infermità per non adempiere ai suoi obblighi di servizio, per ciò solo si sottrae a tali obblighi senza alcuna valida ragione ed anzi con contegno pretestuoso e fraudolento. Come già osservato, però, ormai l'orientamento della Corte Suprema è andato consolidandosi nel senso opposto anche con le pronunce intervenute sul tema nel corso dell'anno 2017.

Appare opportuno, però, evidenziare come la soluzione affermata sia carica di implicazioni pratiche e potenziale fonte, ove non temperata da opportuni correttivi, di effetti iniqui e sostanzialmente lesivi degli interessi dell'erario. Solo nel caso di un procedimento penale riguardante il reato di diserzione, infatti, è possibile disporre la sospensione della retribuzione nei confronti del militare assente dal reparto, sia pure dopo il decorso di un

ragionevole periodo di protrazione di tale assenza.

Per contro, il procedimento penale per simulazione di infermità non determina l'attivazione, stando a quanto riscontrato nell'ambito dei procedimenti trattati, di alcun provvedimento di sospensione delle retribuzione e sovente si è assistito al paradosso di militari rimasti assenti dal servizio per anni, con il corredo di centinaia di certificati medici, e puntualmente retribuiti. Paradosso che assume vette davvero di assoluta inaccettabilità nel caso in cui, intervenuta la prima condanna per simulazione di infermità, il militare continui a perseverare nella propria condotta criminosa, collezionando una seconda condanna e sempre potendo fare affidamento sulla percezione della busta paga mensile.

Appare plausibile che alla fine vi sia una sorta di rendiconto, per il tramite dell'intervento della Corte dei Conti. Nel frattempo, però, lunghi periodi di assenza dal servizio – talvolta protrattisi per anni – comprovati nel puntuale carattere fraudolento e con l'immane appendice della truffa in danno della amministrazione militare, convivono con la altrettanto puntuale corresponsione degli emolumenti.

Sarebbe, quindi, auspicabile che, negli appropriati casi, l'Amministrazione militare, anziché convertire in puntuali provvedimenti di aspettativa per ragioni di infermità i certificati medici inviati al reparto, si limitasse ad attestare la ricezione dei predetti certificati, senza farli propri e qualificarli come provvedimenti di formale autorizzazione alla assenza dal reparto. In altri termini, si limitasse a prendere atto della mancata presentazione al reparto e differisse al rientro al reparto la corretta qualificazione dei prodotti certificati medici. Con l'ovvia eccezione, ovviamente, delle ipotesi in cui *medio tempore* sia intervenuto un formale provvedimento della autorità sanitaria militare.

Su tale diverso assetto, sarebbe forse possibile per l’Autorità giudiziaria militare contestare anche il reato di diserzione, sotto il profilo di una ingiustificata, e fraudolenta, sottrazione agli obblighi del servizio militare.

Si reputa, infine, opportuno segnalare un procedimento instaurato nei confronti di militari appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, riguardante il reato di peculato militare e falso, in relazione all’indebito utilizzo di auto di servizio poste a disposizione di un determinato soggetto istituzionale, per servizi di accompagnamento, con relativa e strumentale predisposizione di registri, fogli di servizio e di missione contraffatti.

La vicenda in esame, più che per la rilevanza delle questione giuridiche sottese, si segnala perché risulta paradigmatica delle storture che possono venire a determinarsi nell’ambito del riparto tra la giurisdizione militare e quella ordinaria – come meglio si dirà nelle conclusioni – in considerazione dell’attuale assetto normativo dei reati riservati alla competenza del giudice militare, che risulta irragionevole e lacunoso, in particolare a seguito dei vari interventi operati sul codice penale militare in tempo di pace dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato la illegittimità, anche parziale, di alcune previsioni incriminatrici.

Nel caso di specie, si trattava, in particolare, dell’assegnazione e dell’indebito impiego di autovetture e personale del Corpo della Guardia di Finanza, in favore di un *ex* magistrato ordinario, successivamente eletto Deputato della Repubblica. Nel procedimento originariamente instaurato presso l’A.G.O. di Napoli, nei confronti del parlamentare in questione, della moglie dello stesso, e di otto militari della Guardia di Finanza, si contestava di aver disposto abusivamente di personale e autovetture del suddetto Corpo militare, nel corso di un arco temporale di quasi nove anni, al fine di assicurare un servizio di accompagnamento nei confronti della suddetta Autorità.

Il procedimento in questione vedeva, a seguito dell'esercizio dell'azione penale nei confronti dei soggetti sottoposti ad indagini, in ordine ai reati comuni di peculato e falso, l'emissione, nell'ambito del giudizio abbreviato richiesto da sei degli imputati, di una sentenza assolutoria nei confronti di due di essi e della affermazione della penale responsabilità nei confronti degli altri quattro, previo evidente riconoscimento della giurisdizione ordinaria in ordine ai reati contestati. Per gli altri imputati, sia civili che militari, il procedimento è proseguito, invece, nelle forme del rito ordinario e risulta ancora pendente nella fase dibattimentale dinnanzi alla I Sezione del Tribunale ordinario di Napoli (che ha preliminarmente rigettato ogni eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalle difese degli imputati).

Le sentenze di condanna emesse dal gup in sede di giudizio abbreviato nei confronti di quattro dei militari imputati sono state, tuttavia, impugnate dinnanzi alla Corte di Appello di Napoli, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore di quella militare, con conseguente trasmissione degli atti – limitatamente a tali quattro imputati – alla Procura militare di Napoli per le conseguenti determinazioni. Tale difetto di giurisdizione si è fondato sul presupposto del riconoscimento della configurabilità, nei fatti, della fattispecie del reato militare di peculato appropriativo di cui all'art. 215 c.p.m.p. e del reato di falso contemplato dall'art. 220 c.p.m.p.

La Procura militare di Napoli, all'esito dell'approfondita attività di indagine finalizzata a ricostruire nel dettaglio una invero articolata e assai complessa vicenda, si determinava per la richiesta di archiviazione, che veniva conseguentemente condivisa e accolta dal competente giudice militare per le indagini preliminari, sul presupposto della mancata emergenza dagli atti del procedimento della prova di una assegnazione stabile e continuativa di automezzi militari della Guardia di Finanza e del relativo personale a un

soggetto determinato, essendo piuttosto emerso che, con riferimento all'arco temporale oggetto della specifica analisi riservata al giudice militare, il servizio in questione si fosse caratterizzato formalmente per la previsione di una serie di regolamentazioni e limiti tali da precludere l'instaurazione di un rapporto *uti dominus* tra il beneficiario e i beni dell'Amministrazione, contrastando con la nozione di proprietà e di "appropriazione" la destinazione di un determinato bene ad un uso non esclusivo del beneficiario, limitato nello spazio (città di Napoli e provincia) e nel tempo (soli due giorni a settimana e in determinate fasce orarie), così come la finalità istituzionale degli spostamenti e il divieto di consentire l'accesso alla vettura a persone diverse dal beneficiario. A fronte di tali dati formali il giudice ha ritenuto che alcune dichiarazioni rese da soggetti coimputati – come tali da sottoporre al più penetrante vaglio ermeneutico di cui all'art. 197, comma 4, c.p.p. – non potessero ritenersi sufficienti a dimostrare che il servizio si fosse in realtà svolto con carattere di esclusività e stabilità, che peraltro, lo aveva caratterizzato in una fase precedente ormai estranea al giudizio. Su tali basi, quindi, ritenendo non sussistente la dimostrazione dell'avvenuta appropriazione *uti dominus* di beni di proprietà dell'Amministrazione militare ed essendo perciò non configurabile il delitto militare di peculato, previsto nella sola forma appropriativa (a seguito dell'intervento con il quale la Corte Costituzionale, con sentenza n. 286 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del peculato d'uso originariamente contemplato dalla norma), il giudice militare ha ritenuto di dover archiviare il procedimento nei confronti di tali quattro militari imputati.

A rendere la complessiva vicenda ancora più contorta va ricordata la attuale contemporanea celebrazione della fase dibattimentale, nei confronti degli altri imputati che avevano optato per il rito ordinario, dinnanzi alla I Sezione del Tribunale di Napoli, che, come già detto, risulta, peraltro, avere rigettato

ritenendole non fondate, le eccezioni di difetto di giurisdizione sollevate dalle difese degli imputati soggetti a quel giudizio.

La vicenda processuale in questione appare, quindi, fortemente dimostrativa delle conseguenze nefaste dell'attuale configurazione del riparto tra le due giurisdizioni: in definitiva, in relazione a un procedimento nato come unitario, riguardante una decina di imputati concorrenti nella commissione degli stessi reati, alcuni di essi sono stati prosciolti dal giudice ordinario in sede di giudizio abbreviato, altri si trovano attualmente sottoposti alla fase del giudizio dibattimentale sempre davanti al giudice ordinario, altri ancora sono stati dapprima condannati in sede di abbreviato davanti al giudice ordinario ma hanno visto annullata tale condanna in sede di appello, con declaratoria di difetto di giurisdizione della A.G.O. in favore di quella militare, la quale ultima ha ritenuto di dover archiviare tali posizioni sul presupposto della non configurabilità del reato militare.

Se è vero che a proposito dei giudizi è da ritenersi sempre valida la locuzione latina *quot capita tot sententiae*, è altrettanto innegabile che a tale stato di aleatorietà degli esiti del giudizio penale e di contrasto tra le decisioni assunte dai vari giudici, sembra fornire un contributo notevole anche l'assetto attuale della normativa riguardo al riparto tra le due giurisdizioni, ordinaria e militare.

9. Il Tribunale militare di sorveglianza.

Rispetto al precedente anno, il Tribunale Militare di Sorveglianza ha registrato, nel corso dell'anno 2017, un lieve *trend* in aumento riguardo all'attività svolta nell'ambito della esecuzione della pena, sia con riferimento al numero di procedimenti instaurati e di provvedimenti adottati, sia riguardo al numero di detenuti e ai permessi premio rilasciati, mentre il numero dei procedimenti relativi all'espiazione della pena detentiva presso il domicilio, a norma della legge 26.11.2010, n. 199 e succ. mod. è risultato, invece, statisticamente costante.

Al riguardo, deve sottolinearsi che le relative procedure sono state in larga parte attivate dalle Procure militari, in aderenza all'orientamento in *favor rei* per il quale – anche in assenza di iniziativa del condannato *ex art. 656, co.5 c.p.p.* – non si procede alla revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione e si investe direttamente della questione il magistrato di sorveglianza.

Appare importante evidenziare che l'esito delle misure alternative alla detenzione, concesse ai militari condannati si è rivelato sempre positivo – in assenza di revoche delle misure stesse – a dimostrazione della idoneità di tali benefici ad assicurare la funzione rieducativa della pena militare così espia, con particolare riferimento all'affidamento ad Ente militare.

Appare degno di nota che il “Garante Nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà nazionale” (Meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e dei trattamenti o pene, crudeli, inumani o degradanti),³ al termine del suo primo anno di attività abbia espresso opinione favorevole rispetto alla struttura penitenziaria militare di Santa Maria Capua

³ d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 (art.7), conv. con mod. in legge 21 febbraio 2014, n. 10.

Vetere e al trattamento dei militari ivi detenuti.⁴

Per quanto concerne la casistica, si evidenzia una istanza di riabilitazione militare argomentata dal richiedente sul presupposto che la riabilitazione comune non sarebbe stata sufficientemente riparatoria, avendo dato luogo alla cancellazione dell'annotazione matricolare di due sentenze di condanna per reati comuni, solo mediante la sovrapposizione di due righe rosse. Il T.M.S., tuttavia, decideva per l'inammissibilità dell'istanza, ritenendo, per un verso, che il fatto amministrativo dell'annotazione non discendesse esclusivamente da sentenze di condanna e, come tale, non fosse, quindi, dotato del carattere "sanzionatorio" necessario a farlo considerare "effetto penale militare", da estinguersi con la riabilitazione militare; per altro aspetto, osservando che la modalità di cancellazione dell'annotazione non potesse costituire oggetto di ricorso al T.M.S., trattandosi di disciplina amministrativa contenuta in una circolare che, come tale, poteva essere vagliata esclusivamente dal giudice amministrativo.

Per quanto concerne l'Ordinamento penitenziario, deve rilevarsi che, grazie all'andamento piuttosto costante dell'attività procedimentale, nel 2017 il T.M.S. ha potuto rafforzare la propria funzione di vigilanza sulla struttura penitenziaria militare di Santa Maria Capua Vetere.

A seguito di ispezioni approfondite dell'infrastruttura, di incontri mirati con il personale interessato all'erogazione dei servizi vari ai detenuti e di un'analisi concernente le modalità stesse del trattamento penitenziario, sono state così identificate due aree da ritenersi prioritarie per una più completa attuazione dell'Ordinamento Penitenziario, in relazione alla necessità di migliorare le condizioni di esecuzione della pena e al fine di assicurarne appieno la funzione rieducativa.

⁴ Relazione al Parlamento, 21 marzo 2017, pagine 14, 189 e 200.

Trattasi, in particolare, del Lavoro obbligatorio da parte dei detenuti e dell'adozione di un Protocollo riguardante un più incisivo intervento del magistrato di Sorveglianza sull'andamento del processo rieducativo del detenuto.

Riguardo al primo aspetto, si è potuto constatare che l'attività trattamentale viene condotta con impegno dal personale assegnatovi ed è generalmente partecipata dai condannati.

Per assicurare la funzione rieducativa della pena in conformità allo stesso fondamento costituzionale del Paese, l'Ordinamento Penitenziario prescrive che il lavoro dei detenuti sia obbligatorio e remunerato⁵ nella misura di 2/3 di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.⁶ Tuttavia, il lavoro interno dei detenuti non è attualmente consentito.

Al fine di ovviare a tale situazione, si è condotta una valutazione – attualmente pendente presso i competenti organismi del Ministero della Difesa – riguardo alla opportunità dell'introduzione prioritaria del lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione.

In tale area i detenuti potrebbero essere assegnati a servizi che attualmente sono svolti da militari in servizio permanente ovvero affidati in appalto a ditte esterne (servizio bar, ristorazione, pulizie, barberia e minuto mantenimento). Potrebbe anche valutarsi, in considerazione della esistenza, presso la struttura carceraria militare, di un'ampia superficie di terreno incolto, la possibilità di introduzione di lavori agricoli che consentano l'utilizzo dei prodotti della terra coltivata dai detenuti, oltre che finalizzati alla vendita sul mercato, anche per le esigenze di consumo diretto presso il carcere.

⁵ L. 26.7.1075, n. 354, art. 20.

⁶ *Ibidem*, art. 22, co. 1.

In prospettiva, inoltre, la realizzazione delle attività lavorative recherebbe degli evidenti vantaggi quali quelli derivanti:

- da una piena partecipazione dei detenuti all'attività rieducativa, anche mediante la diretta associazione di un reddito con il lavoro svolto;
- dall'acquisizione di professionalità utili al migliore impiego, al tempo del rientro nella società civile;
- dall'assolvimento degli obblighi di risarcimento, restituzione e rimborso relativi tanto al procedimento penale, quanto al mantenimento in carcere, nonché agli obblighi alimentari eventualmente gravanti sui condannati;⁷
- in ultima analisi, anche la riduzione dei costi di gestione del carcere militare per il Ministero della Difesa.

Con riferimento al secondo aspetto, è stato predisposto un Protocollo per assicurare che i magistrati militari di sorveglianza seguano l'andamento del processo rieducativo in tutte le sue fasi, a partire dall'ingresso dei condannati in carcere, mediante visite strutturate ai detenuti e dialoghi con il personale che ne segue quotidianamente la vita in carcere.

Si attende che tale approccio strutturato all'attività trattamentale (unitamente all'eventuale presenza dei condannati in fase di trattazione delle relative istanze di benefici penitenziari) possa consentire una valutazione più completa dell'idoneità della misura detentiva ovvero di quella alternativa, al fine di garantire l'effettivo e pieno reinserimento sociale dei condannati.

⁷ *Ibidem*, art. 24, anche in relazione all'art. 2 (mantenimento).

10. Considerazioni finali.

Ci troviamo alle soglie di una nuova Legislatura, la XVIII della Repubblica Italiana, dato che solo tra tre giorni saremo chiamati, come cittadini, a eleggere i rappresentanti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai quali affidare la guida legislativa del nostro Paese negli anni a venire.

L'occasione appare, quindi, propizia per svolgere alcune considerazioni, anche prospettiche, riguardo al futuro corso della giustizia militare.

La Legislatura che stiamo per lasciarci alle spalle ha visto la presentazione di numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare con i quali si è proposta, in taluni casi, una revisione generale, in senso ampliativo, del concetto di reato militare, al fine di far coincidere lo stesso con la lesione di tutti quegli interessi sostanzialmente e indissolubilmente connessi al consorzio militare; in altri casi, invece, si è prospettato di intervenire, in modo più chirurgico e mirato, sulle più evidenti lacune e discrasie venutesi a determinare nell'ambito del codice penale militare di pace, in conseguenza del mutare dei tempi e del susseguirsi degli interventi abrogativi, spesso parziali, operati dalla Corte Costituzionale.

Non è, in realtà, trascorso molto tempo da quando la senatrice Pinotti, all'epoca non ancora Ministro della Difesa, presentava, nel marzo del 2013, un disegno di legge – rimasto ancora oggi tra i più moderni e funzionali – riguardante la riforma del codice penale militare di pace, sul presupposto della ritenuta necessità – come è dato leggere nella Relazione introduttiva a tale atto n. 240 del Senato della Repubblica – *“di operare un intervento sistematico rispondente all'esigenza di razionalizzare la legge penale militare, senza ampliare la nozione di reato militare e mantenendone immutato l'ambito soggettivo di applicazione, in linea con la previsione dell'articolo 103, terzo comma, della Costituzione e con quanto affermato dalla Corte costituzionale*

nella sentenza n. 429 del 1992. Da un punto di vista sistematico si è tenuto conto della necessità di ancorare i reati militari a interessi definibili come «militari», secondo un criterio di ragionevolezza, e dei limiti richiamati dalla Corte costituzionale in materia di sanzione penale.... Il testo proposto consente di superare la frammentarietà degli interventi che si sono succeduti nel tempo e le conseguenti problematiche sorte in ordine alle disposizioni applicabili nel corso delle missioni internazionali. (...)”.

Nell’ultimo scorcio di Legislatura si è registrata, piuttosto, una attenzione verso la magistratura militare pressoché univocamente diretta a prevedere la soppressione di tale ordine giudiziario speciale, con conseguente attribuzione della sfera di attuale competenza riservata allo stesso alla magistratura ordinaria, in un’ottica di unità della giurisdizione e con l’eventuale creazione di sezioni specializzate per materia che possano continuare a occuparsi dei reati attualmente riservati alla competenza dei Tribunali militari. Ne deriverebbe, per un verso, la naturale conseguenza che i magistrati chiamati a conoscere di tali reati entrerebbero a far parte del ruolo dei magistrati ordinari, occupandosi, quindi, anche di tutti i reati comuni previsti dalla legislazione penale, ma anche che i tempi di trattazione e di definizione dei “procedimenti penali militari” non si differenzierebbero da quelli decisamente più lunghi che attualmente caratterizzano la giustizia penale comune, nonostante l’impagabile impegno quotidianamente profuso dai magistrati ordinari. I rimedi talvolta prospettati al riguardo, quali la creazione di una sorta di corsia preferenziale riservata ai reati militari nell’ambito della giustizia ordinaria, appaiono, infatti, difficilmente percorribili nell’ambito di un sistema giudiziario penale caratterizzato dall’obbligatorietà dell’azione penale sancita dalla nostra Carta costituzionale.

Di fronte a tale prospettiva, come direbbe un noto giornalista e conduttore televisivo contemporaneo, la domanda sorge spontanea: ma davvero può essere

considerata la scelta migliore, in termini di razionalità e funzionalità, quella di sopprimere l'unica magistratura operante nel settore penale italiano che, almeno attualmente, riesce a scongiurare il rischio dal quale, già nel Settecento, metteva in guardia Montesquieu ammonendo che “*una Giustizia ritardata è una Giustizia negata*”, garantendo il rispetto dei tempi di durata media del processo penale, particolarmente raccomandati dagli Organi politici e giudiziari dell'Unione Europea e la cui mancata osservanza, oltre a rendere, in concreto, spesso insoddisfatta la domanda di giustizia della collettività, conferendo alla prescrizione un carattere di *normalità* piuttosto che di *eccezionalità*, ha negli ultimi anni determinato conseguenze economiche rilevantissime per il nostro Paese, in base a quanto previsto dai meccanismi riparatori della Legge Pinto?

Appare davvero contrario a ogni logica continuare a ipotizzare la definitiva soppressione di un apparato giudiziario che ha sempre fornito una adeguata risposta, anche in termini di celerità nella definizione dei processi, alle esigenze di accertamento e repressione del fenomeno criminoso nel settore riservato alla sua sfera di competenza e che anche per quel che concerne le modalità di esecuzione della pena prevede un modello carcerario pienamente in linea con i parametri dettati e richiesti in sede comunitaria.

Probabilmente il dibattito sviluppatosi negli ultimi anni attorno a tale tematica è stato fortemente condizionato – per non dire inquinato – da un equivoco metodologico che ha poi inevitabilmente condotto a conclusioni viziate.

Il tema, infatti, del mantenimento o meno della speciale giurisdizione penale militare è stato ultimamente affrontato partendo dal dato – tanto evidente quanto incontestato – della particolare esiguità del numero di procedimenti penali annualmente incardinati presso gli organi della giustizia militare e

dell'ancor più esiguo numero di sentenze emesse a seguito dell'esercizio dell'azione penale.

Orbene occorre, però, chiedersi se l'utilità o, ancor meglio, la necessità di un apparato che rende un servizio di giustizia penale al Paese possa essere misurata attraverso logiche di produttività, basate su aridi dati aritmetici, proprie di un'economia aziendale. L'utilità o meno di una magistratura, nello specifico penale, non deve, piuttosto, essere valutata sulla base della apprezzabilità della risposta di giustizia che essa riesce a fornire al fenomeno criminoso, più o meno ampio che sia, riservato alla propria sfera di giurisdizione? E i parametri di valutazione non devono essere qualitativi, in termini di efficienza, efficacia e tempestività, piuttosto che quantitativi e ponderali? In definitiva, non bisognerebbe più correttamente valutare se la magistratura militare continui, ancora oggi nell'anno 2018, a svolgere quella funzione preventiva e repressiva nel settore dei reati militari che le è affidata e riservata dall'art. 103 della Costituzione?

Nell'affrontare tali quesiti non potrà non tenersi conto, peraltro, della peculiarità del settore attribuito alla competenza di tale organo giudiziario, in relazione al quale la celerità del processo e la certezza della risposta fornita all'esito dello stesso, assumono un valore esponenziale a tutela, per un verso, del rapporto gerarchico che risulterebbe gravemente compromesso da processi lenti e di incerta celebrazione nell'*an* e nel *quando*, e, per altro verso, della esigenza della collettività in generale di poter fare pieno e incondizionato affidamento in coloro che, indossando un'uniforme, costituiscono un insostituibile punto di riferimento e di soccorso nelle varie evenienze della vita quotidiana, e che sarebbe anch'esso grandemente compromesso dalla sottoposizione di tali individui in armi a procedimenti penali di indefinita durata o, ancor peggio, conclusi con una declaratoria di prescrizione.

Riteniamo che l'efficacia e l'efficienza della risposta fornita da un organo giudiziario alla domanda di giustizia debba misurarsi, piuttosto, attraverso il livello qualitativo delle pronunce, rivelato, ad esempio, dalla percentuale di stabilità delle decisioni, sia con riferimento alle sentenze di appello nei cui confronti sia stato interposto ricorso per cassazione, sia riguardo alla tenuta delle pronunce del primo grado oggetto del giudizio di appello. Il tasso di conferma nel successivo grado di giudizio (c.d. *reversal rate*) è certamente un valore al quale attribuire assoluto rilievo, dato che, come è stato osservato, la mera efficienza aritmetica, senza attenzione ai profili di qualità, si rivela nella sostanza priva di reale efficacia.

La percentuale delle sentenze impugnate rispetto a quelle emesse e dei casi in cui la decisione impugnata venga confermata nel successivo grado di giudizio, contribuisce a formare e radicare, peraltro, quel senso di certezza del diritto e di fiducia nell'apparato giudiziario che oggi risulta in parte minato anche dalla almeno apparentemente incomprensibile alternanza degli esiti dei vari gradi di giudizio, con conseguente rischio di percezione di una assoluta aleatorietà della giustizia, davvero intollerabile soprattutto nel settore penale ove è in gioco, tra gli altri, anche il sommo valore della libertà personale dell'individuo. Non dobbiamo evidentemente essere noi appartenenti all'ordine giudiziario a fornire risposta a tali quesiti, avendo massimo rispetto e altrettanta fiducia negli Organi istituzionalmente competenti a svolgere tali valutazioni.

In questa sede ci permettiamo solo di aggiungere – sempre in un'ottica di rispettosa e costruttiva collaborazione – che l'errore da non compiere è quello di confondere l'utilità di un organismo, in questo caso di una magistratura speciale, con la sottoutilizzazione dello stesso, perché il primo concetto presuppone un giudizio coinvolgente le capacità e la qualità del servizio offerto alla collettività da quel determinato Organo, non solo in chiave attuale ma anche in una visione

prospettica, e richiede che l'esito di tale giudizio sia evidentemente negativo perché si determini la eliminazione di tale organo. Il secondo – che logicamente presuppone che la precedente valutazione circa l'utilità sia risolta positivamente – coinvolge, invece, la problematica della migliore – e tendenzialmente ottimale – utilizzazione delle risorse offerte da tale Organo.

Se il problema attuale della giustizia militare – come ormai unanimemente riconosciuto da tutte le componenti, politiche e giudiziarie, del Paese - è quello di una “scarsa produttività” di tale magistratura speciale, non determinata però da inefficienza e incapacità della stessa a fornire la risposta di giustizia che è lecito da essa attendersi, bensì dalla esiguità della materia attualmente affidata alla sua sfera di competenza, riteniamo che la soluzione non possa che essere una sola e sia sotto gli occhi di tutti.

Abbiamo provato, attraverso le modeste riflessioni svolte in questa Relazione, a prospettare, o anche solo a lasciare intravedere, quanti e quali margini vi siano di razionalizzazione e di estensione della sfera di giurisdizione riservata alla magistratura militare e che richiederebbero un intervento del legislatore ordinario contenuto e mirato in quanto a dimensioni, ma decisamente rilevante per la portata delle conseguenze in termini di economia procedimentale, collegata alla rapidità di definizione dei processi e anche alla attuale duplicazione dei procedimenti penali ordinari e militari in relazione a uno stesso fatto di reato, che espone al rischio di possibili, quanto inaccettabili per i diretti interessati e per l'opinione pubblica, contrasti di giudicati.

Attualmente la materia riservata alla competenza dei Tribunali militari è ben lontana dal coprire il fenomeno della illiceità penale del settore, essendo composta da una serie di reati militari, in parte anacronistica e, per altra parte, evidentemente incompleta e irrazionale, lasciando alla competenza del giudice ordinario la cognizione dei più gravi episodi di criminalità, o, in altri casi, di

fattispecie di reato anche meno gravi rispetto ai reati militari e talvolta strumentali alla realizzazione di questi ultimi, con la conseguenza di un quadro attuale mirabilmente rappresentato dall'espressione "*giurisdizione militare a macchia di leopardo*". Basti por mente alle più evidenti e significative di tali incongruenze, quali il peculato d'uso che è reato comune (art. 314, 2° comma c.p.), a fronte del peculato per appropriazione art. 215 c.p.m.p.) che è reato militare; o le lesioni personali tra pari grado che sono reato militare quando dolose (art. 223 c.p.m.p.) e reato comune se caratterizzate da colpa (590 c.p.); o ancora l'omicidio volontario o preterintenzionale, che è reato militare se commesso in danno di un superiore o inferiore (art. 186, in relazione all'art. 199 c.p.m.p.), mentre è sempre e comunque reato comune (art. 575 e 584 c.p.) se commesso tra pari grado. E abbiamo già evidenziato sopra le problematiche connesse alle diverse modalità di realizzazione delle condotte di falso.

Un intervento razionalizzatore consentirebbe di utilizzare al meglio un apparato di giustizia già esistente ed efficiente, valorizzando le innegabili risorse umane e l'elevata professionalità dei magistrati che lo compongono; di operare un adeguamento della tutela penale nell'ambito del consorzio militare, al passo con le mutate connotazioni assunte dallo stesso in ragione dell'evolversi della società (basti pensare alla sempre più rilevante presenza delle donne nell'ambito delle Forze Armate e alla correlata esigenza di reagire ai reati commessi in caserma attraverso molestie e violenze sessuali); e – in ultimo ma non ultimo – di sollevare la magistratura ordinaria, già tanto gravata e in sofferenza, dall'onere di doversi occupare anche dei reati militari commessi in tempo di pace dagli appartenenti alle Forze Armate, che la Costituzione riserva, in linea di principio, alla competenza della magistratura militare e la cui entità dipende esclusivamente dalla volontà e dall'operato del legislatore ordinario, continuamente chiamato a dare contenuto alla veste formale del reato militare.

Nella Relazione introduttiva ad uno dei disegni di legge di riforma della giustizia militare presentati nel corso della Legislatura che volge al termine (A.C. n. 41 ad iniziativa del deputato Cirielli) si legge che *“date le attuali condizioni delle due giurisdizioni, sovraccaricata l’una, sottoutilizzata l’altra, lo spostamento di competenze consentirebbe di sollevare il giudice ordinario dall’aggravio dei corrispondenti carichi di lavoro, con un apprezzabile risparmio di risorse: carichi di lavoro che contestualmente passerebbero nelle cure del giudice militare capace di assorbirli senza alcun costo aggiuntivo per quel sistema giudiziario, date le potenzialità non impiegate. In considerazione di quanto esposto, è dunque opportuno rivedere quell’irrazionale, segmentato, confine tra le due giurisdizioni...facendo corrispondere alla giurisdizione militare la presenza, nel fatto e nelle sue circostanze, dell’interesse militare, il che avviene mediante la qualificazione come « reati militari » di quei reati che, in presenza di elementi circostanziati e considerati in rapporto agli interessi militari, manifestano una specifica e ulteriore offensività: il vulnus a quei valori che, proprio per volontà della Costituzione, le Forze armate devono tutelare”*.

E’ indubbio, d’altronde, che proprio il criterio della ragionevolezza debba rappresentare – secondo quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale – il criterio ispiratore della discrezionalità del legislatore nel delineare il riparto tra le due giurisdizioni e appare senz’altro conforme a ragionevolezza la scelta di affidare al giudice che presenta una specifica competenza professionale in materia il compito di conoscere e valutare i fatti e gli interessi lesi nell’ambito di un consorzio militare.

La nostra intenzione è esclusivamente quella di offrire un contributo di razionalità al dibattito pubblico e istituzionale sul tema, rimanendo saldamente aderenti alla posizione di imparzialità propria del giudice ma volendo anche

essere partecipi del dibattito pubblico che in una società democratica costituisce l'essenza dello stare insieme per provare a risolvere i problemi della collettività.

Come era solito dire Lyndon Baines Johnson, 36° Presidente degli Stati Uniti d'America, divenuto noto come il presidente dei diritti civili, *“Il problema non è fare la cosa giusta. E' sapere quale sia la cosa giusta”*. Anche in questa occasione abbiamo provato, molto sommessamente, a indicare la strada da seguire.

Concludo richiamando ancora il Maestro Calamandrei, questa volta parafrasando un suo pensiero riguardante, invero, la Giustizia: diceva l'insigne giurista che *“Per trovare la giustizia bisogna essere fedeli: essa, come tutte le divinità, si manifesta soltanto a chi ci crede”*. In questa occasione mi sento di aggiungere che per trovare la soluzione migliore, ovvero la più giusta, bisogna essere fedeli...noi magistrati militari non abbiamo smesso di crederci!

Decalogo oggetto di insegnamento presso la Scuola di formazione dei magistrati canadesi:

- 1. Sii gentile;*
- 2. Sii paziente;*
- 3. Sii dignitoso;*
- 4. Sii sollecito;*
- 5. Sii laborioso;*
- 6. Non prenderti troppo sul serio;*
- 7. Non abbandonare il senso comune;*
- 8. Non temere il cambiamento;*
- 9. Ricordati che non ci sono processi non importanti;*
- 10. Ricordati che anche tu potrai essere giudicato.*

TAVOLE STATISTICHE

TAB. 1

*Corte Militare di Appello
Sentenze emesse nell'anno 2017*

n. proc.	n. sentenza	data di arrivo alla Corte	data sentenza	durata procedimenti di appello (media: 182 giorni)
108/2016	1/2017	10.10.2016	18.01.2017	101
91/2016	2/2017	01.09.2016	18.01.2017	140
121/2016	3/2017	04.11.2016	25.01.2017	82
115/2016	4/2017	07.11.2016	25.01.2017	79
120/2016	5/2017	02.11.2016	31.01.2017	91
122/2016	6/2017	11.11.2016	31.01.2017	82
124/2016	7/2017	15.11.2016	31.01.2017	72
104/2016	8/2017	30.09.2016	01.02.2017	125
95/2016	9/2017	25.08.2016	08.02.2017	167
123/2016	10/2017	14.11.2016	08.02.2017	86
129/2016	11/2017	07.12.2016	15.02.2017	71
81/2016	12/2017	04.07.2016	22.02.2017	233
110/2016	13/2017	17.10.2016	22.02.2017	128
2/2017	14/2017	09.01.2017	01.03.2017	52
132/2016	15/2017	28.12.2016	01.03.2017	64
6/2017	16/2017	20.01.2017	01.03.2017	41
69/2015	17/2017	20.05.2015	22.3.2017	672
107/2016	18/2017	10.10.2016	22.3.2017	163
113/2016	19/2017	19.10.2016	22.3.2017	154
119/2016	20/2017	2.11.2016	22.3.2017	140
10/2017	21/2017	24.01.2017	15.03.2017	51
8/2017	22/2017	20.01.2017	15.03.2017	55
126/2016	23/2017	30.11.2016	15.03.2017	137
116/2016	24/2017	31.10.2016	21.03.2017	142
119/2015	25/2017	20.09.2015	22.3.2017	549
97/2016	26/2017	06.09.2016	04.04.2017	210
127/2016	27/2017	30.11.2016	04.04.2017	125
47/2016	28/2017	12.04.2016	05.04.2017	358
99/2016	29/2017	01.08.2016	05.04.2017	247
19/2017	32/2017	27.02.2017	03.05.2017	65
9/2017	33/2017	24.01.2017	17.05.2017	113
130/2016	34/2017	27.12.2016	17.05.2017	141
117/2016	35/2017	2.11.2016	17.05.2017	196
36/2017	36/2017	10.04.2017	23.05.2017	44
68/2016	37/2017	03.06.2016	24.05.2017	356
32/2017	38/2017	05.04.2017	06.06.2017	63

n. proc.	n. sentenza	data di arrivo alla Corte	data sentenza	durata procedimenti di appello (media: 182 giorni)
46/2017	39/2017	03.05.2017	06.06.2017	35
25/2017	40/2017	16.03.2017	06.06.2017	83
5/2017	41/2017	19.01.2017	07.06.2017	139
31/17	42/2017	03.04.2017	21.06.2017	79
92/16	43/2017	01.08.2016	21.06.2017	324
114/2016	44/2017	31.10.2016	04.07.2017	247
26/2017	45/2017	17.03.2017	04.07.2017	110
112/2016	46/2017	19.10.2016	04.07.2017	259
4/2017	47/2017	17.01.2017	04.07.2017	139
40/2017	48/2017	19.04.2017	04.07.2017	77
28/2017	49/2017	17.03.2017	04.07.2017	110
3/2017	50/2017	10.01.2017	05.07.2017	176
39/2017	51/2017	20.04.2017	05.07.2017	76
45/2017	52/2017	03.05.2017	05.07.2017	63
125/2016	53/2017	28.11.2016	11.07.2017	225
42/2017	54/2017	26.04.2017	12.07.2017	78
48/2017	55/2017	11.05.2017	12.07.2017	63
50/2017	56/2017	12.05.2017	12.07.2017	62
38/2017	57/2017	10.04.2017	12.07.2017	94
44/2017	58/2017	03.05.2017	12.07.2017	71
22/2017	59/2017	06.03.2017	12.07.2017	129
43/2017	60/2017	04.05.2017	13.09.2017	132
7/2017	61/2017	20.01.2017	13.09.2017	236
49/2017	62/2017	11.05.2017	13.09.2017	125
13/2017	63/2017	10.02.2017	13.09.2017	215
12/2017	65/2017	03.02.2017	19.09.2017	229
128/2016	66/2017	01.12.2016	19.09.2017	293
4/2017	67/2017	06.04.2017	19.09.2017	167
72/2017	68/2017	13.07.2017	20.09.2017	70
78/2017	69/2017	14.07.2017	20.09.2017	69
60/2017	70/2017	05.06.2017	20.09.2017	108
55/2016	71/2017	25.04.2016	26.09.2017	519
71/2016	72/2017	07.06.2016	26.09.2017	476
98/2016	73/2017	16.09.2016	26.09.2017	375
15/2017	74/2017	14.02.2017	26.09.2017	224
23/2017	75/2017	06.03.2017	27.09.2017	205
24/2017	76/2017	14.03.2017	27.09.2017	197
30/2017	77/2017	27.03.2017	04.10.2017	192
14/2017	78/2017	14.02.2017	04.10.2017	233
35/2017	79/2017	10.04.2017	11.10.2017	184
21/2017	80/2017	06.03.2017	11.10.2017	219
64/2017	81/2017	15.06.2017	18.10.2017	126
94/2016	82/2017	18.08.2016	18.10.2017	426
88/2017	83/2017	12.09.2017	18.10.2017	37

n. proc.	n. sentenza	data di arrivo alla Corte	data sentenza	durata procedimenti di appello (media: 182 giorni)
1/2017	84/2017	03.01.2017	25.10.2017	295
54/2017	85/2017	17.05.2017	07.11.2017	175
66/2017	86/2017	20.06.2017	07.11.2017	141
86/2017	87/2017	01.08.2017	08.11.2017	100
17/2017	88/2017	27.02.2017	15.11.2017	261
27/2017	89/2017	17.03.2017	15.11.2017	243
52/2017	90/2017	16.05.2017	22.11.2017	191
71/2017	91/2017	12.07.2017	29.11.2017	140
59/2017	92/2017	01.06.2017	29.11.2017	181
77/2017	93/2017	13.07.2017	29.11.2017	139
83/2017	94/2017	24.07.2017	29.11.2017	128
47/2017	95/2017	05.05.2017	30.11.2017	209
90/2017	96/2017	19.09.2017	06.12.2017	79
111/2016	97/2017	17.10.2016	12.12.2017	421
41/2017	98/2017	19.04.2017	12.12.2017	237
131/2015	99/2017	28.10.2015	12.12.2017	776
11/2017	100/2017	03.02.2017	13.12.2017	313
75/2017	101/2017	13.07.2017	13.12.2017	153
63/2017	102/2017	12.06.2017	13.12.2017	184
81/2017	103/2017	19.07.2017	13.12.2017	177
65/2017	104/2017	20.06.2017	13.12.2017	176
84/2017	105/2017	08.08.2017	20.12.2017	135
80/2017	106/2017	18.07.2017	20.12.2017	156
56/2016	107/2017	26.04.2016	20.12.2017	604
74/2017	108/2017	13.07.2017	20.12.2017	161
92/2017	109/2017	26.09.2017	20.12.2017	86

Totale giorni n. 18.579


Procedimenti anno 2017 n. 102

Media durata giorni procedimenti: 182

GRAFICI

GIP/GUP - PROCEDIMENTI ESAURITI DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017


DECRETO		SENTENZA	
ARCHIVIATI	GIUDIZIO ORDINARIO	NON LUOGO A PROCEDERE	APPLICAZIONE PENNA SU RICHIESTA
896	173	100	19
1082		156	
TOTALE		TOTALE	
1082		156	
TOTALE GENERALE			
1293			
ALTRIMENTI		GIUDIZIO ABBREVIATO	
55		37	
55		55	



TAB. 2


ATTIVITA' DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - PROCEDIMENTI - PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017

TRIBUNALI	pendenti inizio	sopravvenuti	esauriti	pendenti fine
ROMA	44	515	524	35
VERONA	58	448	447	59
NAPOLI	54	418	322	150
TOTALE	156	1381	1293	244



TRIBUNALI MILITARI - PROCEDIMENTI ESAURITI DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017


condanna	proscioglimento	con sentenza di difetto di giurisdizione	altrimenti esauriti
92	101	2	14
TOTALE = 218			



TAB. 4

TRIBUNALI MILITARI - PROCEDIMENTI ESAURITI DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017


condanna	proscioglimento	con sentenza di difetto di giurisdizione	altrimenti esauriti
92	101	2	14
TOTALE = 218			



TAB. 4


ATTIVITA' DEI TRIBUNALI - PROCEDIMENTI - PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017

	1	2	3	4
TRIBUNALI	pendenti inizio	sopravvenuti	esauriti	pendenti fine
ROMA	51	69	77	43
VERONA	68	57	88	37
NAPOLI	84	55	56	83
TOTALE	203	181	221	163



CORTE MILITARE DI APPELLO PROVVEDIMENTI DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017


SENTENZE DI CONFERMA IN DIBATTIMENTO	SENTENZE DI CONFERMA IN CAMERA DI CONSIGLIO	SENTENZE DI RIFORMA PARZIALE CON MERA RIDUZIONE PENNA IN DIBATTIMENTO	SENTENZE DI RIFORMA PARZIALE CON MERA RIDUZIONE PENNA IN CAMERA DI CONSIGLIO	SENTENZE DI RIFORMA TOTALE IN DIBATTIMENTO	SENTENZE DI RIFORMA TOTALE IN CAMERA DI CONSIGLIO	SENTENZE DI RIFORMA PARZIALE IN DIBATTIMENTO	SENTENZE DI RIFORMA PARZIALE IN CAMERA DI CONSIGLIO	NULLITA'	INAMMISSIBILITA'	A SEGUITO DI RIUNIONE AD ALTRO PROCESSO	ALTRIMENTI ESAURITI
26	8	18	2	28	10	9	2	2	0	0	4



TAB. 6


ATTIVITA' DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO - PROCEDIMENTI - PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017

PENDENTI INIZIO ANNO	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINE ANNO
47	122	109	60




ATTIVITA' DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO - PROCEDIMENTI - PERIODO DAL 01.01.2014 AL 31.12.2017

ANNO	PENDENTI INIZIO ANNO	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINE ANNO
2017	47	122	109	60
2016	61	132	146	47
2015	65	151	155	61
2014	84	159	178	65




**TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017**

	Rigetto del ricorso	Inammissibilità del ricorso	Annullamento senza rinvio	Annullamento con rinvio	Risoluzione di conflitti	Rinvio a nuovo ruolo	Rimessione alle SS.UU.	Restituzione atti a C.M.A.	Non depositati	Totali
Udienza pubblica	11	19	4	10	0	0	0	1	0	45
C.C.	1	3	0	0	0	0	0	0	1	5
C.C. 127 c.p.p.	1	8	0	3	0	0	0	0	1	13
totale	13	30	4	13	0	0	0	1	2	63



RICORSI TRATTATI DALLA PROCURA GENERALE MILITARE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017

Ricorsi in udienze pubbliche	Ricorsi in camera di consiglio	Totale ricorsi trattati
45	18	63



TAB. 10